

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1781-A**

Disposizioni per
l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria
2009

*Il testo della Commissione Politiche
dell'Unione europea*

gennaio 2010
n. 191



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----
Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435
S. Marci _3788
S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----
Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1781-A**

Disposizioni per
l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria
2009

*Il testo della Commissione Politiche
dell'Unione europea*

gennaio 2010
n. 191

AVVERTENZA

Il disegno di legge comunitaria 2009 è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 19 maggio 2009 (AC 2449). La Camera lo ha approvato, con varie modificazioni, il 22 settembre. Il testo trasmesso al Senato (AS 1781) è stato assegnato alla 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente il 24 settembre 2009, con i pareri delle Commissioni 1^a (Aff. cost.), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubb. istruz.), 8^a (Lavori pubb.), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La 14^a Commissione ne ha concluso l'esame in sede referente il 20 gennaio 2010, licenziando il testo per l'Assemblea (A.S. 1781-A) con numerose modificazioni e integrazioni tanto all'articolato, quanto all'allegato B (elenco delle direttive per le quali il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi di recepimento, previo parere parlamentare).

Nel presente *dossier* la prima parte reca le sintesi degli articoli del disegno di legge AS 1781-A, con le modifiche proposte dalla Commissione e la seconda parte reca le schede delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B, comprese quelle aggiunte dalla Commissione.

Nell'indice sono evidenziate in neretto le parti modificate o aggiunte dalla 14^a Commissione.

I titoli delle direttive sono stati sintetizzati per esigenze grafiche.

L'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea del Servizio Affari Internazionali ha concorso alla realizzazione del presente *dossier*.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO	15
Articolo 1	
(<i>Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie</i>)	17
Articolo 2	
(<i>Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa</i>)	17
Articolo 3	
(<i>Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie</i>)	17
Articolo 4	
(<i>Oneri relativi a prestazioni e a controlli</i>)	18
Articolo 5	
(<i>Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie</i>)	18
Articolo 6	
(<i>Modifica all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11</i>).....	19
Articolo 7	
(<i>Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifica all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11</i>).....	19
Articolo 8	
(<i>Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento</i>).....	19
Articolo 9	
(<i>Ulteriori modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11</i>).....	20
Articolo 10	
(<i>Modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia</i>).....	20
Articolo 11	
(<i>Attuazione della direttiva 2008/46/CE</i>)	21
Articolo 12	
(<i>Modifica all'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, nonché modifica all'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34</i>)	21
Articolo 13	
(<i>Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88</i>)	22
Articolo 14	
(<i>Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR</i>).....	22

Articolo 15	
(<i>Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 in materia di inquinamento acustico</i>)	23
Articolo 16	
(<i>Recepimento della direttiva 2009/31/CE</i>)	23
Articolo 17	
(<i>Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE</i>)	25
Articolo 18	
(<i>Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</i>)	28
Articolo 19	
(<i>Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117</i>)	28
Articolo 20	
(<i>Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti</i>)	29
Articolo 14 (vecchio testo - soppresso)	
(<i>Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>)	30
Articolo 21	
(<i>Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>)	30
Articolo 22	
(<i>Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE</i>)	32
Articolo 15 (vecchio testo - soppresso)	
(<i>Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernenti l'inclusione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari</i>)	32
Articolo 23	
(<i>Attuazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, n. 178/2002 e n. 2065/2001</i>)	32
Articolo 24	
(<i>Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana</i>)	33
Articolo 25	
(<i>Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine</i>)	35
Articolo 26	
(<i>Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura</i>)	37
Articolo 27	
(<i>Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e</i>	

<i>modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)</i>	38
Articolo 28	
<i>(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)</i>	38
Articolo 29	
<i>(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo)</i>	39
Articolo 30	
<i>(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007)</i>	40
Articolo 31	
<i>(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)</i>	40
Articolo 32	
<i>(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)</i>	41
Articolo 33	
<i>(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002)</i>	41
Articolo 34	
<i>(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli)</i>	42
Articolo 35	
<i>(Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri)</i>	42
Articolo 36	
<i>(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali)</i>	43
Articolo 37	
<i>(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)</i>	44
Articolo 38	
<i>(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)</i>	44

Articolo 39	
(<i>Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso</i>)	45
Articolo 40	
(<i>Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico</i>)	46
Articolo 41	
(<i>Delega per la modifica del T.U. sugli stupefacenti in tema di precursori di droga</i>)	46
Articolo 42	
(<i>Prolungamento di termini in materia di immissione sul mercato dei biocidi</i>).....	47
Articolo 43	
(<i>Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale</i>).....	47
Articolo 44	
(<i>Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</i>)	47
Articolo 45	
(<i>Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero</i>)	49
Articolo 46	
(<i>Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189,in applicazione del regolamento (CE) n.1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca</i>)	49
Articolo 47	
(<i>Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009</i>)	50
Articolo 48	
(<i>Delega in tema di sanzioni e provvedimenti contro il “lavoro nero”</i>).....	50
Articolo 49	
(<i>Attuazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, n. 178/2002 e n. 065/2001</i>)	51
Articolo 50	
(<i>Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti</i>)	52
Articolo 51	
(<i>Attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata</i>).....	54

LE DIRETTIVE DELL'ALLEGATO A

DIRETTIVA 2008/72/CE (COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTINE DI ORTAGGI)	59
--	----

DIRETTIVA 2008/106/CE (REQUISITI MINIMI DI FORMAZIONE PER LA GENTE DI MARE)	61
DIRETTIVE 2008/119/CE E 2008/120/CE (NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI E DEI SUINI)	63
DIRETTIVA 2008/124/CE (COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI DI TALUNE SPECIE DI PIANTE FORAGGERE, OLEAGINOSE E DA FIBRA ALLE SEMENTI UFFICIALMENTE CERTIFICATE “SEMENTI BASE” O “SEMENTI CERTIFICATE”).....	65
DIRETTIVA 2009/15/CE (DISPOSIZIONI E NORME COMUNI PER GLI ORGANISMI CHE EFFETTUANO LE ISPEZIONI E LE VISITE DI CONTROLLO DELLE NAVI E PER LE PERTINENTI ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI MARITTIME).....	67
DIRETTIVA 2009/41/CE (IMPIEGO CONFINATO DI MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI).....	69

LE DIRETTIVE DELL'ALLEGATO B

DIRETTIVA 2005/47/CE DEL CONSIGLIO, DEL 18 LUGLIO 2005, SUI LAVORATORI MOBILI TRANSFRONTALIERI NEL SETTORE FERROVIARIO.	73
DIRETTIVA 2007/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2007 RELATIVA AGLI ADDETTI ALLA GUIDA DI LOCOMOTORI E TRENI.....	75
DIRETTIVA 2008/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 FEBBRAIO 2008 SUL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI POSTALI COMUNITARI	77
DIRETTIVA 2008/92/CE (TRASPARENZA DEI PREZZI AL CONSUMATORE FINALE INDUSTRIALE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA)	79
DIRETTIVA 2008/95/CE (RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI MARCHI D'IMPRESA)	81
DIRETTIVA 2008/96/CE (GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI).....	83
DIRETTIVA 2008/99/CE (TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE).....	85

DIRETTIVA 2008/101/CE (ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO NEL SISTEMA COMUNITARIO DI SCAMBIO DELLE QUOTE DI EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA)	89
DIRETTIVA 2008/104/CE (LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERNALE)	91
DIRETTIVA 2008/105/CE (<i>STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE NEL SETTORE DELLA POLITICA DELLE ACQUE</i>)	101
DIRETTIVA 2008/110/CE (SICUREZZA DELLE FERROVIE COMUNITARIE)	105
DIRETTIVA 2008/112/CE (CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE)	107
DIRETTIVA 2008/118/CE DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 2008, RELATIVA AL REGIME GENERALE DELLE ACCISE	109
DIRETTIVA 2008/122/CE (TUTELA DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ, NEI CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE A LUNGO TERMINE E NEI CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO)	111
DIRETTIVA 2009/4/CE (CONTROMISURE VOLTE A PREVENIRE E RILEVARE LA MANIPOLAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DEI TACHIGRAFI).....	115
DIRETTIVA 2009/5/CE (DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE NEL SETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA).....	117
DIRETTIVA 2009/12/CE (DIRITTI AEROPORTUALI)	119
DIRETTIVA 2009/13/CE (CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO).....	123
DIRETTIVA 2009/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 MARZO 2009, RELATIVA AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI.....	127
DIRETTIVA 2009/16/CE (CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO)	129
DIRETTIVA 2009/17/CE (ISTITUZIONE DI UN SISTEMA COMUNITARIO DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO NAVALE E D'INFORMAZIONE).....	131
DIRETTIVA 2009/18/CE (INCHIESTE SUGLI INCIDENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO MARITTIMO)	133
DIRETTIVA 2009/21/CE (RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLO STATO DI BANDIERA)	135

DIRETTIVA 2009/28/CE (USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI)	137
DIRETTIVA 2009/29/CE (QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA).....	145
DIRETTIVA 2009/30/CE (SPECIFICHE RELATIVE A BENZINE, COMBUSTIBILE DIESEL E GASOLIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA)	147
DIRETTIVA 2009/31/CE (STOCCAGGIO GEOLOGICO DI BIOSSIDO DI CARBONIO)	149
DIRETTIVA 2009/33/CE (PROMOZIONE DI VEICOLI PULITI E A BASSO CONSUMO ENERGETICO NEL TRASPORTO SU STRADA)	151
DIRETTIVA 2009/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 6 MAGGIO 2009 CONCERNENTE I SISTEMI DI REGOLAMENTO TITOLI E I CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA	153
DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 GIUGNO 2009 SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI	155
DIRETTIVA 2009/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 GIUGNO 2009, RIGUARDANTE LE SOCIETÀ DI MEDIE DIMENSIONI.....	157
DIRETTIVA 2009/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 GIUGNO 2009, SULLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO EXTRACOMUNITARI	159
DIRETTIVA 2009/53/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 GIUGNO 2009, SULLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI	161
DIRETTIVA 2009/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 GIUGNO 2009, SULLE ACQUE MINERALI NATURALI (RIFUSIONE).....	163
DIRETTIVA 2009/69/CE DEL CONSIGLIO, DEL 25 GIUGNO 2009, SULL'EVASIONE DELL'IVA	165
DIRETTIVA 2009/71/EURATOM DEL CONSIGLIO DEL 25 GIUGNO 2009 CHE ISTITUISCE UN QUADRO COMUNITARIO PER LA SICUREZZA NUCLEARE DEGLI IMPIANTI NUCLEARI.....	167

DIRETTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 LUGLIO 2009, RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA.....	169
DIRETTIVA 2009/73/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 LUGLIO 2009, RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE.....	171
DIRETTIVA 2009/81/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 LUGLIO 2009, RELATIVA AGLI APPALTI NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA	173
DIRETTIVA 2009/90/CE (SPECIFICHE TECNICHE PER L'ANALISI CHIMICA E IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLE ACQUE)	177
DIRETTIVA 2009/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2009 RELATIVA AI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER L'USO DELLE ATTREZZATURE DA PARTE DEI LAVORATORI	179
DIRETTIVA 2009/107/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2009, RELATIVA ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI BIOCIDI.....	181
DIRETTIVA 2009/111/CE (ENTI CREDITIZI COLLEGATI A ORGANISMI CENTRALI, TALUNI ELEMENTI DEI FONDI PROPRI, GRANDI FIDI, MECCANISMI DI VIGILANZA E GESTIONE DELLE CRISI).....	183
DIRETTIVA 2009/119/CE (SCORTE DI PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI)	185
DIRETTIVA 2009/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, SULL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI.....	187
DIRETTIVA 2009/131/CE (INTEROPERABILITÀ DEL SISTEMA FERROVIARIO COMUNITARIO)	189

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

L'articolo 1, modificato in commissione al fine di eliminare una mera imprecisione nella formulazione del testo, conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

Articolo 2

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

L'articolo 2, che non è stato modificato in commissione, detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di principi e criteri in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie.

Articolo 3

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

L'articolo 3, non modificato né dalla Camera dei deputati né dalla 14^a Commissione del Senato, prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da:

- direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa);
- regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), è necessaria una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale.

A tal fine, il **comma 1** contiene una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e fatte salve le norme penali vigenti, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi delle leggi comunitarie vigenti (non solo, pertanto, ai sensi della legge comunitaria in commento) nonché di regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria e per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Il **comma 2** stabilisce che i decreti legislativi siano adottati, ai sensi dell'art. 14 della L. 400/1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per le politiche europee e del ministro della giustizia, di concerto con i ministri competenti per materia.

La tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) (vedi *supra*).

Il **comma 3** prevede l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo. I pareri sono espressi con le modalità previste dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 (riguardanti, rispettivamente, il termine per l'espressione del parere e la procedura da seguire nel caso il Governo non ritenga di conformarsi al parere stesso).

Una disposizione pressoché identica è contenuta all'art. 3 della legge comunitaria 2008. Essendo quest'ultima entrata in vigore il 29 luglio 2009, la delega conferita da tale disposizione scadrà il 29 luglio 2011. Si consideri l'opportunità di valutare la formulazione dell'articolo in esame alla luce di tale dato.

Articolo 4

(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)

L'articolo 4, non modificato dalla 14^a Commissione del Senato, detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.

A tal fine viene richiamato il disposto dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge n. 11 del 2005 (cd. legge Buttiugione), che:

- pone a carico dei soggetti interessati i predetti oneri per prestazioni e controlli, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria (**comma 2**);
- dispone che le entrate derivanti dalle tariffe siano attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione alle unità previsionali di base del bilancio statale (**comma 2-bis**).

Articolo 5

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

L'articolo 5, che non è stato modificato in commissione, conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

Articolo 6

(Modifica all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame in commissione, prevede che il CIACE - Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, nel concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, dovrà garantire che tali linee politiche siano coordinate con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie.

Articolo 7

(Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifica all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

L'articolo 7 apporta modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (c.d. legge Buttiglione). La **lettera a)** rafforza il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. La **lettera b)** è volta a potenziare gli strumenti conoscitivi delle Camere in merito alle procedure di infrazione intentate nei confronti dell'Italia. In particolare, nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Governo dovrà trasmettere alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, non solo le informazioni sulle attività e sugli orientamenti che esso intende assumere (come già previsto attualmente), ma anche i relativi documenti.

La 14^a Commissione del Senato ha aggiunto le lettere b-bis) e b-ter). La lettera **b-bis**), analogamente a quanto previsto dalla suddetta lettera b), stabilisce che, quando alla base di un provvedimento del Governo all'esame del Parlamento vi sia un atto comunitario relativo ad una procedura giurisdizionale o di pre-contenzioso, il Governo debba fornire al Parlamento non solo le informazioni (come attualmente previsto), ma anche i relativi documenti. L'obbligo di comunicazione riguarda solo le informazioni e i documenti più significativi. La **lettera b-ter)** prevede che le informazioni e i documenti relativi alle procedure di infrazione e agli altri procedimenti giurisdizionali debbano essere trasmessi al Parlamento per mezzo di strumenti informatici. Si prevede inoltre che il Governo possa raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

Articolo 8

(Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento)

L'articolo 8 riformula l'art 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cd. legge Buttiglione), prevedendo l'introduzione, accanto alla già esistente relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da presentarsi entro il

31 gennaio (comma 2 dell'art. 15), di una nuova relazione annuale, da presentarsi entro il 31 dicembre, contenente le linee programmatiche per l'anno successivo (comma 1 dell'art. 15).

La 14^a Commissione del Senato ha modificato il comma 2 dell'art. 15, ampliando i contenuti della relazione che deve essere presentata dal Governo al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno (attuale relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea).

Articolo 9

(Ulteriori modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

L'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame presso la 14^a Commissione del Senato, introduce nella legge 4 febbraio 2005, n. 11 (c.d. legge Buttiglione) un nuovo art. 4-bis, dedicato alla partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

A tal fine, il Governo deve fornire un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

L'informazione in questione dovrà, in particolare, avere ad oggetto: a) una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche; b) l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese; c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)

L'articolo, approvato dalla 14^a Commissione del Senato nel testo identico a quello pervenuto dalla Camera dei Deputati con eccezione della previsione contenuta nella lettera b), prevede modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cd. legge Buttiglione). In particolare si prevede che, nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni siano trasmesse ogni mese.

Articolo 11

(Attuazione della direttiva 2008/46/CE)

L'**articolo 11** reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE. A tal fine l'articolo modifica una disposizione del decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 12

(Modifica all'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, nonché modifica all'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)

L'articolo in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente al Senato con l'aggiunta di un comma, dispone - al comma 1 - l'abrogazione della norma (art. 14, comma 8, della legge n. 82 del 2006) che impone ai laboratori di analisi dei prodotti vinosi di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti indicati dalla stessa legge. La norma abrogata prevede, inoltre, che il risultato delle analisi debba essere riportato sul certificato di analisi chimica e che l'eventuale irregolarità riscontrata vada segnalata al competente ufficio periferico dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

Il successivo **comma 2 - inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato** - modifica l'articolo 8 della legge comunitaria 2007. Nella fattispecie, viene sostituito il comma 6 del citato articolo 8, che disciplina l'applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Il citato articolo 8, comma 6, come novellato dal testo elaborato in sede referente al Senato, abroga le seguenti leggi (la cui vigenza è già allo stato attuale limitata agli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990):

1. legge 3 maggio 1971, n. 419 (*Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova*);
2. legge 10 aprile 1991, n. 137 (*Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova*).

Si ricorda che il regolamento (CEE) n. 1907/90 è stato abrogato dall'articolo 12 del regolamento (CE) 1028/2006, con effetto dal 1° luglio 2007.

Rispetto ai controlli sulle autorizzazioni alla commercializzazione delle uova, il novellato articolo 8, comma 6, fa tuttavia salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddette leggi per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Articolo 13

(Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

L'articolo in esame, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato, modifica l'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008).

Si ricorda che tale articolo 33 reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, e per le conseguenti necessarie integrazioni e modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Nella fattispecie, l'articolo 33 detta principi e criteri direttivi, ulteriori rispetto a quelli elencati dall'articolo 2 della legge n. 88 del 2009, ai quali il Governo è tenuto ad attenersi ai fini della predisposizione dei decreti legislativi attuativi della direttiva 2008/48/CE. Tra tali ulteriori principi e criteri direttivi, tutti finalizzati ad assicurare maggiore tutela ai consumatori, si ricordano - a titolo meramente esemplificativo - i seguenti:

- l'estensione degli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche, ovvero delle finalità del finanziamento;
- il rafforzamento e l'estensione dei poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal citato testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo.

L'articolo in esame, nell'aggiungere la lettera d-bis) all'articolo 33 della legge n. 88/2009, inserisce quale ulteriore principio e criterio direttivo, quello di prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.

Articolo 14

(Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR)

L'articolo, introdotto dalla 14^a Commissione del Senato, interviene modificando l'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, prevedendo nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal FEASR un sistema sanzionatorio di tipo amministrativo, indipendente dalla sanzione penale a tutela di comportamenti fraudolenti posti a danno delle misure finanziate dal FEASR.

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 in materia di inquinamento acustico)

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame in sede referente al Senato, modifica l'art. 11 della legge n. 88 del 2009 (Legge Comunitaria 2008), recante una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini dell'integrazione nell'ordinamento della direttiva 2002/49/CE.

Con la **lettera a)** dell'articolo in esame si proroga di sei mesi il termine per l'esercizio della delega.

Con la **lettera a-bis) introdotta nel corso dell'esame in sede referente al Senato** si sopprime dall'elenco dei principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi suddetti, la definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti.

Conseguentemente, con la **lettera b-bis),** anch'essa **introdotta nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, si demanda - confermando, pur con alcune modifiche, la disposizione contenuta nell'art. 3, lettera f), della legge n. 447 del 1995 - ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'indicazione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dell'inquinamento acustico.

Con la lettera b) si sostituisce il comma 5 del citato articolo 11 della legge n. 88 del 2009. Il nuovo testo del comma 5, esplicitamente qualificato come interpretazione dell'art. 1, comma 3, lettera e) della legge n. 447 del 1995, oltre a precisare che la disciplina transitoria sarà applicabile sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 11, citato, conferma quanto previsto dal testo attuale del comma 5 e cioè che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici non ha efficacia nei rapporti fra costruttori e acquirenti di alloggi; precisa poi che rimangono fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato; conferma, inoltre, la necessità dell'asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, della esecuzione dei lavori a regola d'arte.

Articolo 16

(Recepimento della direttiva 2009/31/CE)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame della Camera dei deputati, e successivamente modificato, nel solo comma 1, nel corso dell'esame in sede referente al Senato, dispone il recepimento della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, direttiva contenuta nell'allegato B al disegno di legge in esame e quindi oggetto di delega ai sensi dell'articolo 1.

Le modifiche al **comma 1**, introdotte dalla 14^a Commissione del Senato, interessano in primo luogo il termine di recepimento della direttiva, slittato da nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge al 25 giugno 2011, data indicata dalla direttiva stessa. Inoltre si stabilisce che nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione - sui quali, si ricorda, deve essere richiesto il parere parlamentare - il Governo è tenuto a non prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I principi e i criteri direttivi richiamati sono quelli dell'articolo 2 del disegno di legge, nonché quelli enunciati al comma 2 dell'articolo in esame.

Il **comma 2**, non modificato, fissa i seguenti principi e i criteri direttivi dei decreti legislativi da adottarsi su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze:

- a)* le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio debbono:
 - essere di interesse industriale strategico;
 - essere svolte in base a concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché, laddove previsto, dalle amministrazioni locali competenti;
 - essere oggetto di valutazione di impatto ambientale;
- b)* il rilascio della concessione è condizionato dallo svolgimento di indagini geologiche, anche con prove di iniezione, con oneri a carico del richiedente;
- c)* deve essere garantita la sicurezza del confinamento del biossido di carbonio con analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;
- d)* debbono essere stabiliti gli obblighi in fase di chiusura dei siti, in particolare la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19 della direttiva 2009/31/CE, da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;

Si ricorda che il citato articolo 19 della direttiva prevede che la domanda di autorizzazione allo stoccaggio deve essere corredata dalla prova che possono essere costituiti adeguati fondi, tramite una garanzia finanziaria o qualsiasi altro mezzo equivalente, al fine di assicurare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione, comprese le prescrizioni per la fase di chiusura e per la fase post-chiusura. La garanzia finanziaria deve essere valida ed effettiva prima che si inizi l'iniezione. La garanzia finanziaria è periodicamente adattata per tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato e dei costi stimati di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione. La garanzia finanziaria resta valida in caso di chiusura di un sito di stoccaggio per mancato rispetto delle condizioni poste in sede di autorizzazione o per revoca dell'autorizzazione, fino al rilascio di una nuova autorizzazione allo stoccaggio.

e) debbono essere stabilite adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio.

Articolo 17

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE,
2009/72/CE e 2009/73/CE)*

L'articolo in esame, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato, enuncia i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire, in quanto compatibili, in aggiunta a quelli indicati all'articolo 2 del disegno di legge in esame, nel recepire tre direttive in materia di energia indicate nell'Allegato B.

In particolare, il **comma 1** riguarda l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, già contemplata nell'allegato B.

La direttiva definisce un quadro di riferimento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, sostituendo le direttive 2001/77/CE (promozione dell'elettricità da fonti rinnovabili) e 2003/30/CE (promozione dei biocarburanti) e regolamentando i settori del riscaldamento e del raffreddamento al momento non rientranti nel quadro giuridico comunitario.

Il fine della direttiva è di raggiungere entro il 2020 l'obiettivo comunitario del 20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale lordo, indicato nella Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 (COM(2006) 848), recante la tabella di marcia per le energie rinnovabili. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 5 dicembre 2010.

I criteri e i principi direttivi dovranno:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi tramite la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili;

b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con stati membri e Paesi terzi;

c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedendo il ricorso alle fonti rinnovabili in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali o industriali;

d) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare perché le apparecchiature per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare del regime di sostegno;

e) introdurre misure volte al miglioramento della cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti

rinnovabili, nel rispetto della ripartizione prevista dall'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208.

Tale articolo ha novellato il comma 167 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

Il **comma 2** definisce i criteri e i principi direttivi per la predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ora inserita nell'allegato B.

La direttiva fa parte del c.d. "terzo pacchetto energia", che si compone di altre quattro misure normative: il regolamento n. 713/2009 che istituisce un'agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; la direttiva 2009/73/CE ("direttiva gas"); il regolamento n. 714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; il regolamento n. 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas.

La "direttiva energia" stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica nella Comunità europea. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza. Termine ultimo per gli Stati membri per uniformarsi alla presente direttiva è il 3 marzo 2011.

Il decreto legislativo dovrà tener conto, oltre ai criteri e ai principi direttivi indicati nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, anche dei seguenti, laddove compatibili:

- a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri;
- b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture, della rilevanza della infrastruttura stessa;
- c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento CE n. 714/2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE, non siano inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.

Il regolamento CE n. 714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, mira ad incrementare la collaborazione fra i gestori delle reti di trasmissione di elettricità. Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l'approvvigionamento transfrontalieri di energia elettrica nella Comunità, istituisce una rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (la REGST dell'energia elettrica), i cui compiti dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della REGST dell'energia elettrica.

Il **comma 3** enumera i principi cui dovrà attenersi il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale: la direttiva è stata inserita nell'allegato B.

La direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi. Le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza. Termine per il recepimento è il 3 marzo 2011.

In sintesi, i principi direttivi per l'azione legislativa del Governo sono:

- a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri;
- b) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico sulla sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture;
- c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione;
- d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri;
- e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete;
- f) garantire la trasparenza sulle transazioni su contratti di fornitura di gas;
- g) separare le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività nel settore del gas;
- h) attuare misure che garantiscono una maggiore trasparenza nel settore del gas;
- i) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture, della rilevanza della infrastruttura stessa;
- l) favorire una maggiore concorrenza nel settore dello stoccaggio del gas;
- m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento CE n. 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, nonché di mancato

rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/73/CE, non siano inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73;

n) garantire forme di tutela per i clienti civili e i non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui.

Articolo 18

(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)

L'articolo in esame, non modificato durante l'esame in sede referente al Senato, novella l'art. 2-bis, comma 1, del D.L. 171/2008 (convertito dalla legge 205/2008) al fine di consentire, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, di considerare la pollina (cioè le deiezioni di volatili da cortile) - qualora destinata alla combustione nel medesimo ciclo produttivo - come sottoprodotto (e quindi non come rifiuto) soggetto alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006. La finalità della norma, enunciata dalla norma stessa, è quella di limitare - in applicazione della direttiva 91/676/CEE - l'inquinamento da nitrati delle acque derivante dalla produzione di deiezioni e lettiere avicole.

Articolo 19

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117)

L'articolo in esame, **introdotto nel corso dell'esame in sede referente in Senato**, modifica il decreto legislativo n. 117 del 2008, emanato, come previsto dalla Legge n. 13 del 2007 (Legge Comunitaria 2006), in attuazione della direttiva 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti nelle industrie estrattive, rifiuti cioè derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.

Il **comma 1**, sostituendo la lettera c) dell'art. 3 del citato decreto legislativo, integra la definizione di "rifiuto inerte". Stabilisce, infatti, oltre ai requisiti già previsti, che i rifiuti di estrazione siano considerati inerti quando:

- soddisfino i criteri previsti nell'Allegato IV al decreto legislativo, Allegato la cui introduzione è prevista dal successivo comma 2 dell'articolo in esame;
- rientrino nelle tipologie di una lista da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il **comma 2**, che, come accennato, aggiunge al decreto legislativo n. 117 del 2008 l'Allegato IV, individua le seguenti caratteristiche dei rifiuti di estrazione inerti:

- a) non subiscono variazioni che potrebbero portare danni per l'ambiente o la salute umana;
- b) hanno un contenuto di solfuro stabilito al di sotto di una determinata soglia;
- c) non sono infiammabili;
- d) contengono quantità di talune sostanze (cadmio, cobalto, cromio, rame, mercurio, molibdeno, nickel, piombo, vanadio e zinco) entro i limiti previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale) o entro i livelli di fondo naturali dell'area;
- e) risultano sostanzialmente privi di prodotti utilizzati per l'estrazione che siano dannosi per l'ambiente o la salute umana.

Ai fini dell'attribuzione ai rifiuti di estrazione della caratteristica di rifiuti inerti, mentre si attribuisce validità alle procedure già svolte, si prevede che la valutazione debba svolgersi mediante la presentazione di un piano di gestione - a cura del c.d. operatore - che deve contenere, tra l'altro, la caratterizzazione dei rifiuti stessi.

Articolo 20

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

L'articolo in esame, introdotto **nel corso dell'esame in sede referente in Senato**, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, c.d. Codice ambientale, riguardo alla materia dei rifiuti, innovando la definizione di "sottoprodotto" e introducendo una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti dallo svolgimento di attività agricole; impone il rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente ai fini del riutilizzo dei residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti non naturali; demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente la definizione dei criteri in base ai quali sostanze ed oggetti possano essere classificati "sottoprodotti" (**comma 5**).

Il **comma 1**, più in particolare, sostituendo la lettera p) dell'art. 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, mira ad adeguare la normativa italiana all'art. 5 della direttiva 2008/98/CE, che sottrae al regime dei rifiuti quei prodotti i quali, pur non costituendo "lo scopo primario delle produzione", ne formano parte integrante e possono essere ulteriormente e legalmente utilizzati senza trattamento ulteriore o con un trattamento che rientra nella "normale pratica industriale".

Il nuovo testo, pertanto, che ribadisce alcuni requisiti già stabiliti nel nostro ordinamento, richiede per la definizione di "sottoprodotto":

- che il prodotto sarà riutilizzato;
- che possa essere riutilizzato senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- che il prodotto sia parte integrante di un processo di produzione, che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali;

- che l'ulteriore utilizzo sia legale.

Si dispone poi direttamente che costituiscano sottoprodotto i residui della lavorazioni agricole, purché rispettino le condizioni di tracciabilità da definire in un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il **comma 2**, integrando il testo dell'art. 185, comma 2, del codice ambientale, decreto legislativo, consente che siano considerati sottoprodotto anche gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato e i materiali provenienti da attività agricole anche al di fuori del luogo di produzione.

Il **comma 3**, modificando il testo dell'Allegato alla parte V del codice ambientale, nella parte in cui vengono disciplinate le caratteristiche delle biomasse combustibili e le condizioni per il loro utilizzo, include tra le tipologie di materiali anche i residui di potatura dei vigneti.

Articolo 14 (vecchio testo - soppresso)

(Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

L'originario articolo 14, del testo approvato dalla Camera, **soppresso nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, prevedeva l'obbligo, in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di comunicare al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - da espletarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presenta legge con le modalità previste dall'art. 3 del D.M. 185/2007 - dei dati relativi alle quantità ed alle categorie di AEE immesse sul mercato negli anni 2007-2008 (comma 1). Lo stesso comma disponeva che i produttori fossero tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo all'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione. Il comma 2 introduceva per i sistemi collettivi di gestione dei RAEE obblighi di comunicazione analoghi a quelli previsti dal comma 1.

Per una disciplina degli oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche si veda l'**articolo 21** del presente disegno di legge.

Articolo 21

(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

L'articolo in esame, **inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, fissa nuovi termini e modalità per le comunicazioni alle quali sono tenuti i produttori di apparecchi di illuminazione (**commi 1 e 2**) e apporta modifiche al D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature

elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti (**comma 2**). (cfr., in materia, il soppresso art. 14 del testo approvato dalla Camera).

Al **comma 1** stabilisce al 28 febbraio 2010 il termine (termine attualmente fissato dal decreto ministeriale 12 maggio 2009 a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e ormai scaduto) entro il quale i produttori di apparecchi di illuminazione comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) il numero di apparecchi di illuminazione prodotti negli anni 2007 e 2008, suddivisi per la fascia di appartenenza secondo il parametro di peso. La disposizione, rispetto alla disciplina vigente non ripete la precisazione che si tratta di apparecchi immessi nel mercato nazionale.

Il medesimo comma prevede, inoltre, che le quote di mercato - in base alle quali viene determinato il contributo dovuto dai produttori di apparecchi di illuminazione per il finanziamento della gestione dei rifiuti da essi derivati - calcolate dal Comitato di vigilanza e controllo, vengano comunicate mediante pubblicazione in apposito sito elettronico.

Il **comma 3** fissa al 28 febbraio 2010 il termine entro il quale i produttori di apparecchi di illuminazione comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) i dati - in peso o in numero - come verrebbe consentito grazie alla modifica all'art.13, comma 6 del decreto legislativo n.151 del 2005, recata dal **comma 2, lettera e)** dell'articolo in commento - relativi al quantitativo di rifiuti raccolti o esportati negli anni 2006, 2007 e 2008.

In sostanza, poiché sulla base di quanto stabilito dall' 13, comma 5, del citato decreto legislativo n.151 del 2005 i produttori comunicano al Registro suddetto con cadenza annuale la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, i commi 1 e 2 sembrano prevedere una proroga dei termini relativi a taluni obblighi di comunicazione per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Il **comma 2** apporta modifiche al D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

In particolare, alla **lettera a)** precisa la necessità, nel trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), della loro messa in sicurezza;

alla **lettera b)**, nell'ambito delle disposizioni che definiscono gli obiettivi di recupero, si introduce la categoria delle lampade a scarica, in luogo di quella attualmente prevista: "sorgenti luminose fluorescenti";

la **lettera c)** modifica l'art. 11, riguardante il finanziamento delle operazioni di trasporto, trattamento, recupero e di smaltimento di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, precisando le modalità con le quali i produttori adempie all'obbligo e cioè: individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con soggetti responsabili della raccolta o attraverso la partecipazione ad un sistema collettivo di gestione di RAEE, in proporzione della propria quota di mercato;

la **lettera d)** contiene modifiche di *drafting* e coordinamento.

Articolo 22

(Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE)

L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame presso la 14^a Commissione del Senato, prevede che, a decorrere dall'anno 2010, il periodo dell'ora estiva (cd. ora legale) abbia inizio alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e termini alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre. Esso attua la direttiva 19 gennaio 2001, n. 2000/84/CE concernente le disposizioni relative all'ora legale.

Il **comma 2** prevede l'abrogazione del regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, recante la "Disciplina del servizio delle strade ferrate in tutto il Regno d'Italia secondo il tempo solare medio del meridiano situato a 15 gradi all'Est di Greenwich, che si denominerà tempo dell'Europa centrale", e della legge 24 dicembre 1966, n. 1144, che attualmente reca la disciplina dell'ora legale.

Articolo 15 (vecchio testo - soppresso)

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernenti l'inclusione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari)

L'articolo in esame, introdotto dalla Camera dei deputati e soppresso nel corso dell'esame in sede referente al Senato, apportava talune modifiche - in realtà già presenti nella normativa vigente - in materia di condizioni di esclusione dalle categorie di allergeni alimentari di cui alla sezione III dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992.

Articolo 23

(Attuazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, n. 178/2002 e n. 2065/2001)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è stato modificato nel comma 2 in sede referente al Senato. Nella nuova formulazione, estende ai seguenti regolamenti la disciplina dell'individuazione dell'autorità competente per l'attuazione:

- regolamento (CE) n. 1224/2009, del Consiglio, del 20 novembre 2009, e in particolare dagli articoli:
 - 5, comma 5 (che dispone che in ogni Stato membro vi debba essere un'unica autorità competente che coordina le attività di controllo di tutte le autorità di controllo nazionali);
 - 55 (Pesca ricreativa);
 - 103 (Sospensione e soppressione dell'aiuto finanziario della Comunità).
- regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008.

Si segnala che in base a questa modifica dovrebbe essere cambiata anche la rubrica dell'articolo in esame.

Tale autorità viene individuata in quella prevista dai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 2006 recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca nonché in materia di fiscalità d'impresa", introdotti dalla legge di conversione. In base ad essi è stata istituita una società consortile a responsabilità limitata, la "Consorzio Anagrafe Animali" (CoAnAn), che rappresenta l'ente strumentale di assistenza tecnica per la sicurezza alimentare e la tracciabilità degli alimenti. L'individuazione della suddetta autorità deve essere effettuata laddove sia già allocato il "Sistema integrato di gestione e controllo" - previsto dagli articoli 57 e 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo per la pesca - che contiene il "Fascicolo della pesca e dell'acquacoltura", di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee".

Si ricorda che nel mese di novembre 2009 è stato firmato un protocollo d'intesa fra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le Associazioni nazionali della pesca e dell'acquacoltura, finalizzato al decollo di un "Sistema integrato della pesca e dell'acquacoltura" (SIPA) il cui punto fondamentale è la costituzione del "Fascicolo della pesca e dell'acquacoltura" come base informativa di riepilogo di tutte le informazioni riguardanti l'impresa, le imbarcazioni e gli impianti oggi frammentate fra le varie Amministrazioni titolari, e come strumento di semplificazione di tutti gli adempimenti a carico degli operatori.

Il comma 3, introdotto durante l'esame al Senato in sede referente, prevede che dall'applicazione dell'articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)

L'articolo in titolo, interamente sostituito nel corso dell'esame in sede referente al Senato, delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria, di un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, in materia di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia.

Con la modifica introdotta si dispone una nuova delega, laddove il testo approvato dalla Camera aggiungeva un comma all'articolo 1 della legge 7 luglio

2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), prevedendo un termine di dodici mesi per l'attuazione della medesima direttiva. Nella sostanza le due norme sono uguali, esplicandosi l'effetto della modifica solo sui tempi del recepimento.

La direttiva 2007/61/CE del Consiglio del 26 settembre 2007, a seguito dell'approvazione del regolamento (CE) n. 1925/2006 concernente l'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, ha modificato la direttiva 2001/114/CE recante norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura dei tipi di latte destinati all'alimentazione, sopprimendone l'articolo 2 che consentiva agli Stati membri di autorizzare l'aggiunta di vitamine.

Si ricorda come la direttiva 2001/114 CE del Consiglio riguardi alcuni tipi di latte conservati parzialmente o totalmente disidratati destinati all'alimentazione. Essa definisce e classifica i seguenti prodotti:

- il latte parzialmente disidratato (zuccherato o meno);
- il latte totalmente disidratato (contenente differenti percentuali di materie grasse).

Per questi prodotti la direttiva enuncia anche una lista di denominazioni particolari utilizzate in alcuni Paesi, prevedendo altresì che l'etichettatura riporti, a fianco della denominazione di vendita, la percentuale di materie grasse e quella di estratto secco sgrassato derivante dal latte. L'etichettatura del latte totalmente disidratato deve inoltre riportare indicazioni per la diluizione o la ricostruzione del prodotto e spiegare chiaramente che esso non è destinato all'alimentazione dei minori di dodici mesi.

Il regolamento (CE) n. 1925/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 ha stilato un elenco armonizzato di vitamine, sostanze minerali e altre sostanze come fibre, acidi grassi essenziali, che possono essere aggiunte volontariamente dai fabbricanti di derrate alimentari, ma stabilendo al contempo che possano essere utilizzate soltanto le sostanze presenti nell'elenco. Le vitamine e i minerali contenuti negli integratori alimentari restano al di fuori del campo di applicazione del regolamento. Tuttavia gli Stati membri hanno la possibilità di autorizzare sul loro territorio talune sostanze non incluse, per un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Per ottenere la deroga, tuttavia, e nel rispetto dei limiti puntuali posti dal regolamento stesso, è necessario fra l'altro che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) non si sia pronunciata contro la sostanza in questione e che essa sia stata utilizzata negli alimenti al più tardi alla data di entrata in vigore del regolamento.

Quest'ultimo si applica senza pregiudizio delle disposizioni concernenti:

- alimenti destinati a una alimentazione particolare;
- nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari;
- alimenti OGM;
- additivi e aromi;
- pratiche e trattamenti enologici.

Vengono inoltre dettate disposizioni anche relativamente all'etichettatura dei prodotti: l'indicazione nutrizionale di vitamine, sostanze minerali e alcuni prodotti aggiunti agli alimenti è obbligatoria. Le informazioni che devono essere incluse nell'etichetta sono:

- quantità complessiva di vitamine e di minerali aggiunti;
- quantità di proteine, di glucidi, di zuccheri, di lipidi, d'acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio;
- valore energetico del prodotto;

- limiti massimi e minimi.

Tale regolamento è stato successivamente modificato in alcune sue parti dal regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si ricorda come la direttiva 2007/61/CE sia stata già oggetto di parziale recepimento. L'articolo 19 della legge comunitaria per il 2008, infatti (legge 7 luglio 2009, n. 88) ha già proceduto all'abrogazione dell' articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, a parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE.

L'articolo 2 della legge n. 49 del 2004, infatti, consentiva l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di lette conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana.

Si ricorda che il mancato recepimento della direttiva 2007/61/CE nei tempi previsti (31 agosto 2008), aveva determinato l'avvio il 30 settembre 2008 da parte della Commissione europea di una apposita procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (2008/0680), archiviata poi dal Collegio dei commissari europei lo scorso ottobre.

Articolo 25

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)

L'articolo in titolo, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato, dispone misure per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari relativi alla classificazione delle carcasse suine.

Si ricorda che il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (denominato anche regolamento unico OCM), in vigore il 23 novembre 2007, reca l'organizzazione comune dei mercati agricoli e detta disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli. In particolare esso istituisce un'organizzazione comune dei mercati per prodotti di diversi settori merceologici, dal riso allo zucchero, dall'olio d'oliva al tabacco, fino ai comparti delle carni bovine e suine. La tabella B dell'allegato V al testo regolamentare, cui rinvia l'articolo 42 dello stesso regolamento, reca le indicazioni comunitarie di classificazione delle carcasse di suino, disponendo che esse siano suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra, che ricevano una classificazione corrispondente e che siano identificate mediante marchiatura in conformità con le indicazioni tabellari.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 43, lettera *m*), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini ed alla comunicazione dei prezzi di mercato delle medesime. Il

Capo III , in particolare, disciplina il settore delle carni suine, dettando norme in materia di classificazione obbligatoria delle carcasse (art. 20), di pesatura, classificazione e bollatura (art. 21), di peso della carcassa (art. 22), di tenore di carne magra delle carcasse di suino (art. 23), di controlli da effettuarsi in loco (art. 24), di prezzo di mercato negli Stati membri e di prezzo medio comunitario (artt. 25 e 26) e dell'obbligo per gli Stati membri di comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione (art. 27).

L'articolo in titolo (comma 1) prevede che i titolari degli stabilimenti di macellazione di suini siano tenuti a classificare e identificare le carcasse e mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura, e che trasmettano (comma 3), dopo averle rilevate, le informazioni concernenti i relativi prezzi di mercato, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 maggio 2009.

Si ricorda come il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 maggio 2009 recante "Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine", stabilisca le modalità di applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini adulti e dei suini nonché le relative comunicazioni dei prezzi di mercato, come previsto dal regolamento (CE) n. 1249/2008. In particolare, l'articolo 12 stabilisce che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) 1249/2008, tutti gli stabilimenti classificano e identificano le carcasse suine secondo la tabella comunitaria di cui al già richiamato all'allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007. A sua volta l'articolo 13 prevede che una deroga sia possibile per quegli stabilimenti che macellino, in media annuale, meno di 200 suini alla settimana, mentre esenta del tutto quelli che facciano nascere i suini, li allevino, li macellino e li selezionino nell'ambito della stessa impresa. Gli articoli 16 e 17 dispongono in ordine all'obbligo, per i responsabili degli stabilimenti, di della rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine classificate a termini della tabella comunitaria e di comunicazione al Ministero delle relative informative.

Il comma 2 dell'articolo in titolo, a sua volta, stabilisce che l'attività di classificazione venga svolta da personale tecnico autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2004.

Il decreto ministeriale sopra richiamato, recante "abilitazione dei classificatori di carcasse suine", dispone che di tecnici vengano abilitati dal Ministero delle politiche agricole e forestali dopo aver seguito uno specifico corso di formazione ed aver superato appositi esami di abilitazione tenuti da una commissione composta da un rappresentante del Ministero, uno delle regioni e da un tecnico esperto in materia.

I successivi commi dell'articolo in titolo dispongono in ordine alle misure sanzionatorie per titolari di stabilimenti e tecnici che non ottemperino alle misure di classificazione, di indagine e di comunicazione sopra richiamate.

Il controllo di cui al comma 9 richiama nuovamente il disposto del decreto ministeriale 8 maggio 2009.

Si ricorda che l'articolo 18 del decreto ministeriale sopra richiamato dispone, a tal proposito, che i controlli per l'accertamento della corretta applicazione delle operazioni di classificazione e di rilevazione dei prezzi delle carcasse suine siano svolti dal Ministero e dalle regioni e province autonome, senza preavviso, almeno due volte per trimestre in tutti i macelli che abbattono in media annuale un numero pari o superiore a 200 suini alla settimana o una volta all'anno per gli stabilimenti operanti in deroga.

Articolo 26

(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

L'articolo in esame, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato, contiene la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo.

I decreti legislativi attuativi della delega devono essere adottati entro diciotto mesi, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

I principi e criteri direttivi fissati per l'esercizio della delega sono i seguenti:

- favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo delle imprese di pesca e acquacoltura ricorrendo anche alla loro concentrazione, in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza; - semplificare la normativa; - favorire lo sviluppo delle risorse privilegiando iniziative imprenditoriali locali, sostenendo la multifunzionalità delle aziende di pesca allo scopo di creare fonti alternative di reddito; - armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio; - individuare misure tecniche di conservazione delle specie ittiche che garantiscono lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare; - prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; - assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

Nel rispetto delle procedure fissate dalla legge possono essere prese misure correttive ed integrative dei previsti decreti legislativi entro due anni dalla loro emanazione.

L'adozione di un testo unico per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura risponde alla necessità di dare corretta e completa attuazione ai

criteri e agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio (relativo al Fondo europeo per la pesca) nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Articolo 27

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)

L'**articolo in esame** si compone di due commi, riguardanti – rispettivamente – le risorse attribuite all'AGEA e le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

Il **comma 1** novella l'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 252 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81). Tale disposizione ha stabilito la confluenza su un unico conto corrente, presso la Tesoreria centrale dello Stato, di tutte le risorse assegnate all'AGEA e destinate alla realizzazione degli interventi disposti dalle autorità nazionali per i comparti agricoli e agroalimentari. Tali risorse devono essere trasferite su apposito capitolo, istituito all'entrata nel bilancio dell'agenzia, di cui la norma in esame modifica la denominazione in relazione all'ampliamento del novero delle risorse che ivi affluiscono.

Il **comma 2** novella l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva), al fine di elevare da 3.999,96 a 5.000 euro il tetto entro il quale l'indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punita esclusivamente con una sanzione amministrativa (l'indebita percezione di somme superiori al tetto comporta la reclusione da sei mesi a tre anni).

Articolo 28

(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)

Il presente articolo, **introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, è volto a dettare disposizioni per l'applicazione di regolamenti comunitari sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, in particolare per

quanto riguarda la commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile.

L'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame in applicazione delle norme comunitarie rende obsoleta la legge n. 356 del 1966 sulle produzioni avicole, che pertanto viene abrogata.

Gli stabilimenti che producono uova da cova e pulcini debbono ottenere l'autorizzazione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ne tiene un registro. I titolari degli stabilimenti sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente e dettagliatamente al Ministero ogni variazione relativa alla produzione o alla forma giuridica dello stabilimento. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di produzione di uova e pulcini è condizionata dall'osservanza di alcune regole e può essere sospesa per inadempimenti da parte del titolare dello stabilimento circa la comunicazione dei dati sull'attività o sul numero di volatili posseduti.

A pena di sanzioni amministrative pecuniarie i titolari degli stabilimenti di uova da cova e pulcini sono tenuti - oltre che a ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento della loro attività e a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i dati richiesti - a stampigliare le uova secondo la normativa vigente in modo chiaro e leggibile, a non mettere in vendita per il consumo umano uova da cova incubate, a rispettare le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto e all'etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini, a tenere accuratamente i documenti di spedizione e di accompagnamento di partite di uova, a registrare una serie di dati relativi alle uova messe in incubazione, schiuse, ritirate, e a quelle vendute nonché ai loro acquirenti.

Le violazioni più gravi possono portare non solo alla sospensione dell'autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ma anche alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Articolo 29

(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

Il **presente articolo** modifica l'articolo 15 della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), il quale conferisce una delega al Governo per l'adeguamento delle disposizioni nazionali alla riforma della OCM vitivinicola, nonché gli articoli 4 e 5 della legge n. 77 del 2006, che ha recato disposizioni speciali per la tutela e fruizione dei siti nazionali posti sotto la protezione Unesco, allo scopo di rafforzare la tutela delle produzioni vinicole di pregio che si fregiano di una DOC o IGP.

La novella recata dal **comma 1** integra il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 15 prevedendo che, nell'esercizio della delega, le norme volte alla valorizzazione e diffusione delle produzioni enologiche di pregio dovranno estendersi alle produzioni ricadenti nei siti UNESCO di cui all'articolo 4 della legge n. 77 del 2006. A tal fine il **comma 2, lettera a)**

modifica l'articolo 4 della legge n. 77 che individua gli interventi, con le relative risorse, da realizzare nei siti italiani UNESCO, includendovi le misure di valorizzazione del patrimonio enologico e del complessivo patrimonio enogastronomico e agro-silvo-pastorale nazionale; la **lettera b)** del medesimo comma modifica l'articolo 5 della stessa legge n. 77, attribuendo la designazione di tre dei componenti della “Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti Unesco e per i sistemi turistici locali” non più alla esclusiva competenza del Ministro dell’ambiente ma a quella congiunta dei Ministri dell’ambiente e delle politiche agricole.

Articolo 30

(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007)

L'articolo in esame, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato, apporta modifiche meramente formali al decreto legislativo n. 306 del 2002 affinché questo operi corretti riferimenti alla vigente normativa comunitaria nel settore del mercato ortofrutticolo e, più precisamente, ai seguenti regolamenti (CE):

- regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM) e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 il cui articolo 3 ha provveduto ad abrogare il Regolamento (CE) n. 2200/1996;
- regolamento (CE) n. 1580/2007 che ha sostituito, abrogandolo, il regolamento (CE) n. 1148/2001.

Articolo 31

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato, delega il Governo ad adottare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria misure idonee ad evitare la commercializzazione di sostanze pericolose per i vegetali e per i prodotti vegetali. Il testo dell'articolo si riferisce in particolare alle fasi dell'importazione e dello stoccaggio, prevedendo anche obblighi di etichettatura tali da consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione. La delega indica altresì la via attraverso la quale il Governo - previo parere parlamentare - dovrà intervenire, individuandola nell'opportuna integrazione e correzione delle disposizioni recate dal vigente decreto legislativo n. 214 del 2005.

Articolo 32

(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)

Il **comma 1** dell'articolo in esame sostituisce il comma 2 dell'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125, aggiunto dalla legge comunitaria 2008, il quale disciplina la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche, disponendo che la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). La trasgressione di tale norma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Inoltre, qualora il fatto sia commesso, nello stesso intervallo temporale, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. E' prevista anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate per le suddette violazioni.

La modifica che si intende apportare inserisce delle eccezioni alla norma, prevedendo che la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria non venga irrogata nel caso in cui la vendita e la somministrazione di alcolici siano effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.

Articolo 33

(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002)

Il presente articolo modifica l'articolo 17 della legge comunitaria 2008, che reca le disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose), e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002 (sulla commercializzazione dell'olio di oliva). Il comma 6 del citato articolo 17 ha delegato il Governo ad adottare (entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria 2008, quindi entro il 29 gennaio 2010) le disposizioni sanzionatorie amministrative per la violazione delle norme sull'etichettatura degli oli di oliva introdotte dall'articolo medesimo e dalle modifiche apportate al regolamento (CE) 1019/2002. L'articolo 33 in esame dispone, novellando, che tale delega debba essere esercitata sulla base dei principi e criteri generali stabiliti dalla legge stessa.

Articolo 34

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli)

L'articolo reca disposizioni per l'attuazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli. Al **comma 1** stabilisce i principi e i criteri direttivi, enunciati nelle lettere *a)-d)* del presente comma, oltre a quelli enunciati dall'articolo 2 del presente provvedimento (tale direttiva è contenuta, infatti, nell'allegato B della presente legge), da seguire per la predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

La lettera *a)* stabilisce che le disposizioni del decreto di attuazione siano coordinate con quanto previsto dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante attuazione della direttiva 88/738/CEE (la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli sostituita dalla direttiva n. 48 in epigrafe).

La lettera *b)* stabilisce che in sede di attuazione si preveda che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza, nonché della collaborazione della Guardia di finanza.

La lettera *c)* prevede l'adozione di un regolamento per stabilire le disposizioni di coordinamento tra le funzioni assegnate al Ministero dello sviluppo economico e quelle assegnate a varie autorità preposte alla vigilanza in materia di sicurezza dei giocattoli. Il regolamento è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico.

La lettera *d)* stabilisce che il decreto di attuazione della delega debba prevedere le fattispecie di divieto di immissione sul mercato, di richiamo e di ritiro del prodotto, qualora il giocattolo sia privo di documentazione tecnica idonea, o manchi di marcatura CE; dovrà inoltre essere dettata la disciplina relativa alle modalità della notifica e del ricorso.

Il **comma 2** dell'articolo in commento stabilisce che all'attuazione della delega si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 35

(Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri)

L'articolo 35, inserito dalla 14^a Commissione del Senato, in sede referente, modifica il decreto legislativo 286/2005, che regola l'attività di autotrasportatore. Il Capo II del predetto decreto contiene le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di

passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 62/2005 (legge comunitaria 2004).

Il **comma 1, lettera a)**, dell'articolo qui riassunto inserisce una nuova lettera b-*bis*) al comma 1 dell'articolo 18, relativo alla qualificazione iniziale degli autotrasportatori, prevedendo il requisito dei 21 anni di età per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato previsto dall'articolo 19, comma 2-*bis*.

Il **comma 1, lettera d)**, coordina conseguentemente il citato comma 2-*bis* dell'articolo 19.

La disposizione in commento è identica a quella contenuta nell'articolo 37, comma 1, lettere c) e d) dell'Atto Senato 1720 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", approvato dalla Camera dei deputati ed in corso di esame, in sede referente, presso l'8^a Commissione permanente "Lavori pubblici, comunicazioni".

Articolo 36

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali)

L'articolo 36, inserito dalla 14^a Commissione, in sede referente, delega il Governo all'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, che stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali, cioè gli oneri dovuti dagli utenti per finanziare il costo sostenuto dagli aeroporti per le infrastrutture ed i servizi connessi all'esercizio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci.

La delega non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sarà esercitata entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge; l'articolo 13 della direttiva fissa il termine di recepimento al 15 marzo 2011.

Tra i principi e criteri direttivi dettati al legislatore delegato, si segnala: la distinzione tra aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri e quelli con un volume di traffico passeggeri inferiore; l'esclusione dalla delega di alcuni diritti (servizi di navigazione aerea di rotta e terminale; servizi di assistenza a terra; assistenza alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta). L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è designato quale Autorità nazionale di vigilanza (con compiti di regolazione economica) con il vincolo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili; tuttavia il legislatore delegato istituirà un meccanismo di finanziamento dell'Autorità nazionale di vigilanza attraverso l'imposizione di diritti a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a garantire i costi diretti ed indiretti connessi alla costituzione o al potenziamento di un'apposita struttura.

Articolo 37

(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)

L'articolo, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, contiene disposizioni di recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE in tema di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea ed ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea.

Il **comma 1**, tra l'altro, con la tecnica della novella, ammette alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea, secondo quanto disposto, il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi. Il **comma 2** modifica le condizioni che devono rispettare i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati per poter stipulare convenzioni con le regioni per la lavorazione del plasma raccolto in Italia, condizioni da rivedere dopo tre anni alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione della norma.

Articolo 38

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

L'articolo in esame, **introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, rivede la legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, c.d. legge sulla caccia, al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CE del Consiglio. L'articolo ripropone sostanzialmente il testo dell'art. 16 dell'A.C. 2320 (Legge Comunitaria 2008), successivamente soppresso. In quel caso la relazione evidenziò, tra l'altro, la finalità anche di superare le censure formulate dalla Commissione europea nel parere motivato adottato il 28 giugno 2006 nell'ambito della procedura d'infrazione 2006/2131.

Con il **comma 1, lettera a)**, si aggiunge dopo il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 157 del 1992 un ulteriore comma, ove si prevede, parafrasando in parte l'articolo 2 della direttiva 79/409/CE, che lo Stato, le Regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si adoperino per assicurare un livello della popolazione della fauna selvatica corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto degli aspetti economici e ricreativi; le iniziative in materia dovranno peraltro seguire i dettami della Guida alla disciplina della caccia, nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli, pubblicata dalla Commissione nel febbraio 2008, che assume la veste di documento di orientamento per un prelievo praticato in forma sostenibile.

Con la **lettera b)** viene inserito, dopo il comma 7 dell'art. 1 della citata legge sulla caccia, un comma aggiuntivo ove si prevede che il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmetta alla Commissione europea tutte le informazioni utili per le ricerche riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della legge.

La **lettera c)** e la **lettera d)** modificano l'art. 18 della legge sulla caccia che individua le specie cacciabili per periodi di attività venatoria, sostituendo il primo ed il terzo periodo del comma 2. Il testo proposto continua a consentire alle regioni di modificare il calendario stabilito dal primo comma (in dipendenza delle diverse realtà territoriali), eliminando tuttavia il vincolo (attuale terzo periodo del comma 2 dell'art. 18) in base al quale i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La nuova formulazione stabilisce invece che i diversi termini per l'esercizio della caccia debbano anche garantire la tutela delle diverse specie durante il periodo della nidificazione o durante le fasi della riproduzione e della dipendenza, ovvero, per quanto concerne le specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione, e debbono in ogni caso garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE.

La **lettera d)** modifica il comma 3 dell'articolo 20 della legge sulla caccia, richiedendo che l'introduzione dall'estero della fauna selvatica, che, si ricorda, è consentita a scopo di miglioramento genetico, possa avvenire dietro autorizzazione, nel rispetto non solo delle convenzioni internazionali, ma anche – secondo la modifica introdotta – previa consultazione della Commissione europea.

Le **lettere f)** e **g)** modificano l'art. 21, comma 1, della legge sulla caccia, inserendo espressamente il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova ed il divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli protette, fatte salve le deroghe previste dalla stessa legge sulla caccia, nonché il divieto di trasporto per la vendita, con ciò recependo quanto stabilito dagli artt. 5 e 6, paragrafo 1, della direttiva uccelli.

Articolo 39

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)

L'articolo in esame, **introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, sostituisce il comma 15 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 (concernente i veicoli fuori uso), che attualmente prevede due diverse modalità di consegna - da parte delle imprese di autoriparazione - dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli:

- direttamente ad un centro di raccolta organizzato dai produttori dei veicoli, qualora le stesse imprese siano iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- avvalendosi, negli altri casi, di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, ad eccezione di quelle imprese per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.

Il nuovo testo del comma 15 introduce sostanzialmente una terza modalità di consegna e cioè ad impianti autorizzati allo stoccaggio che non trattano veicoli fuori uso e più in particolare che svolgono un'attività di deposito preliminare prima di un'attività di smaltimento (*con "015" si vuole forse indicare la sigla D15, contenuta nell'Allegato B alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006*) o attività di messa in riserva di rifiuti per sotoporli ad un'operazione di recupero ("R13" di cui all'Allegato C alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Articolo 40

(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)

L'articolo 40, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, apporta numerose modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, modificandone l'ambito di applicazione (con particolare riferimento ai dati statistici) (**lettere a), c), d) e g)**); prevedendo che titolare del dato sia non solo la pubblica amministrazione che ha originariamente formato il dato stesso ma anche quella che ne ha la disponibilità (**lettera b)**); imponendo al titolare del dato che rigetti una richiesta di riutilizzo di comunicare al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione (**lettera e)**); permettendo che i documenti siano messi a disposizione nella forma in cui essi sono disponibili e non necessariamente nella forma in cui sono stati prodotti (**lettera f)**); prevedendo che, in caso di riutilizzo commerciale, le tariffe per il riutilizzo comprendano un utile che sia congruo (**lettera g)**).

Articolo 41

(Delega per la modifica del T.U. sugli stupefacenti in tema di precursori di droga)

L'articolo, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, contiene disposizioni di delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme del testo unico sugli stupefacenti.

Tra i principi e criteri direttivi individuati nel testo, risultano, tra gli altri, l'utilizzo delle locuzioni "precursori di droghe" o "sostanze classificate"; la distinzione tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative

alle sostanze stupefacenti e psicotrope; le modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze; la regolamentazione del registro degli operatori, delle transazioni di precursori di droghe, della rendicontazione annuale, delle attività di vigilanza e di ispezione. La disposizione contiene, inoltre, principi e criteri direttivi per le relative sanzioni.

Articolo 42

(Prolungamento di termini in materia di immissione sul mercato dei biocidi)

L'articolo, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, contiene disposizioni di attuazione della direttiva 2009/107/CE, in tema all'immissione sul mercato dei biocidi. In particolare, la norma estende da dieci a quattordici anni il periodo per il quale il Ministero della sanità non può utilizzare, a beneficio di altri richiedenti, talune informazioni presentate ai fini di autorizzazione e registrazione, nonché il periodo in cui il Ministero della sanità, a decorrere dal 14 maggio 2000, può applicare, per taluni aspetti, la normativa in materia di immissione di biocidi sul mercato recata dal d.P.R 392/1998.

Articolo 43

(Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale)

L'articolo 43, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, attribuisce al Ministro per le politiche europee il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali sull'applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (**comma 1**). Ai sensi del **comma 2**, le modalità attuative del comma 1 saranno stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 44

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

L'articolo 44, inserito dalla 14^a Commissione del Senato, in sede referente, modifica l'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che disciplina i requisiti di cui devono essere in possesso i partecipanti alle procedure di affidamento.

Articolo 38, comma 1, lettera c): viene riformulata la casistica circa l'evitabilità dell'esclusione dalle procedure di affidamento, sostituendo il

riferimento all'articolo 178 del codice penale, che disciplina la riabilitazione, e quello all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, sull'estinzione del reato, con una formulazione che comprende anche questi casi, ma prevede pure il caso in cui il reato sia stato depenalizzato, nonché il caso della revoca della condanna; inoltre, il nuovo comma 2 dell'articolo 38 prevede che il candidato o concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione: le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione; l'estinzione del reato dopo la condanna; la revoca della condanna.

Articolo 38, comma 1, lettera e): l'esclusione prevista per chi ha commesso violazioni gravi alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, dovrà essere "definitivamente" accertata, in luogo di "debitamente" previsto dal testo vigente; inoltre, il nuovo testo del comma 2 dell'articolo 38 prevede che sono gravi e, quindi, punibili, le violazioni ostante al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 38, comma 1, lettera g): si verte in tema di esclusione per chi ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti: il disegno di legge prevede che le predette violazioni debbano essere "gravi".

Articolo 38, comma 1, lettera h): viene precisato il caso dell'esclusione per aver reso false dichiarazioni; nel testo vigente vi è un riferimento ai dati in possesso dell'Osservatorio sui lavori pubblici, mentre il nuovo testo prescrive che debba risultare l'iscrizione del soggetto nel casellario informatico tenuto dal medesimo Osservatorio.

È soppressa la causa di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-bis) relativa ai soggetti sospesi o decaduti dall'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. La disposizione soppressa, peraltro, sembra essere ricompresa nel nuovo comma 1-ter) dell'articolo 38 che esclude, per il periodo di un anno, dalla procedura di gara, i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni richieste, se prescritte a pena di esclusione.

L'articolo 38, comma 2, relativo alle modalità di attestazione del possesso dei requisiti, viene sostituito integralmente; una novità del nuovo testo, a parte quelle già sopra segnalate, è la prescrizione ai soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del codice (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) di dover dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Un'altra modifica interviene sull'esclusione dalle gare delle offerte provenienti da concorrenti legati tra loro da rapporti di controllo come definiti dall'articolo 2359 del codice civile; su tale materia è recentemente intervenuto il decreto-legge 135/2009 cd. "obblighi comunitari" (articolo 3) in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 2009, causa C-538/07. Ai fini della dimostrazione di non trovarsi in una situazione di controllo con altri partecipanti alla gara, il nuovo testo prevede che si debba dichiarare anche di non essere a conoscenza della partecipazione di altri

soggetti che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

Articolo 45

(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero)

L'articolo, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, contiene disposizioni, dettate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, che individuano nel Ministero della salute l'autorità competente per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani e disciplinano i relativi oneri a carico degli operatori.

Articolo 46

(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189,in applicazione del regolamento (CE) n.1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)

L'articolo in esame, **aggiunto dalla 14^a Commissione del Senato**, modifica l'articolo 2 della legge n. 189 del 2004, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, al fine di inserire disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca.

Il **comma 1, con lettera a)** adegua la rubrica al nuovo contenuto; con **lettera b)** aggiunge un comma 2-bis all'articolo 2 della citata legge n. 189 del 2004, secondo il quale è punito con l'arresto o con l'ammenda chiunque produca, commercializzi, esporti o introduca nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato da foca, in violazione dell'art. 3 del regolamento (CE) n.1007/2009. Tale ultimo articolo consente l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca esclusivamente quando provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene per motivi di sussistenza; ne consente l'importazione solo occasionale e per l'uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari; ne ammette l'immissione sul mercato “unicamente su basi non lucrative” qualora provengano “da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine”;

con **lettera c)**, modificando il comma 3 del medesimo articolo, fa conseguire anche al patteggiamento della pena la confisca e la distruzione del materiale sequestrato;

la **lettera d)** aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'articolo 2 della citata legge n. 189 del 2004. Con il primo si fa discendere dalla condanna o dal patteggiamento per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza e, in caso di reiterazione, il ritiro della stessa; con il secondo si prevede la trasmissione degli atti alle autorità amministrative competenti.

Articolo 47

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)

L'articolo in esame, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato, delega il Governo ad adottare - nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - un decreto legislativo per l'attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito.

In sintesi, l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 - che stabilisce le condizioni per l'emissione dei *rating* e fissa disposizioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività delle agenzie di *rating* del credito per promuoverne l'indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse - ha previsto che entro il 7 giugno 2010 ciascuno Stato membro designi un'autorità competente ai fini dello stesso regolamento: detta autorità viene individuata dalla norma in esame nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Alla CONSOB, che dovrà svolgere le attività previste dall'articolo in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente (dal momento che dalla disposizione non dovranno derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica), vengono altresì attribuiti i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dell'articolo 36 del regolamento - relativo alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste - la norma in esame stabilisce che si provveda attraverso idonea estensione delle disposizioni di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), concernenti le sanzioni amministrative in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione.

Articolo 48

(Delega in tema di sanzioni e provvedimenti contro il “lavoro nero”)

L'articolo, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, contiene disposizioni di delega al Governo per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE, in materia di sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare.

Tra i principi e criteri direttivi individuati nel testo, risultano, tra gli altri: l'utilizzo di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, per assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero; meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione - da parte del lavoratore - del pagamento di ogni retribuzione arretrata, delle imposte e dei contributi (mora e sanzioni inclusi); l'introduzione di strumenti dissuasivi contro il “caporalato”; l'introduzione di meccanismi per facilitare la denuncia dello sfruttamento lavorativo, anche attraverso la concessione un permesso di soggiorno temporaneo, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione; la non applicazione delle sanzioni a

carico di quei datori di lavoro che si autodenunciano e siano disposti a regolarizzare i lavoratori; la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche a quello nazionale, ove più favorevoli.

Articolo 49

(Attuazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, n. 178/2002 e n. 065/2001)

L'articolo 49, modificato dalla 14^a Commissione del Senato, delega il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla piena attuazione nell'ordinamento nazionale di quattro decisioni quadro in materia penale.

Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, il testo approvato in sede referente dal Senato aggiunge una decisione quadro e ne sopprime un'altra.

La decisione quadro aggiunta è la 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (**lettera a**)).

La decisione soppressa è la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (**lettera d**) **del testo approvato alla Camera**).

La soppressione della menzione della decisione quadro 2008/841 si è resa necessaria perché altro articolo del presente disegno di legge (l'attuale art. 51, al comma 1, lettera a)) recava una delega sul medesimo oggetto.

Si segnala peraltro che anche la legge comunitaria 2008 recava una delega sullo stesso oggetto.

L'attuale **lettera b**) recava la delega per l'attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

La **lettera c**) è relativa alla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, il termine per la cui attuazione è scaduto il 5 dicembre 2004.

La **lettera d**) recava la delega per l'attuazione della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti; il termine di recepimento è scaduto il 12 maggio 2006.

Il **comma 2** individua i soggetti proponenti i decreti legislativi nonché i ministeri deputati ad esprimere il concerto.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono delineati nel **comma 3**, che oltre a richiamare l'articolo 50 (che detta specifici principi per

l'attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI) e l'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *d*) (principi di economicità richiamati anche alla lettera *b*) del comma in esame), nonché il rispetto delle disposizioni delle decisioni quadro, prevede:

- a) l'introduzione delle fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato tra i reati di cui alla sezione III del capo I (che riguarda la responsabilità amministrativa da reato) del sopra richiamato decreto legislativo n. 231 del 2001; la disposizione prescrive inoltre la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive;
- b) l'attribuzione ad organi di autorità amministrative esistenti, del compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro.

Il procedimento di adozione dei decreti legislativi è sostanzialmente analogo a quello previsto dall'articolo 1 per l'attuazione delle direttive

I **commi 4, 5 e 7** disciplinano l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione (da rendere entro sessanta giorni, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza di parere); l'obbligo di relazione tecnica per gli schemi di decreti legislativi che comportino conseguenze finanziarie, e su questi ultimi anche il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari; la ritrasmissione del testo alle Camere qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari resi dalle commissioni competenti o alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti per i profili finanziari con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il **comma 6** contiene, infine, la delega al Governo - da esercitare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei singoli decreti legislativi - per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative della normativa delegata di attuazione.

Il **comma 7** dispone in via generale circa la ritrasmissione del testo alle Camere nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri precedentemente resi.

Articolo 50

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro
2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro
le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti)*

L'**articolo 50**, non modificato durante l'esame in sede referente al Senato, concerne la delega al Governo ad attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 maggio 2001, in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Tale delega è conferita dall'art. 49 del presente disegno di legge.

L'articolo precisa che il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà introdurre due nuove fattispecie penalmente rilevanti.

A tal fine, si richiede che vengano rispettati sia i principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a), e), f) e g)*, e dall'articolo 49, comma 3, del progetto di legge in esame, sia le disposizioni previste dalla citata decisione-quadro, precisando ulteriormente l'obbligo di effettuare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia.

La decisione-quadro del Consiglio del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (2001/413/GAI), persegue l'obiettivo di uniformare le legislazioni degli Stati membri, affinché le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti siano considerati illeciti penali passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive sia nei confronti delle persone fisiche, sia nei confronti delle persone giuridiche che commettono tali illeciti (*considerando 4 e 9 della decisione quadro*).

In tale ottica e come già rilevato *supra*, le disposizioni dell'articolo prevedono l'individuazione di due fattispecie criminose da inserire all'interno del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (cd. antiriciclaggio).

In particolare, si dispone l'introduzione di :

- una fattispecie che punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007. L'articolo 55, ultimo comma, del D. Lgs. n. 231 del 2007 punisce la condotta di utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

- una fattispecie che punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, con particolare riferimento (a seguito di una integrazione introdotta dalla Commissione e poi modificata in Aula) ai dati personali, oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

Articolo 51

(*Attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata*)

L'**articolo 25** apporta all'articolo 49 della legge comunitaria 2008 una serie di modificazioni testuali, volte a dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

Innanzitutto, **il comma 1, lettera a)**, aggiunge al comma 1 del suddetto articolo 49, dopo la lettera *c*), la lettera *c-bis*), che menziona la citata decisione quadro.

Nella legge comunitaria 2008 il capo IV si compone di 3 articoli e reca, al pari della legge comunitaria 2007, le disposizioni occorrenti per dare attuazione alle decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il cosiddetto «terzo pilastro» dell'Unione europea) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *c*), della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Il citato art. 49 conferisce la delega al Governo per dare attuazione:

a) alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

b) alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;

c) alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Si segnala che il termine per l'esercizio di questa delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della comunitaria 2008 e quindi, essendo la comunitaria 2008 entrata in vigore il 29 luglio 2009, scadrà il 29 luglio 2010.

Con l'integrazione proposta l'oggetto della suddetta delega viene quindi esteso all'attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

Occorre sottolineare tuttavia che un altro articolo della comunitaria 2008 (il 53) contiene già la delega al Governo per l'attuazione della suddetta decisione quadro, pur se apparentemente priva di termine espresso, indicando altresì principi e criteri direttivi. Appare problematica la coesistenza di più disposizioni di delega aventi il medesimo oggetto.

La lettera b) sostituisce il comma 3 del succitato art. 49 della comunitaria 2008, relativo alla procedura di adozione dei decreti legislativi, con una nuova formulazione. In sostanza, a seguito della novella, per due dei decreti legislativi previsti dall'art. 49 il Ministro della giustizia figurerebbe come copropONENTE e quello dell'interno dovrebbe solo prestare il concerto (comma 2); per altri due

(fra cui quello che qui ci interessa) i ruoli dei Dicasteri sarebbero invertiti (così il comma 3 come modificato).

Anche qui occorre segnalare che l'art. 53 della comunitaria 2008 indica già la procedura da seguire (coproposta dell'Interno e concerto della Giustizia) per l'adozione del decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio.

Infine **il comma 2** della disposizione in commento sostituisce l'articolo 53 della citata legge n. 88 del 2009 con una nuova formulazione, volta a coordinarlo con la nuova stesura proposta per l'art. 49.

Per le ragioni suesposte, appare opportuno un coordinamento dell'articolo 51 con quanto previsto dalla comunitaria 2008.

LE DIRETTIVE DELL'ALLEGATO A

DIRETTIVA 2008/72/CE (COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTINE DI ORTAGGI)

La direttiva n. 2008/72/CE per motivi di razionalità e chiarezza procede alla codificazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, che è stata modificata in modo sostanziale ed a più riprese.

La direttiva base 92/33/CEE ha definito i requisiti armonizzati a livello comunitario che consentono la commercializzazione di materiale di qualità e in buone condizioni fitosanitarie in modo da superare le barriere create dalle diverse legislazioni nazionali e consentire all'orticoltura di conseguire risultati soddisfacenti.

La direttiva 2008/72/CE di codifica, non modificando il quadro normativo preesistente, non prevede nuovi termini di recepimento e si limita pertanto a far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive che vengono abrogate con la codifica.

La direttiva base 92/33/CEE, per la quale valeva il termine del 31 dicembre 1992, è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il DPR 21 dicembre 1996, n. 698; la direttiva 2003/61/CE, che recava il termine del 10 ottobre 2003, è stata recepita il 13 dicembre 2004 con il d.lgs. n. 331; l'adeguamento infine alla direttiva 2006/124/CE, che doveva essere disposto entro il 1° luglio 2007, è stato effettuato con il D.M. 18 giugno 2007.

DIRETTIVA 2008/106/CE (REQUISITI MINIMI DI FORMAZIONE PER LA GENTE DI MARE)

La direttiva 2008/106/CE definisce i requisiti minimi di formazione della gente di mare, basati su norme approvate a livello internazionale, e il reciproco riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati dagli Stati membri, al fine di rafforzare la sicurezza dei mari e di promuovere la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'Unione europea.

La direttiva in esame costituisce la rifusione della direttiva 2001/25/CE e delle direttive successivamente intervenute in materia.

Si ricorda che la direttiva 2001/25/CE costituiva a sua volta la rifusione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE, recepite in Italia con il D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324. La direttiva 2001/25/CE è stata modificata dalle seguenti direttive:

- direttiva 2002/84/CE, recepita con il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 119;
- direttiva 2003/103/CE, recepita con il D.P.R. 2 maggio 2006, n. 246;
- direttiva 2005/23/CE, anch'essa recepita con il D.P.R. n. 246/2006;
- direttiva 2005/45/CE, recepita con il D.P.R. 31 marzo 2009, n. 55.

I nuovi elementi introdotti dalla direttiva 2008/106/CE in esame, rispetto alla normativa previgente, riguardano esclusivamente le procedure di comitato per l'esercizio delle competenze di esecuzione, conferite alla Commissione, di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

Il citato articolo rinvia all'articolo 5-*bis*¹ della decisione 1999/648/CE, che disciplina la procedura di regolamentazione con controllo, per l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto legislativo. Tale procedura consente ai due rami dell'autorità legislativa di effettuare un controllo preliminare all'adozione delle misure.

Termine di recepimento: come indicato nel “considerando n. 25”, il recepimento della direttiva 106/2008/CE da parte degli Stati membri non è necessario. L'articolo 32 fa salvi i termini di recepimento delle direttive sopra menzionate, che hanno novellato la direttiva 2001/25/CE e sono state già recepite in Italia.

¹ Introdotto dalla decisione 2006/512/CE.

DIRETTIVE 2008/119/CE E 2008/120/CE (NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI E DEI SUINI)

Le condizioni generali sulla protezione degli animali negli allevamenti sono disposte nella direttiva 98/58/CE che stabilisce le condizioni di stabulazione, i requisiti in materia di costruzione, isolamento, riscaldamento e ventilazione dei ricoveri, l'ispezione degli impianti e l'ispezione del bestiame che si debbono applicare in tutti gli allevamenti.

Requisiti d'allevamento più dettagliati per specie sono stati definiti per i vitelli con la direttiva 91/629/CEE e per i suini con la direttiva 91/630/CEE, entrambe abrogate a seguito dell'approvazione dei provvedimenti di codifica di cui alla direttiva 2008/119/CE ed alla direttiva 2008/120/CE.

I nuovi provvedimenti - diretti fondamentalmente a riordinare disposizioni oggetto di successive modifiche - non recano novità di rilievo.

La direttiva 2008/119/CE, *che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli*, entrata in vigore il 4 febbraio 2009, definisce le norme minime comuni per la protezione dei vitelli d'allevamento e da ingrasso allo scopo di garantire ai bovini di età inferiore a sei mesi condizioni di allevamento conformi alle esigenze della specie, che tende a raggrupparsi in mandrie.

Pertanto, le condizioni esposte in particolare all'articolo 3, integrato dall'allegato I, consentono la stabulazione dei capi in recinti individuali solo se il capo debba essere isolato per motivi sanitari, stabilendo i parametri minimi che il recinto deve soddisfare, oppure se sia mantenuto presso la madre per l'allattamento.

Le aziende con meno di sei vitelli sono esonerate dal rispetto delle norme.

La vigilanza è affidata ai singoli Stati membri che debbono assicurare che vengano svolte ispezioni su un campione statisticamente rappresentativo (artt. 4 e 7).

Il regime d'importazione è disciplinato dall'art. 8, il quale prevede che i capi introdotti nella Comunità debbano essere accompagnati da un certificato, rilasciato dall'autorità competente, che attesti che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente.

L'attuazione interna della precedente direttiva 91/629/CEE è stata disposta con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533², successivamente modificato con il D.lgs. n. 331/98 allo scopo di adeguare le norme alla novità introdotte dalla direttiva 97/2/CE.

Anche la direttiva 2008/120/CE, *che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini*, entrata in vigore il 10 marzo 2009, definisce modalità di allevamento dei capi che consentano il rispetto delle esigenze della specie in

² Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

termini di possibilità di movimento e di comportamento esplorativo, essendo il loro benessere pregiudicato da forti restrizioni di spazio. La direttiva reca indicazioni per l'allevamento e l'ingrasso della specie che tengono conto delle peculiarità di ogni fase della crescita, imponendo requisiti diversi per suinetti o lattonzoli, per le scrofette o per le scrofe gravide (art. 3 e allegato I).

Anche su tale comparto il potere di vigilanza spetta agli Stati membri (art. 4) e le ispezioni debbono essere svolte su un campione statisticamente rappresentativo (art. 8); alle importazioni si applica l'art. 9 che contiene norme analoghe a quelle sui vitelli.

La direttiva base 91/630/CEE è stata recepita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534³, modificato ed integrato dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53, di adeguamento alle nuove disposizioni recate dalle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE.

³ Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

DIRETTIVA 2008/124/CE (COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI DI TALUNE SPECIE DI PIANTE FORAGGERE, OLEAGINOSE E DA FIBRA ALLE SEMENTI UFFICIALMENTE CERTIFICATE “SEMENTI BASE” O “SEMENTI CERTIFICATE”)

La direttiva 2008/124/CE rifonde due provvedimenti comunitari che limitano la commercializzazione di talune sementi alle qualità certificate come “sementi di base” o “sementi certificate”.

La commercializzazione delle sementi di piante foraggere è stata disciplinata dalla direttiva 66/401/CEE, mentre le sementi di piante oleaginose e da fibra ha trovato la propria regolazione con la direttiva 2002/57/CE. In entrambi i casi era consentita accanto alla commercializzazione di sementi “di base” oppure di sementi “certificate” anche quella delle sementi “commerciali”.

Il divieto di commercializzare le menzionate sementi che non fossero certificate come sementi “di base” oppure “certificate” è stato introdotto con la direttiva 86/109/CEE; per numerose sementi con decorrenze diverse, mentre analogo divieto è stato introdotto con la direttiva 75/502/CEE per le sementi di fienarola dei prati.

Con la direttiva 2008/124/CE i due provvedimenti ultimi citati sono rifiuti e l’articolo 1 reca un unico elenco delle sementi per le quali è richiesta una certificazione, giustificata peraltro dalla capacità acquisita dall’area comunitaria di soddisfare la richiesta delle sementi appartenenti a tali categorie provviste di certificazione.

DIRETTIVA 2009/15/CE (DISPOSIZIONI E NORME COMUNI PER GLI ORGANISMI CHE EFFETTUANO LE ISPEZIONI E LE VISITE DI CONTROLLO DELLE NAVI E PER LE PERTINENTI ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI MARITTIME)

Con la direttiva 2009/15/CE, che deve essere recepita entro il 17 giugno 2011, si procede ad una rifusione delle norme concernenti gli organismi competenti ad effettuare ispezioni e visite di controllo sulle navi, finalizzate a verificare la conformità alle convenzioni per la sicurezza in mare e alla prevenzione dell'inquinamento marino. Tali norme, originariamente contenute nella direttiva 1994/57/CE (recepita in Italia con il decreto legislativo n. 314/1998), sono state successivamente più volte integrate e modificate. La direttiva in esame dispone quindi l'abrogazione della citata direttiva 1994/57/CE, e riproduce, con alcune limitate modifiche, i contenuti della disciplina previgente.

Alcune delle disposizioni sono state peraltro stralciate, e inserite nel Regolamento CE n. 391/2009. In particolare, sono state trasfuse nel testo regolamentare le norme procedurali che disciplinano il riconoscimento degli organismi preposti alle ispezioni ed ai controlli sulle navi.

I predetti organismi riconosciuti sono altresì competenti ad elaborare norme per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e l'ispezione delle navi, nonché al rilascio della certificazione attestante la conformità alle convenzioni internazionali.

La direttiva in esame prevede che le attività di verifica e controllo delle navi, e la relativa certificazione, siano ricondotte alla stretta vigilanza dei governi nazionali. A tal fine, oltre a stabilire che gli Stati membri assicurino che le navi battenti la propria bandiera siano costruite, equipaggiate e mantenute in efficienza secondo i criteri fissati da un organismo autorizzato, si prevede la possibilità che l'organismo di controllo abbia una rappresentanza locale nel territorio dello Stato membro per conto del quale svolge i propri compiti.

La direttiva reca inoltre una specifica regolamentazione per i casi di sinistri marittimi dei quali l'amministrazione nazionale competente sia stata giudicata responsabile, prevedendo il diritto a un indennizzo qualora sia provato che gli eventuali danni a persone o cose siano dovuti all'organismo di controllo.

DIRETTIVA 2009/41/CE (IMPIEGO CONFINATO DI MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI)

La direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, provvede alla rifusione delle disposizioni recate dalla direttiva 90/219/CE, come modificata dalla direttiva 98/81/CE.

La direttiva 2009/41/CE, che consta di 23 articoli e 7 Allegati, stabilisce misure comuni per l'impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati (MGM), al fine di limitare al massimo gli eventuali effetti nocivi che essi potrebbero esercitare sulla salute dell'uomo e sull'ambiente, con la dovuta attenzione alla prevenzione degli incidenti ed al controllo dei rifiuti.

Pertanto l'utilizzatore, ovvero la persona fisica o giuridica responsabile dell'impiego confinato di MGM, deve procedere ad una valutazione del rischio utilizzando determinati elementi e la procedura indicata nell'Allegato III, parti A e B. La valutazione dovrà tenere in particolare considerazione il problema dello smaltimento dei rifiuti e degli affluenti.

A tal fine le operazioni che comportano l'impiego confinato di MGM vengono ripartite in quattro classi di rischio.

L'utilizzatore deve applicare le misure di contenimento appropriate e le altre misure di protezione indicate nell'Allegato IV corrispondenti alla classe dell'impiego confinato, in modo da mantenere l'esposizione a MGM del luogo di lavoro e dell'ambiente al più basso livello, e garantire contemporaneamente un alto grado di sicurezza.

Nel caso di prima operazione di un impiego confinato, la direttiva prevede la presentazione alle autorità competenti – come designate dagli Stati membri - di una notifica recante le informazioni elencate nell'Allegato V, mentre nell'eventualità di operazioni ad alto rischio (classi 3 e 4) deve essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente.

Particolari misure vengono poi previste in caso di incidente, tra le quali si segnala l'obbligo di informazione da parte dell'utilizzatore all'autorità competente.

Gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione una relazione annuale sugli impieghi confinati delle classi 3 e 4, e ogni tre anni una relazione sintetica sull'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni recate dalla direttiva.

La direttiva 2009/41/CE, entrata in vigore il 10 giugno 2009, non reca alcun termine espresso ai fini del recepimento da parte degli Stati membri.

Si ricorda peraltro che la direttiva 90/219/CE era stata recepita dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, mentre il DM 1° marzo 1995 (G.U. n. 112, 16 maggio 1995) ha dato attuazione alla direttiva 94/51/CE della Commissione del 7 novembre 1994, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE, e il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, ha dato attuazione alla direttiva 98/81/CE che aveva modificato la citata direttiva 90/219/CE.

LE DIRETTIVE DELL'ALLEGATO B

DIRETTIVA 2005/47/CE DEL CONSIGLIO, DEL 18 LUGLIO 2005, SUI LAVORATORI MOBILI TRANSFRONTALIERI NEL SETTORE FERROVIARIO.

La direttiva 2005/47/CE, del 18 luglio 2005, è volta ad attuare l'accordo concluso il 27 gennaio 2004 tra le parti sociali europee del settore dei trasporti ferroviari transfrontalieri, ovvero la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF).

L'accordo in questione viene attuato tramite una direttiva in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La Commissione europea ha ritenuto, infatti, che gli obiettivi della tutela della salute e della sicurezza nel settore del mercato interno dei trasporti ferroviari possano essere perseguiti più efficacemente a livello comunitario.

La direttiva in esame intende assicurare condizioni di lavoro adeguate per i lavoratori dei servizi ferroviari transfrontalieri e prevede *standard minimi* in relazione alle condizioni di lavoro, agli orari di guida, alle pause e ai periodi di riposo giornalieri e settimanali.

L'accordo citato era volto a stabilire un equilibrio tra l'esigenza di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori mobili e l'esigenza di flessibilità di funzionamento delle imprese di trasporto ferroviario nella prospettiva di uno spazio ferroviario integrato.

L'accordo riconosce ai lavoratori un periodo di riposo giornaliero di 12 ore consecutive e pause da 30 a 45 minuti e limita il tempo di guida giornaliera a 9 ore per una prestazione diurna e a 8 ore per una prestazione notturna.

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla direttiva.

Come viene specificato dal considerando 9 della direttiva in esame, anche ai lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie si applica la disciplina generale sull'orario di lavoro contenuta nella direttiva 2003/88/CE (che provvede a codificare la direttiva 93/104/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto legislativo n. 66 del 2003); vengono comunque fatte salve le disposizioni più specifiche contenute nella direttiva in esame e nell'accordo allegato.

Le disposizioni della direttiva in esame prevedono esclusivamente requisiti minimi di protezione dei lavoratori, lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure più favorevoli. Inoltre l'attuazione della direttiva non può giustificare una riduzione del livello di protezione già assicurato ai lavoratori dello specifico settore.

Il termine di recepimento della direttiva 2005/47/CE era stabilito al **27 luglio 2008**.

**DIRETTIVA 2007/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 23 OTTOBRE 2007 RELATIVA AGLI ADDETTI ALLA GUIDA DI
LOCOMOTORI E TRENI**

La presente direttiva prevede un meccanismo atto a migliorare le competenze e responsabilità in materia di formazione, valutazione e riconoscimento delle qualifiche dei macchinisti, al fine di creare le condizioni per una piena interoperabilità tra le ferrovie europee, non soltanto delle infrastrutture e del materiale rotabile, ma anche del personale addetto alla guida dei treni.

In base alla direttiva, i macchinisti dovranno pertanto essere titolari di una licenza nominativa, rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di alcuni requisiti minimi, che includono l'età, i requisiti medici, la formazione scolastica e le competenze professionali necessarie per esercitare la professione. La licenza dovrà essere completata da uno o più certificati, rilasciati dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura previo possesso di altri requisiti, quali conoscenze linguistiche e competenze professionali relative all'infrastruttura o al materiale rotabile particolare sul quale il macchinista è autorizzato a guidare. Licenza e certificati sono redatti secondo un modello unico. La licenza è valida su tutto il territorio della Comunità, mentre il certificato è valido solo per le infrastrutture e per il materiale rotabile.

Al fine di soddisfare i requisiti prescritti per il conseguimento - previo superamento di esami - della licenza e del certificato, gli aspiranti macchinisti avranno accesso ad una formazione, teorica e pratica, i cui obiettivi sono dettagliati negli allegati IV, V e VI della direttiva. I titolari di licenza e di certificato saranno poi successivamente sottoposti a verifiche e controlli periodici ai fini del rinnovo.

E' prevista l'istituzione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di un registro delle licenze e dei certificati, ivi compresi quelli scaduti, sospesi, o smarriti.

Per quanto riguarda il personale viaggiante con mansioni essenziali ai fini della sicurezza, la direttiva stabilisce che entro il 4 giugno 2010 la Commissione europea presenti una proposta legislativa relativa ad un apposito sistema di certificazione.

Per la presente direttiva è prevista un'attuazione per tappe: entro dicembre 2010 dovranno essere rilasciate le licenze e i certificati per i macchinisti che effettuano servizi transfrontalieri; per le altre categorie il rilascio è previsto entro due anni dall'istituzione del registro delle licenze e dei certificati.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il **4 dicembre 2009**.

**DIRETTIVA 2008/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 20 FEBBRAIO 2008 SUL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI POSTALI
COMUNITARI**

La presente direttiva, che costituisce un ulteriore passo avanti nella liberalizzazione dei servizi postali, introduce alcune modic平 alla direttiva 97/67/CE, che ha istituito regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualit平 del servizio. La direttiva 97/67/CE, modificata anche dalla direttiva 2002/39/CE, ha introdotto un quadro regolamentare per il settore postale a livello comunitario e reca un calendario delle misure da adottare per la prosecuzione dell'apertura del mercato, al fine di giungere alla realizzazione di un mercato unico dei servizi postali. Il termine per il definitivo completamento dello stesso, che comporta la cessazione della tutela dei servizi riservati, era stato fissato dalla Commissione europea al 2009, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della direttiva 1997/67/CE, come modificata dalla direttiva 2002/39/CE. La direttiva 2008/6/CE provvede a sostituire l'articolo 7, prevedendo innanzitutto che gli Stati membri non possano pi concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali. Con l'abolizione del ricorso al settore riservato come modo per garantire il finanziamento del servizio universale, la direttiva 2008/6/CE conferisce agli Stati membri la possibilit平 di adottare diverse forme di finanziamento, che comprendono la compensazione pubblica tramite sovvenzioni statali dirette o indirette, il ricorso a procedure di appalto pubblico e la ripartizione dei costi tra fornitori di servizi e/o gli utenti. Inoltre, mantiene la possibilit平, prevista dalla direttiva 97/67/CE, di introdurre un apposito fondo di compensazione per riequilibrare l'onere sostenuto dal fornitore del servizio postale universale, finanziato mediante diritti a carico dei fornitori dei servizi e/o degli utenti e amministrato da un organismo indipendente.

La direttiva 2008/6/CE, poi, mantiene sostanzialmente gli obblighi che incombono attualmente agli Stati membri per assicurare che i fornitori del servizio universale garantiscano tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, almeno una raccolta e una distribuzione a domicilio di ogni persona fisica o giuridica o tramite deroga in installazioni appropriate. Gli Stati membri potranno designare una o pi imprese come fornitori del servizio universale per coprire tutto il territorio nazionale.

Al fine di tutelare gli interessi dei consumatori, la direttiva estende l'applicazione dei principi minimi relativi alle procedure di reclamo oltre i fornitori di servizi universali, prevedendo il ricorso a procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie. Essa intende inoltre tutelare gli interessi dei consumatori mediante una maggiore interoperabilit平 fra operatori derivante dall'accesso a taluni elementi dell'infrastruttura e dei servizi, la cooperazione obbligatoria fra autorit平 nazionali di regolamentazione e organismi di tutela dei consumatori, il chiarimento del ruolo e dei poteri delle autorit平 nazionali di regolamentazione incaricate di controllare e sorvegliare il servizio universale.

Per quanto concerne i prezzi, la direttiva mantiene la possibilità per gli Stati membri di garantire tariffe uniformi per invii a tariffa unitaria, il servizio utilizzato più di frequente dai consumatori e dalle piccole e medie imprese, e per alcuni altri invii.

Infine, quanto al termine del 2009 per la realizzazione del mercato unico dei servizi postali, la direttiva 2008/6/CE dispone una proroga, prevedendo che gli Stati membri provvedano al recepimento entro **il 31 dicembre 2010**. Tale termine è ulteriormente derogato al 31 dicembre 2012 per alcuni stati specificatamente indicati (Cipro, Grecia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria).

DIRETTIVA 2008/92/CE (TRASPARENZA DEI PREZZI AL CONSUMATORE FINALE INDUSTRIALE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA)

La direttiva 2008/92/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, procede alla rifusione delle disposizioni della direttiva 90/377/CEE e successive modifiche concernenti la procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

La trasparenza dei prezzi dell'energia è essenziale per la realizzazione e il buon funzionamento del mercato interno dell'energia. Essa può contribuire a eliminare le discriminazioni tra i consumatori, favorendo la libera scelta tra le diverse fonti energetiche e tra i fornitori.

La direttiva, entrata in vigore il 27 novembre 2007, impone (articolo 1) agli Stati membri l'adozione delle misure necessarie affinché le imprese che forniscono gas o elettricità ai consumatori industriali finali comunichino all'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat):

- i prezzi e le condizioni di vendita di gas e di elettricità ai suddetti consumatori;
Si tratta di informazioni che secondo il considerando (9) consentiranno un paragone con le altre fonti energetiche (petrolio, carbone, energie fossili e rinnovabili) e gli altri consumatori.
- i sistemi di prezzi in vigore;
- la ripartizione dei consumatori per categorie di consumo.

I dati relativi ai prezzi e condizioni di vendita ai consumatori industriali finali nonché ai sistemi vigenti di prezzi sono rilevati il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno e sono comunicati a Eurostat e alle competenti autorità dei singoli Stati membri entro due mesi; quindi Eurostat pubblica, a maggio e a novembre di ogni anno, in una forma appropriata, i prezzi del gas e dell'energia elettrica per usi industriali negli Stati membri nonché i sistemi di prezzi utilizzati per la loro elaborazione. Invece l'informazione sulla ripartizione dei consumatori per categorie di consumo viene trasmessa a Eurostat e alle competenti autorità dei singoli Stati membri con cadenza biennale; tale informazione non viene pubblicata (articolo 2).

Le suddette comunicazioni a Eurostat dovrebbero consentire alla Commissione di essere informata al fine di determinare, se necessario, le azioni o le proposte più opportune in relazione alla situazione del mercato interno dell'energia (“considerando n. 13”).

Negli allegati I e II della direttiva figurano le disposizioni attuative relative alla forma, al tenore e alle altre caratteristiche delle informazioni indicate all'articolo 1 (articolo 3).

E' fatto divieto ad Eurostat di divulgare i dati comunicati ai sensi dell'art. 1 che potrebbero essere coperti dal segreto commerciale delle imprese. I dati riservati trasmessi sono accessibili unicamente ai funzionari di Eurostat e

possono essere utilizzati solo a scopi statistici. E' tuttavia consentita una pubblicazione di tali dati in forma aggregata in modo da non consentire l'identificazione delle singole transazioni commerciali (articolo 4).

In presenza di anomalie o incoerenze statisticamente significative nei dati comunicati, Eurostat, ai fini di una valutazione e di una eventuale rettifica dell'informazione ritenuta anormale, ha facoltà di richiedere agli organi nazionali di conoscere i dati disaggregati e i procedimenti di calcolo o di valutazione su cui si fondano le informazioni aggregate (articolo 5).

Alla Commissione è riconosciuto il potere di apportare modifiche agli allegati I e II in caso di problemi specifici individuati, con la precisazione che tali modifiche riguardano soltanto gli elementi tecnici contenuti negli allegati I e II, per cui vengono esclusi gli emendamenti tali da poter alterare l'economia generale del sistema (articolo 6).

Si dispone inoltre che la Commissione, per l'esercizio delle competenze in questione, è assistita da un comitato (articolo 7).

La Commissione con cadenza annuale invia al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di sintesi sull'applicazione della direttiva in esame (articolo 8).

Per quanto concerne il settore del gas la direttiva in esame sarà applicata nei singoli Stati membri soltanto cinque anni dopo l'introduzione di tale energia nel mercato nazionale (articolo 9).

Al "considerando n. 20" si evidenzia che sarà possibile attuare la direttiva in modo uniforme solo se il mercato del gas naturale avrà raggiunto un livello di sviluppo sufficiente specie per quanto riguarda le infrastrutture.

Infine si dispone (articolo 10) l'abrogazione della direttiva 90/377/CEE così come modificata da successivi atti normativi, facendo salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento della medesima direttiva (30 luglio 1991) e della direttiva 2006/108/CE che la ha modificata (1° gennaio 2007).

Il "considerando n. 23" precisa che la direttiva in esame non richiede l'adozione di provvedimenti di attuazione da parte degli Stati membri "dato che i nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente la procedura di comitato".

Pertanto non è indicato un termine per il recepimento della direttiva in esame da parte degli Stati membri⁴.

⁴ Si consideri che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge comunitaria in esame dispone che, per le direttive che non stabiliscono un termine di recepimento, i decreti legislativi di attuazione vanno adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

DIRETTIVA 2008/95/CE (RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI MARCHI D'IMPRESA)

La direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008⁵, procede, a fini di razionalità e chiarezza, alla codificazione della normativa sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dal momento che la direttiva del Consiglio 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 era stata modificata da una decisione del Consiglio del 1992⁶.

Essa si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro (articolo 1).

Non ritenendo necessario procedere a un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati Membri in tema di marchi di impresa, il provvedimento limita il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno. Esso non priva gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa acquisiti attraverso l'uso, ma disciplina detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti attraverso la registrazione.

Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (articolo 2).

La realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri. A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha quindi il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato, ovvero un segno che possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico (articolo 5).

La tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela viene accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi. La nozione di somiglianza viene adottata dalla norma in relazione al rischio di

⁵ Entrata in vigore il 28 novembre 2008.

⁶ Decisione 92/10/CEE del Consiglio.

confusione. Il rischio di confusione - la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati - costituisce la condizione specifica della tutela. La direttiva non pregiudica, in ogni caso, le norme procedurali nazionali, alle quali spetta disciplinare i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l'onere della prova.

Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza (esclusiva o non esclusiva) per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato. Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda la durata, la forma, la natura e la qualità dei prodotti, oppure il territorio al cui interno il marchio di impresa può essere apposto (articolo 8).

La direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti i motivi di nullità, l'uso del marchio d'impresa, le sanzioni per il mancato uso⁷ e i motivi di decadenza, nonché disposizioni particolari concernenti i marchi collettivi, i marchi di garanzia e i marchi di certificazione, per gli Stati membri la cui legislazione ne autorizzi la registrazione.

Agli Stati membri è inoltre lasciata la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti attraverso la registrazione. Spetta loro, ad esempio, stabilire la forma delle procedure di registrazione e di nullità, decidere se debbano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione o nella procedura di nullità ovvero in entrambe, o ancora, qualora possano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione, prevedere una procedura di opposizione o un esame d'ufficio, ovvero entrambi. Gli Stati membri mantengono poi la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa.

Infine si dispone (articolo 17) l'abrogazione della direttiva 89/104/CEE, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento della medesima direttiva nel diritto nazionale (31 dicembre 1992).

Si segnala che non è indicato il termine per il recepimento della direttiva 2008/95/CE da parte degli Stati membri⁸.

⁷ Per ridurre il numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati nella Comunità, e di conseguenza il numero di conflitti che possono insorgere al riguardo, la direttiva prescrive che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati, a pena di decadenza.

⁸ Vale in tal caso per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge comunitaria in esame, che lo fissa entro i dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

DIRETTIVA 2008/96/CE (GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI)

La direttiva 2008/96/CE contiene alcune misure dirette a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali della Comunità allo scopo di ridurre il tasso di mortalità e il numero di incidenti stradali.

Si segnala che, nella comunicazione del 2 giugno 2003, relativa al Programma di azione europeo per la sicurezza stradale, la Commissione ha individuato nell'infrastruttura stradale uno degli obiettivi della politica di sicurezza stradale.⁹

La direttiva si applica alle strade che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti, di cui alla decisione 1692/96/CE; è comunque possibile la sua applicazione, come codice di buone prassi, alle altre strade nazionali, costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità.

La direttiva prevede la messa a punto e l'attuazione delle seguenti procedure:

- valutazione d'impatto dei progetti di infrastruttura sulla sicurezza stradale (articolo 3);

La valutazione consiste in un'analisi comparativa strategica dell'impatto di una nuova strada o della modifica sostanziale della rete esistente sul livello di sicurezza della rete stradale. Deve essere effettuata prima dell'approvazione del progetto.

- controlli della sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura (articolo 4);
I progetti di costruzione delle infrastrutture dovranno essere sottoposti a controlli nelle loro diverse fasi (studio di fattibilità, studi preliminari, progettazione particolareggiata, ultimazione e prima fase di funzionamento). Il controllo deve essere effettuato da un controllore indipendente (articolo 9), dotato di idonea formazione professionale, che redige una relazione di controllo, nella quale sono definiti gli aspetti della progettazione che possono rivelarsi critici per la sicurezza. La mancata rettifica del progetto in seguito ai rilievi del controllore deve essere giustificata dall'organo competente, in allegato alla relazione.

- classificazione della rete stradale (articolo 5);

Gli Stati membri dovranno individuare, analizzare e classificare i tratti stradali in cui è stato registrato un elevato numero di incidenti mortali. Gli stessi dovranno inoltre individuare, analizzare e classificare le sezioni della rete stradale in funzione del loro potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti. I tratti così individuati saranno oggetto di valutazione da parte di gruppi di esperti, mediante visite in loco, e per essi saranno adottate misure correttive mirate.

⁹ Gli altri obiettivi sono:

- incoraggiare gli utenti ad un migliore comportamento;
- sfruttare il progresso tecnico;
- sicurezza del trasporto professionale di merci e di passeggeri;
- soccorso e assistenza alle vittime della strada;
- raccolta, analisi e diffusione dei dati sugli incidenti.

Gli Stati membri dovranno predisporre un'adeguata segnaletica per evidenziare i tratti dell'infrastruttura stradale in riparazione e segnalare agli utenti la presenza di tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti.

- ispezioni di sicurezza (articolo 6);

Le strade aperte al traffico dovranno essere sottoposte a verifica ordinaria periodica in ordine alle loro caratteristiche e difetti che esigono interventi di manutenzione per ragioni di sicurezza. Dovranno inoltre essere valutati i possibili effetti dei lavori in corso sulla sicurezza del flusso di traffico.

L'organo competente dovrà redigere una relazione di incidente per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale transeuropea. Gli Stati membri calcolano il costo sociale medio di un incidente mortale e di un incidente grave verificatosi nel proprio territorio (articolo 7).

Il termine di recepimento della direttiva è stabilito al 19 dicembre 2010.

Si segnala che entro il 19 dicembre 2011 gli Stati membri dovranno adottare orientamenti per coadiuvare gli organi competenti nell'applicazione della direttiva (articolo 8). Entro la stessa data gli Stati membri dovranno inoltre adottare programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale (articolo 9).

DIRETTIVA 2008/99/CE (TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE)

La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 26 dicembre 2010.

Essa si propone l'obiettivo di ottenere che gli Stati membri introducano, nel proprio diritto penale interno, sanzioni penali che possano garantire una più efficace tutela dell'ambiente (“considerando n. 3” e art. 1), con un grado di deterrenza maggiore rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitorii del diritto civile.

La direttiva rappresenta, pertanto, un importante cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale, in quanto istituisce un livello minimo di armonizzazione in relazione alle attività contro l'ambiente che devono essere considerate reati e un sistema di responsabilità penale analogo per tutte le persone giuridiche in grado di garantire una più efficace tutela dell'ambiente stesso.

La direttiva recepisce i principi ribaditi in due sentenze della Corte di giustizia europea¹⁰ secondo cui la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli artt. 2 e 3 del Trattato CE comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri l'applicazione di adeguate sanzioni penali.

Nelle due citate sentenze, pur confermando il consolidato principio in forza del quale, in linea generale, “la legislazione penale e le regole di procedura penale non rientrano tra le competenze comunitarie”, la Corte ha affermato che tale constatazione non potrebbe precludere alla legislazione comunitaria - quando l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle autorità nazionali competenti costituisca una misura «indispensabile» per lottare contro i comportamenti gravemente pregiudizievoli per l'ambiente - di adottare misure collegate al diritto penale degli Stati membri e che siano considerate “necessarie” per garantire la piena efficacia delle norme che esso venga a emanare in materia di protezione dell'ambiente.

Sul piano applicativo, la direttiva è destinata, infatti, ad avere effetti sulle normative penali dei singoli Stati membri, in quanto prevede che vengano sanzionate una serie di condotte imputabili a persone giuridiche idonee a provocare danni alla salute delle persone o un significativo deterioramento dell'ambiente.

L'articolo 3 reca, pertanto, un elenco di nove tipi di attività illecite che dovranno essere considerate reati da parte degli Stati membri, allorché poste in

¹⁰ Sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/03, con la quale è stata annullata la decisione quadro relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, affermando che la Comunità, anche se non dispone di una competenza normativa “generale” in materia penale, può adottare provvedimenti finalizzati al riavvicinamento delle legislazioni penali nazionali in materia di ambiente, ove ciò risulti necessario a garantire piena efficienza al diritto comunitario. Sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05, per l'annullamento della decisione quadro 2005/667/GAI intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi.

essere intenzionalmente o con grave negligenza e qualora provochino danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi), ovvero un danno rilevante alle componenti naturali dell'ambiente (un significativo deterioramento della qualità dell'aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora):

1. scarico, emissione o immissione illeciti nell'aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti;
2. raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di queste operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività di gestione di rifiuti effettuata dal commerciante o intermediario;
3. spedizione di rifiuti transfrontalieri effettuata in quantità non trascurabile in un'unica operazione o in più operazioni che risultino fra di loro connesse;
4. esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparati pericolosi;
5. fabbricazione, trattamento, deposito, uso, trasporto, esportazione o importazione di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose;
6. uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di quantità non trascurabili di specie animali o vegetali selvatiche protette;
7. commercio di quantità non trascurabili di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati;
8. significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
9. produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che riducano lo strato di ozono.

Allo stesso modo, è previsto che siano qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente talune delle suddette attività (articolo 4).

L'articolo 5 dispone, quindi, che gli Stati membri dovranno adottare, secondo una formula ricorrente a livello comunitario, misure necessarie per assicurare che i reati previsti agli articoli 3 e 4 vengano puniti con sanzioni penali "efficaci, proporzionate e dissuasive", ferma restando la facoltà di stabilire disposizioni penali più stringenti ("considerando n. 12").

La direttiva introduce, all'articolo 6, una responsabilità penale in capo alle persone giuridiche per i reati indicati agli articoli 3 e 4, qualora siano commessi, a loro vantaggio, da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla stessa persona giuridica (comma 1).

Lo stesso articolo introduce anche una responsabilità da reato dell'ente «per carenza di sorveglianza o controllo» da parte di uno dei soggetti aventi la posizione preminente sopracitata, che abbia reso possibile la perpetrazione dei suddetti reati a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità (comma 2).

Il comma 3 precisa, infine, come la responsabilità dell'ente non escluda l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

La previsione del coinvolgimento delle persone giuridiche nella materia ambientale rappresenta un profondo cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale in quanto, il più delle volte, sono gli enti economici a svolgere attività industriale nel cui interesse vengono colposamente o dolosamente compiuti gravi danni all’ambiente, ed essi sono, in genere, costituiti come persone giuridiche.

L’articolo 7 stabilisce che anche nei confronti delle persone giuridiche responsabili dei reati ambientali le sanzioni disposte dai singoli ordinamenti nazionali siano “efficaci, proporzionate e dissuasive”.

La direttiva reca, infine, due allegati, in cui viene elencata la normativa comunitaria la cui violazione sostituisce un comportamento “illecito” ai sensi dell’articolo 2 della stessa direttiva:

- l’allegato A reca 69 direttive comunitarie emanate a protezione dell’ambiente e adottate in base al Trattato CE;
- l’allegato B riporta 3 direttive adottate ai sensi del Euratom.

Da ultimo si riportano alcune considerazioni in merito agli effetti delle disposizioni della direttiva 2008/99/CE sulla disciplina nazionale relativa alla responsabilità da reato degli enti, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendone l’ambito applicativo ai reati ambientali.

Si ricorda, infatti, che il citato decreto n. 231, con cui è stata introdotta nel sistema giuridico italiano la responsabilità da reato delle persone giuridiche, non prevede la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reati ambientali. La delega contenuta nell’art. 11, comma 1, lett. d), della legge 29 settembre 2000, n. 300, che includeva nell’elenco dei reati - presupposto della responsabilità dell’ente – anche quelli in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, non è stata, infatti, ancora esercitata dal Governo.

Attualmente, l’unica norma in materia ambientale che rinvia alla responsabilità della persona giuridica - e alle previsioni del citato decreto legislativo n. 231/2001 - è contenuta nell’art. 192, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale) sull’abbandono dei rifiuti.

Il citato 4 dell’art. 192 così recita “Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solidi la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.

Tale disposizione, tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti delle persone giuridiche, sembrerebbe far espresso riferimento unicamente alla previsione del comma 3 dell’art. 192 citato (abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e

sotterranee). Si tratta, pertanto, di un rinvio generico che, alla luce di una interpretazione della norma e dei principi di tassatività e tipicità cui è ispirato il diritto penale, non può che condurre ad escludere l'applicabilità della responsabilità ex decreto 231 agli illeciti ambientali.

Pertanto, il legislatore nazionale dovrà prevedere, entro il 26 dicembre 2010 (termine di recepimento della direttiva), l'estensione della responsabilità penale delle persone giuridiche anche ai reati ambientali colposi che saranno introdotti nel sistema giuridico nazionale, in quanto la direttiva impone l'attuazione di un sistema sanzionatorio di natura esclusivamente penale. Viene, invece, lasciata ampia discrezionalità in merito alla tipologia di sanzioni, pecuniarie e/o interdittive (revoca delle autorizzazioni, interdizioni dall'esercizio dell'attività, esclusione da finanziamenti, divieto di contrattazione con la P.A., tanto per citarne alcune), applicabili alle persone giuridiche responsabili di reati ambientali.

DIRETTIVA 2008/101/CE (ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO NEL SISTEMA COMUNITARIO DI SCAMBIO DELLE QUOTE DI EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA)

La direttiva 2008/101/CE, entrata in vigore il 2 febbraio 2009, modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere il settore aeronautico all'interno dell'ETS (Sistema comunitario di scambio di quote di emissione).

Al fine di diminuire le emissioni di CO₂ derivanti dalle attività di trasporto aereo, la direttiva prevede una prima riduzione (pari al 3% delle emissioni misurate nel biennio 2004/2006) da raggiungersi entro il 2012, mentre l'obiettivo di lungo periodo (2013-2020) è quello di una riduzione complessiva del 5%.

Le compagnie aeree dovranno quindi, a partire dal 1° gennaio 2012, acquistare il “diritto di inquinamento”, secondo quanto previsto dal Sistema europeo di scambio delle quote di emissioni e saranno tenute, inoltre, a presentare alla Commissione piani di azione che descrivano le modalità con le quali prevedono di monitorare le proprie emissioni di CO₂.

L'ambito di applicazione della direttiva riguarda tutte le rotte europee, nonché i voli che partono da o arrivano in un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro, come precisa il nuovo allegato I della direttiva 2003/87/CE, come sostituito dalla presente direttiva.

La direttiva disciplina, in particolare:

- quantità totale di quote assegnate al trasporto aereo;
- assegnazione delle quote al trasporto aereo mediante vendita all'asta;
- modalità di assegnazione e rilascio di quote di emissione agli operatori aerei;
- riserva speciale per taluni operatori aerei (accantonamento del 3% della quantità totale di quote di emissioni da assegnare);
- piani di monitoraggio e comunicazione al fine della applicazione delle modalità di assegnazione e rilascio di quote agli operatori aerei¹¹.

Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri scade il 2 febbraio 2010.

Al recepimento della direttiva 2008/101/CE è già finalizzata la deliberazione n. 27/2009 del Ministero dell'ambiente e dello sviluppo economico in data 6 agosto 2009 (pubblicata nella G.U. n. 195 del 24 agosto 2009)¹².

¹¹ In proposito si veda la Decisione n. 339 del 16 aprile 2009 (che ha modificato la decisione quadro n. 589 del 18 luglio 2007) che ha stabilito specifiche linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo.

¹² Ulteriori misure urgenti per il recepimento della medesima direttiva risultano inserite nel testo del decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (25 settembre 2009, n. 135), attualmente all'esame del Senato (A.S. 1784).

DIRETTIVA 2008/104/CE (LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE)

La direttiva 2008/104/CE del 19 novembre 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale, provvede a disciplinare, in ambito europeo, la fattispecie del lavoro interinale, peraltro già diffusa nella maggior parte dei paesi europei.

Quadro normativo

Nel nostro ordinamento la fornitura di lavoro temporaneo (cd. lavoro interinale) è stata introdotta dagli articoli 1-11 della legge 24 giugno 1996, n. 197 (cd. legge Treu)¹³, i quali hanno disciplinato la fattispecie sotto il profilo contrattuale, retributivo e previdenziale, innovando profondamente la previgente normativa, che addirittura sanzionava penalmente e civilmente l'attività delle agenzie fornitrice di manodopera (articoli 11 e 27 della legge n. 264/1949 sul collocamento) e vietava, in generale, di affidare a un soggetto terzo l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro da svolgersi da parte di personale assunto e retribuito dal terzo intermediario (articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369).

Si ricorda che nel lavoro interinale viene individuato un rapporto trilaterale (tra impresa fornitrice, lavoratore temporaneo e impresa utilizzatrice) fondato su due diversi contratti:

- il contratto di fornitura di lavoro temporaneo (stipulato tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice);
- il contratto di natura lavoristica tra impresa fornitrice e lavoratore temporaneo, (denominato "contratto per prestazioni di lavoro temporaneo") che deve indicare anche l'impresa utilizzatrice, ma in cui il rapporto tra quest'ultima e il lavoratore non assume una autonoma veste contrattuale.

Successivamente, il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276¹⁴, ha introdotto la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro (articoli 20 e ss.), che può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore) a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro.

Tale contratto in sostanza sostituisce il contratto di fornitura di lavoro interinale (la cui disciplina è stata contestualmente abrogata). Pertanto le agenzie

¹³ L'introduzione del lavoro interinale è stata espressamente prevista nel Protocollo del 2 luglio 1993 tra Governo e parti sociali sulla politica dei redditi e sull'occupazione, i cui principi sono stati richiamati e integrati nell'Accordo per il lavoro del settembre 1996 (che ha intravisto nel nuovo istituto benefici sia in termini di regolarizzazione di posizioni di lavoro oggi sommerso, che di gettito contributivo e fiscale) e in gran parte sostanzialmente fatti propri dalla legge n. 197/1996.

¹⁴ *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.*

di somministrazione hanno preso il posto delle vecchie agenzie di lavoro temporaneo.

La normativa originaria prevedeva che il contratto di somministrazione potesse essere concluso a termine o a tempo indeterminato. Successivamente, l'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 247¹⁵, ha abolito la fattispecie della somministrazione a tempo indeterminato¹⁶.

Nel caso della somministrazione a tempo determinato viene superata la precedente impostazione restrittiva che rendeva possibile la fornitura di lavoro temporaneo solamente nel casi previsti tassativamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Pertanto la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ogniqualvolta ricorrono ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. Si affida alla contrattazione collettiva il compito dell'eventuale individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.

¹⁵ Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

¹⁶ La somministrazione a tempo indeterminato era uno strumento contrattuale inedito per l'Italia, ma molto diffuso negli Stati Uniti fin dai primi anni '80. Con tale istituto sostanzialmente si introduceva anche nell'ordinamento italiano il cosiddetto leasing di manodopera (*staff leasing*), grazie al quale le aziende potevano "affittare" la forza-lavoro anche a tempo indeterminato e non solo a termine. Invece, con il contratto di fornitura di lavoro interinale di cui alla legge n. 196/1997, l'impresa fornitrice metteva a disposizione dell'impresa utilizzatrice un lavoratore solamente per esigenze lavorative di carattere temporaneo.

Si consideri tuttavia che l'articolo 20 del d.lgs. 276/2003 prevedeva una tassativa elencazione delle attività per le quali è legittima la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo. Si trattava in particolare delle seguenti attività:

- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di *software applicativo*, caricamento dati;
- servizi di pulizia, custodia, portineria;
- servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
- attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- gestione di *call-center*, nonché avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.

La somministrazione a tempo indeterminato era inoltre lecita in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

L'articolo 20, inoltre, elenca una serie di fattispecie nelle quali è vietata l'utilizzazione del contratto di somministrazione:

- nel caso di sostituzione di lavoratori in sciopero;
- salvo diversa previsione dei contratti collettivi, nel caso di unità produttive che nei sei mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti collettivi¹⁷ o presso cui sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori con analoghe mansioni;
- nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 15 e ss. del d.lgs. n. 81/2008¹⁸.

Il successivo articolo 21 dispone che il contratto di somministrazione deve essere concluso in forma scritta (*ad substantiam*) e deve contenere una serie di elementi (per esempio, numero dei lavoratori interessati e loro mansioni, durata, motivi di interesse aziendale, luogo, orario e trattamento economico, assunzione reciproca degli obblighi contrattuali). La mancanza della forma scritta o la mancata indicazione di alcuni elementi essenziali determina la nullità del contratto di somministrazione, con la conseguenza che i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

Per quanto concerne in generale il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, l'articolo 22 conferma l'applicazione della disciplina civilistica e delle leggi speciali vigenti, mentre per i contratti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 368/2001, in materia, appunto, di lavoro a tempo determinato.

Nell'ipotesi di somministrazione a tempo determinato, nel caso in cui il prestatore sia stato assunto dall'agenzia di somministrazione con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è precisato l'ammontare dell'indennità mensile di disponibilità, corrisposta dal somministratore per i periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è fissata dal contratto collettivo e comunque non può essere inferiore alla misura prevista con decreto ministeriale. Si precisa che l'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (quindi non concorre alla determinazione della tredicesima mensilità o al trattamento di fine rapporto).

All'articolo 23, oltre a prevedersi un obbligo in solido tra somministratore ed utilizzatore per quanto riguarda la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, si prevedono alcune tutele per i lavoratori dal punto di vista economico e retributivo, della sicurezza sul lavoro e dell'esercizio del potere disciplinare riservato al somministratore.

L'articolo 24 dispone che ai lavoratori delle imprese di somministrazione si applicano i diritti sindacali di cui allo Statuto dei lavoratori, alla stregua di tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il lavoratore può esercitare liberamente,

¹⁷ La norma fa riferimento agli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

¹⁸ Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

anche presso l'utilizzatore, le libertà sindacali e può partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

Ai lavoratori che dipendono da uno stesso somministratore ma lavorano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente, con le modalità stabilite dalla contrattazione.

Inoltre, l'utilizzatore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.) il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. In mancanza delle r.s.a. tale comunicazione va indirizzata alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano sindacale.

L'articolo 25 pone a carico del somministratore il versamento degli oneri contributivi (previdenziali ed assistenziali), nonché quelli relativi all'assicurazione contro gli infortuni. A tal fine il somministratore viene inquadrato nel settore terziario, tranne nel caso in cui i lavoratori prestino la loro opera nel settore agricolo o nel lavoro domestico dove sono applicate le discipline di settore.

Per quanto concerne la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 2049 c.c., l'articolo 26 precisa che ne risponde il soggetto utilizzatore, poiché esercita nel concreto il potere direttivo nei confronti del lavoratore.

In caso di somministrazione irregolare di lavoro, ovvero quando non siano state rispettate le condizioni per la stipula del contratto di somministrazione (*cfr.* articolo 20) o non siano state indicati alcuni elementi che configurano il rapporto di lavoro, l'articolo 27 stabilisce che il lavoratore possa adire le vie legali per richiedere l'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con decorrenza fin dall'inizio della somministrazione. Il giudizio dovrà riguardare solo l'accertamento della irregolarità del contratto, senza entrare nel merito delle scelte organizzative o produttive.

Nell'eventualità di somministrazione di lavoro fraudolenta con l'intento di eludere disposizioni legislative o contrattuali inderogabili, l'articolo 28 prevede – oltre alle sanzioni pecuniarie indicate all'articolo 18 del d.lgs. n. 276/2003 – l'irrogazione di una sanzione pecunaria di 20 euro, a carico sia del somministratore sia dell'utilizzatore, per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Il contenuto della direttiva 2008/104/CE

La direttiva in esame, ritenendo necessarie, per i lavoratori e le imprese, nuove forme di organizzazione del lavoro nonché una maggiore differenziazione dei contratti, che combinino meglio flessibilità e sicurezza, al fine di migliorare la capacità di adattamento (“considerando n. 9”), e stabilendo un quadro normativo che tuteli i lavoratori tramite agenzia interinale che sia non discriminatorio, trasparente e proporzionato, nel rispetto della diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni industriali (“considerando n. 12”), provvede a tutelare i lavoratori tramite agenzia interinale e a migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale, garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti dei lavoratori utilizzati e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro (articolo 2).

La stessa direttiva, infatti, nel riconoscere come il ricorso al lavoro temporaneo tramite agenzia, la posizione giuridica, lo *status* e le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite agenzia interinale siano caratterizzati, nell'ambito dell'Unione europea, da una grande diversità (“considerando n. 10”), ha ritenuto tale fattispecie lavorativa rispondente non solamente alle esigenze di flessibilità delle imprese, ma anche alla necessità di conciliare vita privata e vita professionale dei lavoratori dipendenti, nonché in grado di contribuire alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione e all'inserimento al mercato del lavoro (“considerando n. 11”).

Le disposizioni di cui alla direttiva in oggetto, ai sensi dell'articolo 11, devono essere adottate entro il 5 dicembre 2011.

Gli Stati membri, ai sensi dello stesso articolo, possono comunque accertarsi che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante specifico accordo; in ogni caso devono comunque adottare tutte le misure necessarie a consentire alle stesse parti di garantire in qualsiasi momento il conseguimento degli obiettivi della direttiva in esame.

E' prevista inoltre la predisposizione di un apparato sanzionatorio (articolo 10) in caso di inosservanza delle disposizioni da parte di agenzie interinali o di imprese utilizzatrici.

La direttiva in esame si applica (articolo 1) ai lavoratori titolari di contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente (*quindi non a tempo indeterminato*) e sotto il controllo e la direzione delle stesse, nonché alle imprese pubbliche e private che siano agenzie di lavoro interinale o imprese utilizzatrici che esercitino un'attività economica, con o senza fini di lucro.

Lo stesso articolo (paragrafo 3), dispone la facoltà, per gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, di prevedere la non applicazione delle disposizioni in esame ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell'ambito di un programma specifico di formazione, d'inserimento e di riqualificazione professionali, pubblico o sostenuto da enti pubblici.

L'articolo 3, paragrafo 1, lasciando comunque impregiudicate le definizioni di retribuzione, contratto di lavoro, rapporto di lavoro o lavoratore, contenute nella legislazione nazionale (paragrafo 2), reca alcune definizioni, tra le quali si segnalano le seguenti:

- “agenzia interinale”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, conformemente alla legislazione nazionale, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori tramite agenzia interinale al fine di inviarli in missione presso imprese utilizzatrici affinché prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse;

- “lavoratore tramite agenzia interinale” (*di seguito lavoratore interinale*): il lavoratore che sottoscrive un contratto di lavoro o inizia un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale, al fine di essere inviato in missione presso un’impresa utilizzatrice per prestare temporaneamente la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa;
- “impresa utilizzatrice”: qualsiasi persona fisica o giuridica presso cui è sotto il cui controllo e direzione un lavoratore interinale presta temporaneamente la propria opera;
- “missione”: il periodo durante il quale il lavoratore interinale è messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice affinché presta temporaneamente la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa.

Lo stesso articolo, inoltre, dispone (paragrafo 2) la valenza delle definizioni di retribuzione, contratto di lavoro, rapporto di lavoro o lavoratore, contenute nella legislazione nazionale.

In ogni caso, gli Stati membri non possono escludere dall’ambito d’applicazione della direttiva in esame i lavoratori, i contratti o i rapporti di lavoro unicamente per il fatto che riguardano lavoratori a tempo parziale, lavoratori a tempo determinato o persone che hanno un contratto o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale.

La stessa direttiva, inoltre, giustifica la possibilità di ricorrere a divieti o restrizioni in materia soltanto da ragioni d’interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori interinali, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi (articolo 4). È previsto altresì un riesame, da effettuare entro il 5 dicembre 2011, delle richiamate restrizioni o divieti sul ricorso al lavoro tramite agenzia interinale, al fine di accertarne la fondatezza.

Il successivo articolo 5 reca il principio della parità di trattamento, stabilendo, in particolare (paragrafo 1), che per tutta la durata della missione presso un’impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale siano almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro.

Più specificamente, ai fini dell’applicazione del richiamato principio, le regole in vigore nell’impresa utilizzatrice concernenti, in particolare, la protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, la protezione dei bambini e dei giovani, nonché la parità di trattamento fra uomini e donne e ogni azione volta a combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali, devono essere rispettate a norma di quanto stabiliscono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, i contratti collettivi e/o le altre disposizioni di portata generale presenti in ogni singolo Stato membro.

Il principio di parità di trattamento prevede comunque alcune deroghe:

- per quanto attiene alla retribuzione (paragrafo 2), si prevede che gli Stati membri possano, previa consultazione delle parti sociali, derogare al principio richiamato nel caso in cui i lavoratori interinali legati da un contratto a tempo indeterminato a un'agenzia interinale continuino a essere retribuiti nel periodo che intercorre tra una missione e l'altra;
- per quanto concerne la contrattazione (paragrafo 3), si prevede la possibilità, per gli Stati membri, di accordare ai lavoratori interinali, al livello appropriato e alle condizioni da essi previste, l'opzione di mantenere o concludere contratti collettivi che, nel rispetto della protezione globale dei lavoratori interinali, possano stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di lavoro e d'occupazione dei lavoratori interinali, diverse da quelle in precedenza richiamate.

Inoltre, è prevista la possibilità, per gli Stati membri in cui i contratti collettivi siano applicabili o non sia possibile estendere le disposizioni di questi ultimi a tutte le imprese simili in un determinato settore o area geografica, di stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di base di lavoro e d'occupazione in deroga al principio in precedenza richiamato (paragrafo 4); Tali modalità alternative sono esplicitamente considerate conformi alla normativa comunitaria e sufficientemente precise e accessibili da consentire ai settori e alle aziende interessate di individuare e assolvere i loro obblighi.

Gli Stati membri hanno comunque l'obbligo di precisare, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, se i regimi professionali di sicurezza sociale, inclusi i regimi pensionistici, i regimi relativi alle prestazioni per malattia o i regimi di partecipazione finanziaria dei lavoratori, siano compresi nelle condizioni di base di lavoro e d'occupazione in oggetto. Tali modalità alternative lasciano inoltre impregiudicati eventuali accordi a livello nazionale, regionale, locale o settoriale che non siano meno favorevoli ai lavoratori.

Spetta in ogni caso agli Stati membri (paragrafo 5) adottare le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o le pratiche nazionali, al fine di evitare il ricorso abusivo all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame, e, in particolare, per prevenire missioni successive con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva.

L'articolo 6 dispone in merito all'accesso all'occupazione, alle attrezzature collettive e alla formazione professionale dei lavoratori interinali.

In particolare, si prevede:

- l'informazione dei lavoratori interinali in relazione ai posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell'impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;
- la nullità delle clausole che vietino o impediscano la stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro tra l'impresa utilizzatrice e il lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione;
- la valenza delle disposizioni in base alle quali le agenzie di lavoro interinale debbano ricevere un compenso ragionevole per i servizi resi all'impresa utilizzatrice in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione dei lavoratori tramite agenzia interinale;
- il divieto per le stesse agenzie di richiedere compensi ai lavoratori in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice o nel caso in cui essi stipulino un contratto di lavoro o avviino un rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice dopo una missione nella medesima;
- l'accesso, salvo specifiche eccezioni, dei lavoratori interinali alle strutture o alle attrezzature collettive e, in particolare, ai servizi di ristorazione, alle infrastrutture d'accoglienza dell'infanzia e ai servizi di trasporto dell'impresa utilizzatrice, alle stesse condizioni dei lavoratori impiegati direttamente dall'impresa stessa, a meno che ragioni oggettive giustifichino un trattamento diverso;
- l'adozione di misure, da parte degli Stati membri, volte:
 - a migliorare l'accesso dei lavoratori interinali alle opportunità di formazione e alle infrastrutture d'accoglienza dell'infanzia nelle agenzie di lavoro interinale, anche nei periodi che intercorrono tra una missione e l'altra, per favorirne l'avanzamento della carriera e l'occupabilità;
 - a migliorare l'accesso dei lavoratori medesimi alle opportunità di formazione di cui godono i lavoratori delle imprese utilizzatrici.

Gli articoli 7 ed 8 recano disposizioni concernenti, rispettivamente, la rappresentanza dei lavoratori interinali e l'informazione dei, rappresentanti degli stessi. In questo ambito si segnala la disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in base alla quale i lavoratori interinali debbono essere presi in considerazione, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale o dai contratti collettivi in un'agenzia interinale.

Infine, l'articolo 9, quale norma di garanzia, prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre o applicare disposizioni, o di agevolare o consentire contratti collettivi o accordi più favorevoli ai lavoratori, non permettendo, allo stesso tempo, che l'applicazione della direttiva si sostanzi in una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori rientranti nel suo ambito d'applicazione.

Il termine di recepimento della direttiva 2008/104/CE è fissato al 5 dicembre 2011.

DIRETTIVA 2008/105/CE (STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE NEL SETTORE DELLA POLITICA DELLE ACQUE)

L'inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l'accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e una minaccia per la salute umana.

La principale finalità della direttiva 2008/105/CE è quella di consentire il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l'istituzione, già prevista dalla "direttiva quadro sulle acque" (2000/60/CE), di standard di qualità ambientale (SQA) per gli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente aquatics, ossia le "sostanze prioritarie" e, all'interno di questa categoria, le sostanze "prioritarie pericolose" (art. 1).

Più in particolare, ai sensi dell'art. 2, numero 35), della direttiva 2000/60/CE (le cui definizioni si applicano anche alla direttiva in esame, in virtù dell'art. 2 della stessa) gli standard di qualità ambientale rappresentano «la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota¹⁹ che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente». Essi sono differenziati a seconda che si tratti di acque interne (fiumi e laghi) o di altre acque di superficie (di transizione, costiere e territoriali).

L'allegato II della direttiva (che sostituisce, ai sensi dell'art. 10, l'allegato X della direttiva quadro) elenca le 33 sostanze considerate prioritarie e, tra queste, le 20 sostanze identificate come pericolose (è il caso, ad esempio, di cadmio, mercurio e degli idrocarburi policiclici aromatici). Ulteriori sostanze soggette a riesame (ai sensi dell'art. 8) per l'eventuale classificazione come sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie sono elencate dall'allegato III.

L'art. 3, prevede che gli Stati membri:

- applichino gli SQA figuranti nell'allegato I, parte A, ai corpi idrici superficiali secondo le disposizioni dell'allegato I, parte B (par. 1);
- dispongano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle citate sostanze prioritarie, che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato a norma dell'art. 8 della direttiva 2000/60/CE (par. 3);
- adottino misure atte ad impedire (fatte salve le disposizioni previste dall'art. 4 della direttiva quadro per il raggiungimento degli obiettivi ambientali in esso contemplati) aumenti significativi nei sedimenti e/o nel biota di tali concentrazioni (par. 3).

¹⁹ Vita animale e vegetale caratterizzante una regione. In ambito aquatics il riferimento è quindi a pesci, molluschi, crostacei ecc.

Nel “considerando n. 15” viene sottolineato che in una prima fase si è ritenuto opportuno, per la maggior parte delle sostanze, limitare la definizione di SQA a livello comunitario alle sole acque di superficie. Tuttavia, per garantire una protezione contro gli effetti indiretti e l'avvelenamento secondario provocato da esaclorobenzene, esaclorobutadiene e mercurio, gli Stati membri possono decidere di applicare gli SQA per i sedimenti e/o il biota (art. 3, par. 2).

L’art. 4 consente agli Stati membri di avvalersi di “zone di mescolamento” adiacenti ai punti di scarico, in cui le concentrazioni di uno o più inquinanti possano superare gli SQA applicabili a condizione, però, che «tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard»²⁰. Sempre ai sensi dell’art. 4, gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità, dovranno descrivere nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma della direttiva quadro sulle acque gli approcci e le metodologie applicati per ottenere tali zone nonché descrivere le misure adottate al fine di ridurre in futuro le dimensioni delle zone di mescolamento.

In base alle informazioni raccolte o ad altri dati disponibili, gli Stati membri dovranno poi istituire un inventario, corredata di eventuale mappatura, delle emissioni, degli scarichi, delle perdite di sostanze prioritarie e degli inquinanti indicati dalla direttiva per ciascun bacino idrografico o parte di esso all’interno del loro territorio specificandone, se necessario, le concentrazioni per i sedimenti e il biota (art. 5).

L’art. 12 prevede, al paragrafo 1, l’abrogazione, a decorrere dal 22 dicembre 2012, delle seguenti direttive:

- 82/176/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini;
- 83/513/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio;
- 84/156/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini;
- 84/491/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano;
- 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I dell’allegato della direttiva 76/464/CEE.

Il paragrafo 2 dello stesso articolo consente agli Stati membri, prima della decorrenza abrogativa indicata, di procedere al monitoraggio e alla

²⁰ Tale possibilità viene concessa poiché – come sottolineato nel “considerando 19” – “in prossimità degli scarichi da fonti puntuali le concentrazioni degli inquinanti sono di solito più elevate delle concentrazioni ambiente nelle acque”.

comunicazione dei dati a norma della direttiva 2000/60/CE anziché applicare le relative disposizioni delle direttive indicate al par. 1.

Il termine per il recepimento della presente direttiva scade il 13 luglio 2010 (art. 13).

Procedure di contenzioso

Sebbene in riferimento alle direttive modificate dalla direttiva 2008/105/CE non risultino attive procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia, si segnala che il 19 febbraio 2009 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura d'infrazione 2004/2034) contestando all'Italia di non avere ottemperato agli obblighi concernenti il trattamento delle acque reflue urbane secondo quanto previsto dalla direttiva 91/271/CE.

In particolare, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia provveduto ad istituire sistemi adeguati per la raccolta e il trattamento delle acque, nei centri urbani con oltre 15.000 abitanti, sebbene la direttiva stabilisse come limite massimo di tempo il 31 dicembre 2000.

Il provvedimento fa seguito alla lettera di messa in mora inviata dalla Commissione all'Italia il 9 luglio 2004 nella quale la Commissione contestava all'Italia che, in base alle informazioni disponibili, risultava che un numero elevato di città e centri urbani non fossero conformi alla direttiva. Dopo una valutazione successiva, la Commissione e' giunta alla conclusione che 299 agglomerati continuano a non essere conformi. L'Italia ha due mesi di tempo per rispondere. Secondo quanto previsto dall'art 226 TCE, qualora la Commissione rilevi il persistere dello stato di infrazione potrebbe decidere di deferire l'Italia di fronte alla Corte di giustizia europea.

DIRETTIVA 2008/110/CE (SICUREZZA DELLE FERROVIE COMUNITARIE)

La direttiva 2008/110/CE apporta modifiche alla disciplina relativa alla sicurezza del sistema ferroviario, dettata dalla direttiva 2004/49/CE. L'obiettivo della direttiva in esame – il cui termine di recepimento è fissato al 24 dicembre 2010 – è individuato nell'ulteriore sviluppo e miglioramento della sicurezza delle ferrovie comunitarie. Si interviene, in particolare, alla luce della convenzione entrata in vigore il 1° luglio 2006 sui trasporti ferroviari internazionali, secondo la quale i detentori di carri merci non sono più soggetti all'obbligo di immatricolare i carri presso un'impresa ferroviaria, e responsabili della manutenzione dei carri sono gli stessi detentori. Si rende pertanto necessario, da un lato, precisare il concetto di detentore, e dall'altro definire un sistema di certificazione concernente il responsabile della manutenzione. La direttiva reca quindi una specifica definizione di detentore, individuato quale soggetto che utilizza un veicolo in quanto mezzo di trasporto, indipendentemente dal fatto che ne sia proprietario, e che sia registrato nel registro di immatricolazione nazionale - RIN (di cui all'art. 33 della direttiva 2001/16/CE sull'interoperabilità ferroviaria).

Ove il soggetto competente per la certificazione fosse un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, la certificazione verrà inclusa nella procedura relativa alla certificazione di sicurezza. Il responsabile per la manutenzione deve assicurare che tutti i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza, in conformità al diario di manutenzione di ciascun veicolo, e ai requisiti in vigore, incluse le norme di manutenzione e le STI (specifiche tecniche di interoperabilità).

Per i vagoni merci, ciascun responsabile della manutenzione deve essere certificato da un organismo accreditato secondo una disciplina che dovrà essere elaborata dall'Agenzia ferroviaria europea e adottata dalla Commissione entro il 24 dicembre 2010.

DIRETTIVA 2008/112/CE (CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE)

La direttiva in esame, composta di nove articoli ed entrata in vigore il 12 gennaio 2009, modifica diverse norme europee allo scopo di adeguarle al regolamento n. 1272 del 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.

Il regolamento n. 1272 del 2008, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente, dispone sulla armonizzazione della classificazione ed etichettatura di sostanze, miscele ed esplosivi, per favorirne la libera circolazione nella Comunità. Conseguentemente, tale regolamento ha sostituito la direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e la direttiva 1999/45/CE concernente i preparati pericolosi.

Il regolamento non si applica tra l'altro ai medicinali ai cosmetici e alle sostanze radioattive

Entro il 1° aprile 2010 gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in esame e applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° giugno 2010 (articolo 7).

La direttiva modifica le seguenti norme:

- la direttiva 76/768²¹ sui cosmetici (articolo 1);
- la direttiva 88/378²² sulla sicurezza dei giocattoli (articolo 2);
- la direttiva 1999/13²³ sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici (articolo 3);
- la direttiva 2000/53²⁴ relativa ai veicoli fuori uso (articolo 4);
- la direttiva 2002/96²⁵ sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (articolo 5);
- la direttiva 2004/42/CE²⁶ relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria (articolo 6).

La transizione dai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE deve essere completata il 1° giugno 2015.

²¹ Direttiva recepita con D.M. 27 gennaio 1979, D.M. 10 dicembre 1979, D.M. 15 febbraio 1980, D.M. 6 giugno 1980, L. 11 ottobre 1986, n. 713 e Circolare 18 ottobre 1990 n. 27.

²² Direttiva recepita con D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 e con D.M. 9 ottobre 2007. Il D.M. 13 dicembre 1991 ha emanato le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE previste dalla Dir. 88/378/CEE.

²³ Direttiva recepita con D.M. 16 gennaio 2004, n. 44.

²⁴ Direttiva recepita con D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209.

²⁵ Direttiva recepita con D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

²⁶ Direttiva recepita con D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161.

DIRETTIVA 2008/118/CE DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 2008, RELATIVA AL REGIME GENERALE DELLE ACCISE

La direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti sul consumo dei prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; alcole e bevande alcoliche; tabacchi lavorati.

Questi prodotti sono soggetti ad accisa all'atto della loro fabbricazione o estrazione nel territorio della Comunità, oppure della loro importazione nel territorio della Comunità.

Vi sono alcune eccezioni territoriali per l'applicazione della direttiva: isole Canarie, dipartimenti francesi d'oltremare, isole Åland, isole Anglo-normanne.

Le accise divengono esigibili al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo. Il debitore dell'accisa è generalmente il depositario autorizzato o il destinatario registrato.

I prodotti sottoposti ad accisa che sono stati immessi in consumo possono essere oggetto di rimborso o sgravio alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; da organizzazioni internazionali; dalle forze armate di qualsiasi Stato; nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Gli Stati membri possono anche esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte (qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto, autorizzato a effettuare vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità) e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.

Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie norme in materia di fabbricazione, trasformazione e detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa. Queste operazioni, se effettuate in regime di sospensione di accisa, devono avere luogo in un deposito fiscale (luogo in cui i prodotti sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall'accisa da un depositario autorizzato). I prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall'accisa nel territorio della Comunità. Tale circolazione deve in principio aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico.

Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono richiedere che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione dall'accisa siano coperti da una garanzia prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato.

Le accise sono esigibili unicamente nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati da un privato. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa siano destinati all'uso personale di un privato, gli Stati membri tengono conto di vari elementi quali lo status commerciale del detentore dei prodotti, il luogo in cui

questi si trovano, qualsiasi documento relativo ai prodotti, la loro natura o la loro quantità.

Se i prodotti sottoposti ad accisa destinati al consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, essi sono sottoposti ad accisa esigibile in quest'ultimo Stato membro. Le accise pagate nel primo Stato membro possono essere rimborsate.

In caso di vendita a distanza da uno Stato membro verso un altro Stato membro, il venditore deve pagare l'accisa nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento.

La direttiva 2008/118/CE abroga la direttiva 92/12/CE a decorrere dal 1° aprile 2010.

DIRETTIVA 2008/122/CE (TUTELA DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ, NEI CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE A LUNGO TERMINE E NEI CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO)

La direttiva in esame disciplina - con finalità di tutela dei consumatori - alcuni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, abrogando la disciplina previgente, contenuta nella direttiva 94/47/CE²⁷ (la quale, peraltro, si limitava a disciplinare la multiproprietà).

In particolare, la direttiva si applica alle transazioni commerciali da operatore (*persona fisica o giuridica che agisce per i fini connessi alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale*) a consumatore e definisce nei seguenti termini i contratti in oggetto (cfr. art. 2):

- contratto di multiproprietà: contratto di durata superiore a *un anno* tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più *alloggi per il pernottamento* per più di un periodo di occupazione. Rispetto alla precedente disciplina, si segnala una duplice estensione dell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria. Infatti, mentre la direttiva del 1994 disciplinava i soli contratti di durata non inferiore ai tre anni, il nuovo testo si applica ai contratti di multiproprietà la cui durata sia superiore a un anno; inoltre, la disciplina odierna si applica non solo ai beni immobili ma, più in generale, agli alloggi per il pernottamento, concetto che include anche i contratti relativi a beni mobili come roulotte, chiatte o navi;
- contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine: contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
- contratto di rivendita: contratto in forza del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
- contratto di scambio: contratto in forza del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà.

²⁷ Direttiva 26 ottobre 1994, n. 94/47/CEE. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

La direttiva è stata attuata nel nostro ordinamento attraverso la legge 24 aprile 1998, n. 128 e il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427. Tale decreto è stato poi abrogato dal c.d. Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), i cui articoli da 69 a 81 disciplinano la multiproprietà in attuazione della disciplina comunitaria.

Le misure principali adottate dalla direttiva 2008/122/CE riguardano le informazioni da fornire prima della firma dei contratti, la lingua da usare, il diritto di recesso senza costi e il divieto di pagamenti anticipati.

In particolare, gli artt. 3 e 4 della direttiva chiariscono quali sono le informazioni precontrattuali che devono essere fornite al consumatore, sin dalla fase di offerta pubblicitaria del contratto, per iscritto e nella sua lingua, ricorrendo ai formulari informativi standard allegati alla direttiva²⁸.

Il contratto dovrà essere redatto per iscritto e nella lingua dello Stato membro in cui il consumatore risiede o di cui è cittadino. Nel caso di un contratto di multiproprietà riguardante un bene immobile, può inoltre essere richiesta una traduzione certificata del contratto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in cui è situata la proprietà.

Il contratto dovrà includere inoltre un formulario (cfr. allegato V alla direttiva) attraverso il quale il consumatore potrà esercitare il diritto di recesso, entro 14 giorni dalla stipula (attualmente il termine è di 10 giorni) e senza dover indicare particolari motivi.

Il periodo di recesso si calcola:

- dal giorno della conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante;
- dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto o qualsiasi contratto preliminare vincolante, se posteriore alla data della conclusione del contratto o del preliminare vincolante.

Disposizioni particolari sono previste (art. 6) nel caso in cui il formulario di recesso non sia stato compilato dall'agente commerciale e consegnato al consumatore per iscritto.

Il consumatore che intenda esercitare il diritto di recesso deve notificare per iscritto all'operatore la propria decisione. In tal caso, il consumatore non sostiene alcuna spesa né è debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto (art. 8).

L'art. 9 della direttiva vieta qualsiasi forma di pagamento a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo durante il quale il consumatore può esercitare il diritto di recesso o prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.

²⁸ L'Allegato I della direttiva è relativo ai contratti di multiproprietà e prescrive che oltre a una descrizione del prodotto debbano essere fornite al consumatore informazioni sul prezzo e l'eventuale piano di pagamento scaglionato, debbano essere indicati i servizi inclusi come elettricità, acqua e manutenzione, nonché le strutture a disposizione della struttura. Inoltre, l'operatore dovrà chiarire se ha aderito a un codice di condotta applicabile agli operatori del settore che deve essere adottato dagli organismi di categoria e se è stato attivato un sistema di scambio (il formulario per i contratti di scambio è contenuto nell'allegato IV), specificandone i costi. E' stato altresì predisposto un formulario informativo per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine (allegato II), così come per i contratti di rivendita (allegato III).

Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine il pagamento dovrà avvenire secondo il piano di pagamento scaglionato (art. 10). In particolare, i pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore e, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'agente commerciale entro quattordici giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.

L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente, e senza alcuna spesa, la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio. Analoghe disposizioni sono previste per il contratto di credito se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'agente commerciale o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore (art. 11).

Sotto il profilo della legge applicabile al contratto, l'art. 12 chiarisce che le disposizioni della direttiva hanno carattere inderogabile sia quando è applicabile la legge di uno Stato membro, sia quando è applicabile la legge dello Stato terzo laddove il bene immobile interessato sia situato sul territorio di un Paese membro o, se il contratto non riguarda beni immobili, nei casi in cui l'operatore svolga l'attività commerciale o professionale in uno Stato membro o diriga la sua attività verso il territorio comunitario.

Sarà compito degli Stati, in sede di attuazione della direttiva, individuare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per l'ipotesi in cui l'operatore non rispetti le disposizioni contenute nella direttiva stessa (art. 15).

Attualmente, l'art. 81 del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) 12 del decreto legislativo 427/98, salvi i casi di illecito penale, prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 3.000 euro, con la possibilità di disporre nei confronti dell'operatore la sospensione dall'attività.

Come preannunciato, con la piena operatività della direttiva 2008/122 sarà abrogata la precedente direttiva 94/47/CE (art. 18); il raffronto fra le disposizioni della precedente direttiva e le odierne è agevolato dall'allegato VI della direttiva 2008/122/CE.

Il termine di attuazione della direttiva in commento è fissato dal legislatore comunitario (art. 16) entro il 23 febbraio 2011.

DIRETTIVA 2009/4/CE (CONTROMISURE VOLTE A PREVENIRE E RILEVARE LA MANIPOLAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DEI TACHIGRAFI)

La direttiva 2009/4/CE modifica la direttiva 2006/22/CE²⁹, che disciplina i controlli diretti a verificare il rispetto della normativa comunitaria in materia di durata dei periodi di lavoro e di riposo nel settore dei trasporti su strada.

La modifica si rende necessaria per far fronte alla possibile installazione di dispositivi intesi ad alterare le attestazioni fornite dall'apparecchio di controllo (tachigrafo digitale), del quale devono essere dotati, ai sensi del regolamento (CEE) 3821/85, i veicoli adibiti al trasporto su strada.

Per evitare le frodi, la direttiva prevede che, nei controlli su strada, occorre sottoporre a verifica anche l'apparecchio di controllo (tachigrafo digitale) per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio, oppure che ostacolano o alterano i dati.

Per la stessa finalità si prevede inoltre che i funzionari incaricati dei controlli siano forniti di specifica apparecchiatura d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, e di programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli, prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo.

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri scade il 31 dicembre 2009.

²⁹ La direttiva 2006/22/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144.

DIRETTIVA 2009/5/CE (DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE NEL SETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA)

La direttiva 2009/5/CE sostituisce l'allegato III della direttiva 2006/22/CE³⁰, il quale individua le infrazioni alla normativa comunitaria in materia di durata dei periodi di lavoro e di riposo nel settore dei trasporti su strada.

L'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE prevede che gli Stati membri introducano un sistema di classificazione del rischio, da applicare alle imprese di trasporto, in relazione al numero ed alla gravità delle infrazioni da queste commesse. Le imprese che, in considerazione delle infrazioni commesse, presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.

L'originario allegato III della direttiva 2006/22/CE conteneva un elenco iniziale, non esaustivo, di violazioni alla normativa comunitaria in materia, da considerare come infrazioni. L'articolo 9 cit., paragrafo 3, prevedeva la possibilità per la Commissione di modificare tale allegato, per definire linee direttive sulla valutazione delle infrazioni, suddividendo queste ultime in categorie, in funzione della loro gravità.

Si è in seguito ritenuto che fornire ulteriori orientamenti sulla categorizzazione delle infrazioni costituiscia un passo importante per garantire certezza giuridica alle imprese e una concorrenza più equa. Inoltre una categorizzazione delle sanzioni potrebbe fornire una base comune ai sistemi di classificazione del rischio che gli Stati membri devono adottare e consentirebbe di prendere in considerazione, ai fini dell'individuazione del fattore di rischio dell'impresa, anche le violazioni commesse in Stati membri diversi da quello di stabilimento.

La categorizzazione delle infrazioni dovrebbe dipendere dalla loro gravità e dalle possibili conseguenze sulla sicurezza stradale e sulla possibilità di effettuare controlli sul rispetto della normativa in materia.

La Commissione, sulla base delle sopra indicate considerazioni, si è avvalsa della facoltà di cui al citato articolo 9, emanando la direttiva 2009/5/CE in oggetto, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2006/22/CE. Il nuovo allegato contiene un elenco più dettagliato del precedente delle infrazioni ai regolamenti comunitari in materia, indicando, per ciascun tipo di infrazione, il grado di gravità.

Il termine per il recepimento della direttiva scade il 31 dicembre 2009.

³⁰ La direttiva 2006/22/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144.

DIRETTIVA 2009/12/CE (DIRITTI AEROPORTUALI)

La direttiva 2009/12/CE rappresenta l'ultimo atto adottato dal legislatore comunitario nell'ambito del percorso volto a garantire l'effettivo compimento del processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo. La direttiva stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità con riferimento a tutti gli scali comunitari con traffico annuale superiore a cinque milioni di movimenti passeggeri (art.1).

Il provvedimento stabilisce, dunque, criteri armonizzati per la fissazione delle tasse aeroportuali destinate a finanziare le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei. Gli obiettivi preminenti si possono sintetizzare nella volontà di garantire la non discriminazione (art.3), la trasparenza (art.7) e la consultazione delle compagnie aeree (art.6) qualora le autorità aeroportuali stabiliscano i diritti da applicare a fronte delle misure di sicurezza, nonché l'aderenza ai costi di tali diritti. Accanto a ciò viene proposta l'istituzione di un'autorità di vigilanza indipendente in ogni Stato membro (art.11).

In sintesi, l'approvazione delle direttive sopra esposta assume particolare rilievo in relazione alle questioni connesse ai costi della sicurezza aerea in Europa, aumentati anche a seguito dei significativi provvedimenti che l'Unione europea ha adottato per garantire la protezione dei viaggiatori nel settore dell'aviazione.

Premesso che la copertura dei costi inerenti alla sicurezza dell'aviazione è regolamentata a livello nazionale, è opportuno segnalare come, da una parte, le informazioni fornite ai passeggeri su tali costi possano molto spesso apparire inadeguate, dall'altra, le compagnie aeree non siano consultate sistematicamente in tutti gli aeroporti dell'UE in ordine a tale problematica. Questa condizione impedisce che si crei un'autentica parità di condizioni tra gli aeroporti e le compagnie aeree, parità che, a giudizio degli operatori del settore, risulta fondamentale nella situazione particolarmente critica in cui versa l'intero settore dell'aviazione.

La Commissione ha più volte segnalato come, per garantire una concorrenza leale e non distorta fra compagnie aeree e fra aeroporti, sia essenziale fissare diritti per le misure di sicurezza che siano non discriminatori e strettamente aderenti ai costi.

Per le motivazioni anzidette la Commissione europea ha proposto, nell'ambito della direttiva 2009/12, i seguenti principi comuni per la riscossione dei diritti connessi alle misure di sicurezza negli aeroporti della Comunità:

- non discriminazione: i diritti per le misure di sicurezza non devono creare discriminazioni fra i passeggeri del trasporto aereo o fra le compagnie aeree;
- consultazione: le compagnie aeree devono essere consultate sui diritti per le misure di sicurezza obbligatoriamente e periodicamente (almeno una volta all'anno). Prima di prendere una decisione, gli aeroporti devono tener conto dei pareri delle compagnie aeree e, se non viene raggiunto un accordo, devono giustificare le loro decisioni;
- trasparenza: la trasparenza deve essere garantita a tre livelli distinti:
 - a) a livello degli aeroporti. Le compagnie aeree devono ricevere informazioni dagli aeroporti sugli elementi che servono da base per determinare l'ammontare dei

- diritti per le misure di sicurezza (ad esempio, servizi e infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti riscossi, metodo di calcolo e investimenti previsti);
- b) a livello delle compagnie aeree. Per consentire agli aeroporti di valutare con precisione i requisiti che dovranno soddisfare i loro investimenti futuri e adeguare al meglio le loro infrastrutture di sicurezza, occorre che le compagnie aeree mettano a disposizione in tempo utile, ad esempio, tutte le loro previsioni di traffico;
 - c) a livello degli Stati membri. È importante assicurare la trasparenza con riguardo all'impatto economico delle misure di sicurezza nazionali più severe rispetto ai requisiti dell'UE;
- aderenza ai costi: i diritti riscossi per la sicurezza sono utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi allo svolgimento delle operazioni di sicurezza e devono tener conto degli aiuti e delle sovvenzioni erogati dalle autorità per garantire la sicurezza, del costo del finanziamento delle infrastrutture e dei costi delle installazioni e delle operazioni di sicurezza;
 - autorità di vigilanza indipendente e risoluzione di controversie: in ciascuno Stato membro deve essere istituita un'autorità indipendente atta ad assicurare la corretta applicazione delle misure nonché una procedura per la risoluzione delle controversie fra gli aeroporti e gli utenti.

La direttiva, come detto, riguarda tutti gli scali comunitari con un traffico annuale superiore a 5 milioni di movimenti passeggeri e ciascun aeroporto con il maggior traffico di ogni Stato membro, allo scopo di regolamentare i principali aspetti delle tasse aeroportuali e le modalità con cui queste ultime vengono fissate, secondo i principi della non discriminazione e della trasparenza.

Gli utenti che pagano il gestore aeroportuale per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi, dovranno essere trattati tutti allo stesso modo con il diritto di essere consultati (almeno una volta all'anno) ed informati sulle questioni che riguardano lo scalo (si pensi, ad esempio, alla messa in opera di nuovi progetti di infrastruttura). In tal senso, per quanto possibile, i ritocchi alle tariffe e le modifiche fatte al sistema dovranno essere frutto dell'accordo tra gestore aeroportuale ed utenti. Questo traguardo potrà essere raggiunto sia attraverso un'informazione precoce del gestore rispetto ai cambiamenti da effettuare (minimo 4 mesi prima dell'entrata in vigore), sia con consultazioni sulle eventuali modifiche proposte. Inoltre, gli utenti dell'aeroporto dovranno avere periodicamente dal gestore aeroportuale informazioni sulle modalità e sulla base di calcolo dei diritti aeroportuali; mentre dal canto loro gli utenti dovranno fornire, per tempo, tutte le loro previsioni operative, i loro progetti di sviluppo ed i loro particolari suggerimenti e richieste.

A dirimere tutte le eventuali contestazioni sarà chiamata un'autorità di vigilanza nazionale indipendente, istituita da ciascun Stato membro, che avrà anche il compito di far sì che le misure adottate per conformarsi alla direttiva siano corrette. Ciascuno di questi organismi, secondo quanto disposto dall'art. 11, dovrà godere della massima indipendenza di giudizio senza alcuna correlazione, né a livello giuridico, né funzionale, con qualsiasi gestore aeroportuale e compagnia aerea; un'autonomia garantita dal fatto che ogni

autorità potrà essere finanziato con apposite tasse a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali.

La direttiva puntualizza poi, all'art. 9, che gli Stati membri dovranno promuovere dei negoziati tra gestore aeroportuale e rappresentanti o associazioni degli utenti dell'aeroporto, per concludere un accordo sulla qualità dei servizi forniti dal gestore aeroportuale. Sarà comunque possibile per il gestore offrire trattamenti personalizzati, variando la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti. In tal caso l'importo dei diritti aeroportuali potrà subire variazioni in funzione, appunto, della personalizzazione dei servizi offerti.

Infine, tra le altre regole fissate dalla direttiva, è previsto che i Paesi comunitari avranno facoltà di autorizzare il gestore di una rete aeroportuale ad adottare un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente per l'intera rete o per gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza.

Il termine ultimo per recepire la direttiva (pubblicata nella G.U.C.E. del 14/03/2009) è il 15 marzo 2011.

DIRETTIVA 2009/13/CE (CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO)

La direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 attua l'accordo sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 concluso il 19 maggio 2008 tra le organizzazioni che rappresentano le parti sociali nel settore del trasporto marittimo (Associazioni armatori della Comunità europea, ECSA, e Federazione europea dei lavoratori dei trasporti, ETF).

Ai sensi dell'articolo 7, la direttiva in esame entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore della richiamata convenzione del 2006³¹.

Si ricorda che il 23 febbraio 2006 l'O.I.L. (Organizzazione internazionale del lavoro) ha adottato la citata convenzione sul lavoro marittimo al fine di creare uno strumento idoneo ad incorporare tutte le norme attuali di convenzioni e raccomandazioni internazionali sul lavoro marittimo, nonché i principi fondamentali contenuti in altre convenzioni internazionali sul lavoro.

In relazione a ciò, la Commissione europea (“considerando n. 3”) ha evidenziato, insieme alle parti sociali, l’opportunità di sviluppare la normativa comunitaria alla luce della convenzione sul lavoro marittimo del 2006. Tale proponimento ha portato all’Accordo del 2008 (“considerando n. 5”).

Tale Accordo (“considerando n. 6”) è applicabile ai lavoratori marittimi a bordo di navi registrate in uno Stato membro e/o battente la bandiera di uno Stato membro, e modifica (“considerando n. 7”) l’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare del 30 settembre 1998 dall’ECSA e dalla FST.

L’accordo entra in vigore contemporaneamente alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (“considerando n. 9”); per i termini non specificamente definiti dall’accordo stesso la direttiva (“considerando n. 10”) prevede la facoltà, per gli Stati membri, di definire questi ultimi conformemente alle legislazioni e pratiche nazionali (come accade per altre direttive in materia di politica sociale che utilizzano termini simili) a condizione che le suddette definizioni siano conformi al contenuto dell’accordo.

Sulla base di tale considerazioni, il “considerando n. 21” rileva l’opportunità di modificare la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST), che in allegato contiene appunto l’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare.

³¹ L’entrata in vigore della convenzione è subordinata alla sua ratifica da parte dei singoli Stati membri.

In particolare, l'articolo 2 della direttiva in esame modifica il richiamato allegato della direttiva 1999/63/CE.

Tra le modifiche più rilevanti, si segnalano:

- le nuove definizioni di “lavoratore marittimo” (ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave cui si applica l’Accordo) e “armatore” (proprietario della nave o ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l’agente o il noleggiatore a scafo nudo, che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l’esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti ed obblighi a norma del presente accordo, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi a nome dell’armatore);
- il divieto di lavoro notturno ai marittimi minori di diciotto anni. Eventuali deroghe possono essere disposte dalle autorità competenti in presenza di particolari situazioni;
- il divieto di occupazione, ingaggio o lavoro, dei marittimi minori di diciotto anni nel caso in cui il lavoro possa compromettere la loro salute o sicurezza. Le tipologie lavorative vengono determinate dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, conformemente alle norme internazionali pertinenti;
- la possibilità per i lavoratori marittimi di lavorare a bordo delle navi solamente se in possesso di un apposito certificato medico, valido per un periodo massimo di 2 anni (1 anno per i minori di 18 anni) rilasciato da un medico qualificato, attestante l’idoneità al lavoro per le relative mansioni. Eventuali eccezioni sono consentite solamente se previste dall’Accordo. Nel caso in cui ai lavoratori sia stato rifiutato il certificato oppure sia stata limitata la loro idoneità al lavoro, (in particolare per quanto riguarda l’orario, il campo d’attività o la zona geografica), è prevista la possibilità di sottoporsi ad un ulteriore esame da parte di un altro medico indipendente o di un medico arbitro indipendente.

Infine, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste nella direttiva.

Il successivo paragrafo 2 dispone che l’attuazione della direttiva in esame non giustifica in alcun modo una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti da essa trattati. Ciò non osta a che gli Stati membri e/o le parti sociali stabiliscano, alla luce dell’evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell’adozione della direttiva stessa, a condizione del rispetto delle prescrizioni minime previste da quest’ultima.

E' prevista, in ogni caso (paragrafo 3), la salvaguardia di disposizioni, usi o prassi comunitarie o nazionali che prevedono un trattamento più favorevole dei lavoratori marittimi.

Un importante limite a tali disposizioni è contenuto nel paragrafo 4, il quale, sulla base anche di quanto affermato dal "considerando n. 14", garantisce la conformità della direttiva al principio generale di responsabilità del datore di lavoro stabilito dall'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE, del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (cd. "direttiva madre" in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), per quanto attiene alla responsabilità dell'armatore di cui alla norma A 4.2, paragrafo 5, lettera b), dell'allegato alla direttiva in esame.

Come accennato, la norma 4.2 disciplina la responsabilità dell'armatore. In particolare, il paragrafo 5 stabilisce che le disposizioni legislative o regolamentari nazionali possono escludere la responsabilità dell'armatore per quanto riguarda:

- un infortunio che non sia avvenuto nel corso del servizio sulla nave;
- un infortunio o una malattia imputabili alla condotta intenzionale del marittimo ammalato, infortunato o deceduto;
- una malattia o un'infermità intenzionalmente nascosta al momento dell'ingaggio.

L'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE dispone che il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro. Tale responsabilità opera anche nel caso in cui in cui il datore di lavoro ricorra, in particolari casi, a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/o allo stabilimento. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro, inoltre, non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.

Infine, si prevede che la direttiva 89/391/CEE non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata. In ogni caso, gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la facoltà richiamata in precedenza.

DIRETTIVA 2009/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 MARZO 2009, RELATIVA AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI

La direttiva, presentata tra le misure volte a fronteggiare la crisi dei mercati finanziari garantendo una maggiore garanzia per i depositi dei risparmiatori, interviene a modificare su diversi punti sensibili la direttiva 94/19/CE.

Più in particolare, il livello minimo di copertura dei depositi, fissato dalla direttiva madre in 20.000 euro, viene elevato con effetto immediato a 50.000, mentre un ulteriore innalzamento fino a 100.000 viene previsto a decorrere dal 31 dicembre 2010, salvo che una valutazione d'impatto della Commissione non concluda che tale ulteriore aumento non sarebbe sostenibile per tutti gli Stati membri.

Per quanto concerne il termine di rimborso, che la direttiva madre fissava in tre mesi prorogabili fino a nove, esso viene ridotto a venti giorni lavorativi, estensibili solo in casi eccezionali e previo accordo delle autorità competenti. Inoltre, laddove il rimborso stesso venga innescato da una decisione delle autorità competenti, il periodo di cui le autorità stesse necessitano per prendere la loro decisione, calcolato dal momento in cui viene stabilita la mancata restituzione del deposito da parte dell'ente creditizio, viene ridotto dai ventuno giorni attualmente previsti a cinque giorni lavorativi.

Viene infine soppressa la disposizione della direttiva 94/19 che prevedeva la possibilità per gli Stati membri di limitare la copertura a una determinata percentuale del deposito.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al **30 giugno 2009**, fatta ovviamente eccezione per l'elevazione a 100.000 euro del livello di copertura, per la quale la data fissata è quella del **31 dicembre 2010**.

DIRETTIVA 2009/16/CE (CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO)

La direttiva 2009/16/CE disciplina i controlli ai quali gli Stati di approdo devono sottoporre le navi per il trasporto marittimo battenti bandiera diversa dalla propria, al fine di verificarne la conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo. La necessità di questi controlli, che non si sostituiscono a quelli di competenza dello Stato di bandiera, si basa sulla constatazione che in vari Stati l'attuazione e l'applicazione delle norme internazionali è risultata gravemente carente. I controlli effettuati in occasione degli scali nei porti e negli ancoraggi della Comunità sono volti a ridurre la presenza nelle acque comunitarie di navi non conformi alle norme internazionali.

La direttiva in esame costituisce la rifusione della direttiva 95/21/CE e delle direttive successivamente intervenute in materia.

Si ricorda che la direttiva 95/21/CE e le direttive modificative 98/25/CE, 98/42/CE e 1999/97/CE, sono state recepite in Italia con il D.M. 19 aprile 2000, n. 432. Successivamente a tale data, la direttiva 95/21/CE è stata ulteriormente novellata dalle direttive 2001/106/CE e 2002/84/CE, che sono state recepite con il D.M. 13 ottobre 2003, n. 305, il quale ha anche abrogato il D.M. n. 432/2000. Tutte le citate direttive sono abrogate dalla direttiva 2009/16/CE in oggetto.

A questo proposito si ritiene opportuno segnalare che, in seguito all'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2009/16/CE, la materia, attualmente disciplinata nel nostro ordinamento da regolamenti, verrà disciplinata da una fonte di livello legislativo.

Le principali novità della direttiva 2009/16/CE in esame rispetto alla normativa previgente riguardano:

- la creazione di una banca dati sulle ispezioni gestita e aggiornata dalla Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, relative alle ispezioni effettuate (articolo 24). La banca dati contiene tutte le informazioni necessarie per attuare il sistema di ispezioni previsto nella direttiva, con particolare riferimento al profilo di rischio delle navi, alle navi da sottoporre ad ispezione, ai movimenti delle navi e all'impegno di ispezione di ciascuno Stato membro;
- il collegamento tra il profilo di rischio della nave e la frequenza delle ispezioni: le navi che presentano un rischio più elevato sono sottoposte ad ispezioni più dettagliate con maggiore frequenza (articoli 10-12);
- l'armonizzazione delle regole e delle procedure di ispezione (articoli 5-12);
- la valutazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di tutti gli esposti presentati da persone e organizzazioni aventi un interesse legittimo alla sicurezza della nave (articolo 18). Gli esposti possono riguardare anche i rischi

per la sicurezza e la salute dell'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro a bordo e la prevenzione dell'inquinamento.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2010 (articolo 36). E' inoltre espressamente previsto che le nuove disposizioni trovino applicazione in tutti gli Stati membri a partire dal 1° gennaio 2011.

DIRETTIVA 2009/17/CE (ISTITUZIONE DI UN SISTEMA COMUNITARIO DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO NAVALE E D'INFORMAZIONE)

La direttiva 2009/17/CE modifica la direttiva 2002/59/CE³², che ha istituito un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione allo scopo di migliorare la sicurezza e l'efficienza di tale traffico e la risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare. A tal fine ogni nave che fa scalo in un porto comunitario è obbligata a dotarsi di un sistema di identificazione automatica (AIS) e di un registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) e a comunicare determinate informazioni alle autorità marittime in caso di trasporto di merci pericolose o inquinanti.

Le principali novità recate dalla direttiva 2009/17/CE in esame riguardano:

- l'estensione dell'obbligo di installare il sistema di identificazione automatica (AIS) ai pescherecci di lunghezza superiore ai 15 metri, secondo un apposito calendario (articolo 1, n. 3, che introduce il nuovo articolo 6-*bis* della direttiva 2002/59/CE);
- l'ampliamento degli obblighi informativi in relazione al trasporto di merci pericolose, in particolare per il trasporto di idrocarburi (articolo 1, n. 4, che novella l'articolo 12 della direttiva 2002/59/CE);
- l'interconnessione dei sistemi per la gestione delle informazioni marittime contemplate dalla direttiva con il sistema comunitario “SafeSeaNet” allo scopo di consentire lo scambio dei dati tra i diversi Stati membri (articolo 1, n. 12, che introduce l'articolo 22-*bis* della direttiva 2002/59/CE);
Il “SafeSeaNet” è un sistema per lo scambio in formato elettronico di informazioni relative alla sicurezza portuale e marittima, alla protezione dell'ambiente marino e all'efficienza del traffico e del trasporto marittimi. Il sistema si compone di una rete di sistemi nazionali, ubicati in ciascuno Stato membro, e di una banca dati centrale, che funge da punto nodale.
- l'inclusione delle navi che non presentano assicurazioni o garanzie finanziarie soddisfacenti e delle navi di cui i piloti o le autorità portuali hanno segnalato anomalie apparenti, tra le navi che presentano un rischio potenziale e che pertanto necessitano di maggiori controlli (articolo 1, n. 7, che integra l'articolo 16 della direttiva 2002/59/CE);
- l'introduzione di apposite misure di sicurezza contro i rischi derivanti dalla presenza di ghiaccio (articolo 1, n. 8, che introduce l'articolo 18-*bis* della direttiva 2002/59/CE);

³² La direttiva 2002/59/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 196. Tale decreto legislativo è stato successivamente modificato dal D.Lgs. 17 novembre 2008, n. 187, allo scopo di conformare la normativa nazionale ai rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2316 del 12 ottobre 2006, avviata per il non corretto recepimento della direttiva 2002/59/CE.

- la modifica della disciplina relativa all'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza, con la designazione, da parte degli Stati membri, di una o più Autorità competenti a prendere le opportune decisioni, la fissazione delle disposizioni essenziali dei piani di accoglienza e la previsione di misure di compensazione per le perdite economiche subite in conseguenza dell'accoglienza (articolo 1, n. 10, che sostituisce l'articolo 20, e n. 11, che introduce i nuovi articoli da 20-*bis* a 20-*quinquies* della direttiva 2002/59/CE).

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 30 novembre 2010.

DIRETTIVA 2009/18/CE (INCHIESTE SUGLI INCIDENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO MARITTIMO)

La direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo modificando la direttiva 1999/35/CE e la direttiva 2002/59/CE, allo scopo di migliorare la sicurezza marittima e a prevenire l'inquinamento causato dalle navi, riducendo in tal modo il rischio di futuri sinistri marittimi.

Il provvedimento intende agevolare l'esecuzione efficiente delle inchieste di sicurezza e l'analisi corretta dei sinistri e degli incidenti marittimi al fine di determinarne le cause e prevedere la presentazione di rapporti precisi e tempestivi sulle inchieste di sicurezza e di proposte di interventi correttivi.

Le inchieste svolte ai sensi della suddetta direttiva non riguardano, tuttavia, la determinazione della responsabilità né l'attribuzione di colpe (art. 1).

La direttiva si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che coinvolgono navi battenti la bandiera di uno degli Stati membri o si verificano nel mare territoriale e nelle acque interne, quali definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (U.N.C.L.O.S.)³³, degli Stati membri o incidono su altri interessi rilevanti degli Stati membri (art. 2).

Gli Stati membri devono provvedere affinché l'organo inquirente effettui un'inchiesta di sicurezza quando un sinistro marittimo molto grave si verifica con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro oppure si verifica nel suo mare territoriale e nelle sue acque interne, quali definiti nell'U.N.C.L.O.S., indipendentemente dalla bandiera della nave coinvolta, oppure quando incide su un interesse rilevante dello Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera della nave coinvolta (art. 5).

Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti o i soggetti interessati comunicino immediatamente all'organo inquirente qualsiasi sinistro e incidente che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva (art. 6).

Gli Stati membri devono assicurare che le inchieste di sicurezza siano svolte, sotto la responsabilità di un organo inquirente permanente ed imparziale, dotato dei necessari poteri, da personale inquirente adeguatamente qualificato e competente in materia di sinistri ed incidenti marittimi; esso è indipendente sul

³³ La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, è un trattato internazionale che definisce i diritti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, definendo le linee guida che regolano le trattative, l'ambiente e la gestione delle risorse naturali. Al momento 155 Stati hanno firmato la Convenzione. La Comunità europea ha firmato e ratificato; l'Italia ha ratificato la convenzione a mezzo della legge del 2 dicembre 1994, n. 689. Ai sensi della cit. Convenzione, per acque interne s'intende lo spazio di mare all'interno della linea di base (una linea spezzata che unisce i punti notevoli della costa), per acque territoriali lo spazio di mare compreso dalla linea di base alle 12 miglia nautiche.

piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli (art. 8).

In stretta cooperazione con la Commissione, gli Stati membri devono istituire un sistema di cooperazione permanente affinché i rispettivi organi inquirenti possano collaborare nella misura necessaria a conseguire l'obiettivo della presente direttiva (art. 10).

La direttiva prevede, infine, l'istituzione da parte della Commissione di una banca dati elettronica europea, denominata piattaforma europea d'informazione sui sinistri marittimi (*European Marine Casualty Information Platform – EMCIP*), ove poter archiviare ed analizzare i dati sui sinistri e gli incidenti marittimi (art. 17).

Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla presente direttiva entro il 17 giugno 2011 (art.25).

DIRETTIVA 2009/21/CE (RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLO STATO DI BANDIERA)

La direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, entrata in vigore il 17 giugno 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera, ha lo scopo di assicurare che gli Stati membri ottemperino con efficacia e coerenza ai loro obblighi in quanto Stati di bandiera e di migliorare la sicurezza e prevenire l'inquinamento provocato dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro (art. 1).

La direttiva si applica all'amministrazione dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera (art. 2). Gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 giugno 2011 (art.11).

Come messo in evidenza dalla Commissione, gli Stati di bandiera, ossia gli Stati che accordano alle navi il diritto di battere la loro bandiera, hanno la responsabilità in quanto membri dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di rispettare le convenzioni di tale Organizzazione. Si ricorda che l'I.M.O. è un'agenzia autonoma delle Nazioni Unite incaricata di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione marittima internazionale, promuovere la progettazione e lo sviluppo del trasporto marittimo internazionale rendendolo più sicuro ed ordinato. Gli Stati devono garantire che le navi sul proprio registro soddisfino i requisiti previsti in tali convenzioni, strutturate al fine di promuovere la sicurezza della vita in mare e la protezione dell'ambiente marino. Gli obblighi fondamentali degli Stati di bandiera sono indicati nel codice sull'attuazione degli strumenti obbligatori dell'IMO, adottato nel novembre 2005. Il rispetto di tali obblighi è verificato tramite uno schema di *audit* degli Stati membri dell'IMO, adottato nel novembre 2005, la partecipazione al quale è, comunque, volontaria. L'IMO, si ricorda, non è competente per imporre sanzioni agli Stati parte che non rispettano gli obblighi delle convenzioni o non li attuano sulle navi che battono la loro bandiera.

Prima di consentire l'esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la sua bandiera, lo Stato membro interessato adotta le misure che ritiene necessarie per assicurare che la nave ottemperi alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili; in particolare, lo Stato membro verifica i precedenti relativi alla sicurezza della nave con ogni mezzo ragionevole e, se necessario, consulta l'amministrazione del precedente Stato di bandiera per accertarsi se sussistano ancora anomalie o problemi di sicurezza da questo individuati e rimasti irrisolti (art. 4).

Gli Stati membri devono assicurare che siano prontamente accessibili le informazioni concernenti le navi battenti la loro bandiera che riguardano almeno gli estremi di riconoscimento della nave, le date delle visite di controllo e degli *audit*, l'identificazione degli organismi riconosciuti coinvolti nella certificazione e nella classificazione della nave, l'identificazione dell'autorità competente che ha ispezionato la nave, il risultato delle ispezioni nel quadro del controllo da

parte dello Stato di approdo, le informazioni sui sinistri marittimi, l'identificazione delle navi che hanno cessato di battere la bandiera dello Stato membro negli ultimi dodici mesi (art. 6).

DIRETTIVA 2009/28/CE (USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI)

La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009³⁴, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, definisce un quadro di riferimento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, sostituendo le direttive 2001/77/CE (promozione dell'elettricità da fonti rinnovabili) e 2003/30/CE (promozione dei biocarburanti) e regolamentando i settori del riscaldamento e del raffreddamento al momento non rientranti nel quadro giuridico comunitario.

Il fine della direttiva è di raggiungere entro il 2020 l'obiettivo comunitario del 20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale lordo, indicato nella Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 (COM(2006) 848), recante la tabella di marcia per le energie rinnovabili.

La tabella di marcia espone la strategia a lungo termine della Commissione in materia di energie rinnovabili nell'Unione europea (UE) che mira a permettere all'UE di raggiungere il duplice obiettivo di accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

L'esame della quota delle energie rinnovabili nel mix energetico e dei progressi realizzati negli ultimi 10 anni rivela che le energie rinnovabili potrebbero essere utilizzate di più e meglio.

Nella tabella di marcia la Commissione propone di fissare un obiettivo obbligatorio del 20% per la quota di fonti energetiche rinnovabili sul consumo di energia dell'UE per il 2020 ed un obiettivo obbligatorio minimo del 10% per i biocarburanti. Essa propone inoltre un nuovo quadro legislativo per rafforzare la promozione e l'utilizzo delle energie rinnovabili.

La direttiva, compresa nel pacchetto "energia e cambiamento climatico" lanciato dalla Commissione all'inizio del 2008, fissa, in particolare, alcuni obiettivi nazionali obbligatori di consumo di energia da fonti rinnovabili coerenti con l'obiettivo generale, differenziati per singolo Stato membro (compresi tra il 10% e il 49%), introducendo meccanismi di flessibilità nel raggiungimento degli suindicati obiettivi, che costituiscono una delle maggiori novità del provvedimento e stabilendo criteri di sostenibilità per i biocarburanti ed i bioliquidi.

Fonti rinnovabili riconosciute

Ai fini del calcolo dell'obiettivo, le fonti rinnovabili riconosciute dalla direttiva sono le seguenti: eolica, solare, aerotermica (calore atmosferico), geotermica (calore sotterraneo), idrotermica e oceanica (calore di acque

³⁴ Entrata in vigore il 25 giugno 2009.

superficiali), idraulica, biomassa (frazione biodegradabili di prodotti, rifiuti e residui), gas da discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas.

La nuova definizione di fonti rinnovabili che entrerà in vigore dal 1° aprile 2010 si differenzia rispetto a quella attuale in quanto annovera tra le suddette fonti le seguenti tipologie di energia:

- aerotermica: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;
- idrotermica: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore.

Obiettivi e misure nazionali obbligatori per l'uso di energia rinnovabile

Ogni Stato membro deve assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia³⁵ nel 2020, calcolata conformemente ai criteri dettati dalla direttiva stessa (artt. 5-11), sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell'anno. A loro volta questi obiettivi nazionali generali obbligatori devono essere stabiliti in coerenza con l'obiettivo comunitario di una quota pari almeno al 20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2020.

Ai fini del calcolo del raggiungimento dei suddetti obiettivi nazionali la direttiva distingue tre settori:

- elettricità;
- riscaldamento e raffreddamento;
- trasporti.

A livello settoriale non sono previsti obiettivi vincolanti per gli Stati ad eccezione del settore dei trasporti per il quale la direttiva fissa l'obiettivo, uguale per tutti gli Stati UE, del 10% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale.

Nell'Allegato I, parte A, vengono riportati gli obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020.

L'Italia dovrà aumentare la propria produzione di energia da fonti rinnovabili passando dal 5,2% al 17%.

Per ciascun paese sono state fissate anche delle traiettorie nazionali (Allegato I, parte B). Si tratta di obiettivi intermedi nazionali indicativi, che prevedono valori-obiettivo crescenti per ognuno dei quattro bienni intermedi dal 2011 al 2018. Ogni obiettivo intermedio va inteso come media da superare nel biennio.

Come anticipato, ogni Stato membro deve assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro.

³⁵ Per consumo finale lordo di energia s'intendono "i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicolture e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissione".

Per conseguire i suddetti obiettivi gli Stati membri possono, tra l'altro, applicare le seguenti misure:

- regimi di sostegno;
- cooperazione tra gli stessi Stati membri e con paesi terzi.

Piani di azione nazionali

Gli obiettivi nazionali per la quota di energia rinnovabile nel settore dei trasporti, dell'elettricità, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti al 2020 devono essere previsti all'interno di un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, che ciascuno Stato membro è tenuto ad adottare seguendo il modello che verrà predisposto entro il 30 giugno 2009 dalla Commissione (art. 4).

Il Piano deve contenere misure adeguate e proporzionate alla traiettoria indicativa di cui all'allegato I, parte B, cui lo Stato membro deve riferirsi per il proprio percorso verso l'obiettivo finale.

La direttiva richiede esplicitamente che la fissazione degli obiettivi settoriali avvenga tenendo conto dell'effetto delle misure di efficienza energetica sui consumi finali di energia.

Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione entro il 30 giugno 2010 i suddetti piani d'azione nazionali che possono essere rivisti in caso di mancato rispetto delle traiettorie intermedie. I piani sono successivamente trasmessi al Parlamento europeo.

Sei mesi prima del Piano di azione nazionale ogni Stato membro è tenuto a notificare alla Commissione un documento previsionale contenente: una stima della produzione in eccesso di energia rinnovabile rispetto alla traiettoria indicativa; la stima del potenziale per progetti comuni fino al 2020; una stima della domanda di energie rinnovabili da soddisfare con mezzi diversi dalla produzione nazionale, fino al 2020.

Trasferimenti statistici tra Stati membri

Tra le modalità di raggiungimento dell'obiettivo nazionale complessivo rientra il ricorso da parte degli Stati ad accordi per il trasferimento statistico – contabile, non fisico - da uno Stato all'altro di una determinata quantità di energia rinnovabile. La quantità trasferita deve essere:

- dedotta dal quantitativo di energia rinnovabile preso in considerazione nel valutare il rispetto da parte dello Stato che effettua il trasferimento;
- aggiunta al quantitativo di energia rinnovabile preso in considerazione nel valutare il rispetto da parte dello Stato che accetta il trasferimento.

Gli accordi fra Stati, che possono avere la durata di uno o più anni, devono essere notificati alla Commissione e tra le informazioni trasmesse alla Commissione figura anche il prezzo dell'energia in questione.

Cooperazione tra Stati

Secondo la direttiva ogni Paese deve incoraggiare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, con la possibilità di adottare misure di sostegno per il conseguimento degli obiettivi comunitari.

Il piano nazionale per le energie rinnovabili potrà prevedere il ricorso a meccanismi di flessibilità quali i progetti comuni con altri Stati membri o Paesi terzi. I progetti comuni potranno includere gli operatori privati.

In particolare viene disciplinata la cooperazione tra Stati membri per la realizzazione di progetti comuni per la produzione di elettricità, calore e freddo da fonti rinnovabili tramite impianti di nuova costruzione entrati in esercizio dopo il 25 giugno 2009 o grazie all'incremento di capacità di un impianto ristrutturato dopo tale data.

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione la quota o il quantitativo di energia rinnovabile prodotti nell'ambito di progetti comuni realizzati sul loro territorio da computare ai fini dell'obiettivo nazionale generale di un altro Stato membro. Deve essere indicato anche il periodo durante il quale l'elettricità, il calore o il freddo prodotti devono essere computati ai fini dell'obiettivo nazionale generale dell'altro Stato. Tale periodo non può superare il limite del 2020, mentre la durata del progetto comune può andare oltre tale data.

E' prevista anche la cooperazione da parte di uno o più Stati membri con uno o più Paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. L'elettricità da fonti rinnovabili prodotta in un Paese terzo è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'osservanza degli obblighi imposti dalla direttiva solo se sono soddisfatte certe condizioni:

- l'elettricità è consumata nella Comunità;
- l'elettricità è prodotta in un impianto di nuova costruzione entrato in esercizio dopo il 25 giugno 2009 o da un impianto di accresciuta capacità a seguito di ristrutturazione avvenuta dopo tale data;
- il quantitativo di elettricità prodotta ed esportata non ha beneficiato di un sostegno da parte di un regime di incentivazione nel Paese terzo, diverso da un aiuto agli investimenti concesso per l'impianto.

Per i progetti in Paesi terzi, per i quali si richiede un lungo periodo di tempo per l'interconnessione (il preambolo 37 della direttiva cita esplicitamente il *Mediterranean Solar Plan*), agli Stati membri viene consentito di tenere conto parzialmente - nei loro obiettivi nazionali - dell'elettricità non ancora prodotta, anche nelle more della costruzione dell'infrastruttura di interconnessione.

Una richiesta in tal senso alla Commissione può essere effettuata dagli Stati membri a condizione che:

- a) la costruzione dell'interconnettore sia iniziata entro il 2016;
- b) non sia possibile mettere in esercizio l'interconnettore entro il 2020;
- c) sia possibile mettere in esercizio l'interconnettore entro il 2022;
- d) dopo l'entrata in esercizio, l'interconnettore venga utilizzato per l'esportazione verso la Comunità, di elettricità prodotta da fonti rinnovabili;

e) la richiesta si riferisce ad un progetto comune nuovo che utilizzerà l'interconnettore solo per quel quantitativo di elettricità.

Quando al progetto comune sono interessati più Stati membri, la ripartizione del quantitativo è notificata alla Commissione.

La notifica effettuata da ciascuno Stato ai fini dell'obiettivo nazionale generale fornisce la descrizione dell'impianto, indica la quota o il quantitativo di elettricità da computare ai fini dell'obiettivo nazionale e, fatte salve le disposizioni in materia di confidenzialità, le corrispondenti disposizioni finanziarie. Precisa, inoltre, il periodo, in anni, durante il quale l'elettricità va computata ai fini dell'obiettivo nazionale generale dello Stato.

Il Paese terzo deve riconoscere per iscritto che l'impianto è destinato ad entrare in esercizio e la quota o il quantitativo di elettricità che saranno utilizzati a livello nazionale.

Regimi di sostegno comuni

A due o più Stati membri è consentito di procedere, su base volontaria, all'unione o al coordinamento parziale dei loro regimi di sostegno nazionali. Così un determinato quantitativo di energia proveniente da fonti rinnovabili prodotta nel territorio di uno Stato può essere computata ai fini dell'obiettivo nazionale generale di un altro Stato.

Il computo suddetto è possibile a condizione che gli Stati interessati:

- effettuino un trasferimento statistico di importi specifici di energia rinnovabile da uno Stato verso un altro Stato;
- istituiscano una norma (da notificare alla Commissione) che distribuisce quantitativi di energia da fonti rinnovabili tra gli Stati interessati.

Procedure amministrative e informazione

La direttiva contiene alcuni orientamenti volti ad assicurare una semplificazione delle procedure amministrative e la definizione di norme nazionali chiare, oggettive, trasparenti e non discriminatorie da parte degli Stati membri.

Prevede inoltre che il ricorso alle energie da fonti rinnovabili sia preso in considerazione in sede di costruzione o di ristrutturazione di edifici pubblici.

Esso dovrà essere contemplato dalle regolamentazioni in materia edilizia e dovrà essere promosso mediante opportune norme e certificazioni.

Gli Stati membri dovranno assicurarsi che informazioni adeguate relative alle misure di sostegno siano messe a disposizione di consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori ed, inoltre, provvederanno all'elaborazione, di concerto con le autorità regionali e locali, di programmi informativi e di sensibilizzazione sui benefici legati all'impiego delle fonti rinnovabili destinati ai cittadini.

Garanzia di origine

La direttiva estende la garanzia di origine – già prevista dalla direttiva 2001/77/CE – oltre che all’energia elettrica anche a quella termica e frigorifera prodotta da fonti rinnovabili, al fine di informare il cliente finale circa il mix di energia utilizzato dal proprio fornitore.

Il rilascio della garanzia di origine viene assicurato dagli Stati membri su richiesta del produttore di energia.

I trasferimenti di garanzia di origine possono avvenire separatamente o contestualmente al trasferimento fisico di energia. Gli Stati membri o gli organi competenti designati predispongono gli opportuni meccanismi per assicurare che le garanzie siano rilasciate, trasferite e annullate elettronicamente e siano precise, affidabili e a prova di frode.

La garanzia di origine corrisponde ad un quantitativo standard di 1MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia, che può essere unicamente utilizzata entro dodici mesi dalla produzione della corrispondente unità energetica ed è annullata dopo l’uso.

L’annullamento dopo l’uso costituisce un potenziamento del sistema delle garanzie in quanto evita che la quantità di energia rinnovabile garantita sia superiore a quella effettivamente utilizzata.

Trasmessa elettronicamente e identificata da un numero unico, la garanzia di origine deve precisare in particolare: la fonte di energia utilizzata, il settore interessato (elettricità o riscaldamento e/o raffreddamento), la denominazione e l’ubicazione dell’impianto, eventuali sostegni all’investimento, la data di messa in esercizio, la data e il Paese di emissione. Il rifiuto di riconoscere una garanzia di origine rilasciata da un altro Stato membro deve basarsi su criteri oggettivi.

Il sistema delle garanzie viene potenziato prevedendone l’annullamento dopo l’uso in modo tale che la quantità di energia rinnovabile garantita non sia superiore a quella effettivamente utilizzata.

Accesso e funzionamento delle reti

Gli stati membri sono tenuti ad adottare le necessarie misure che prevedano:

- l’obbligo per i gestori delle reti di trasmissione o di distribuzione dell’elettricità di assicurare la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti rinnovabili;
- l’accesso prioritario alla rete all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili che deve essere agevolato;
- l’obbligo per i gestori di pubblicare le norme applicabili in materia di ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici e di sostenere in tutto o in parte i costi suddetti;
- l’obbligo per i gestori di fornire ai nuovi produttori di energia rinnovabile tutte le informazioni necessarie alla loro connessione alla rete;
- una tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzante per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

Sostenibilità ambientale per biocarburanti e bioliquidi

La direttiva con riferimento ai biocarburanti e ai bioliquidi impone il rispetto di determinati criteri di sostenibilità ambientale, indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno della UE.

Pertanto stabilisce che i biocarburanti e i bioliquidi siano presi in considerazione ai fini della direttiva solo se vengono rispettati i seguenti criteri:

- il loro uso assicuri una riduzione delle emissioni di CO₂ almeno del 35% (tale quota salirà al 50% dal 1° gennaio 2017 e al 60% per le nuove produzioni dal 1° gennaio 2018);
- non sono prodotti da materie prime provenienti da terreni a elevata biodiversità o da terreni con un elevato stock di carbonio (foreste primarie e zone boschive indisturbate, aree protette, praterie ad alta biodiversità, zone umide e ampie aree forestali, torbiere);
- le materie prime agricole coltivate nella Comunità e utilizzate per la produzione di biocarburanti e i bioliquidi siano ottenute conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali (Reg. (CE) n. 73/2009).

La direttiva prevede la presentazione da parte della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di una relazione sulle misure nazionali adottate per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità indicati sia con riferimento ai Paesi terzi che agli Stati membri della Comunità.

Relazione degli Stati e controllo della Commissione

Ogni Stato membro entro il 31 dicembre 2011, e successivamente ogni 2 anni, presenta alla Commissione una relazione dettagliata sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia rinnovabile. Complessivamente tra il 31 dicembre 2011 ed il 31 dicembre 2021 devono essere presentate sei relazioni, l'ultima delle quali entro il 31 dicembre 2021.

Sulla base dell'attività di sorveglianza sull'origine di biocarburanti e bioliquidi consumati nella Comunità e sull'evoluzione dei prezzi di tali prodotti e sulla base delle relazioni trasmesse dai singoli Stati la Commissione ogni due anni presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La prima viene presentata nel 2012.

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta un'analisi e un piano d'azione sull'energia rinnovabile con il fine di migliorare il finanziamento e il coordinamento per la realizzazione dell'obiettivo del 20%. Un'ulteriore relazione della Commissione deve essere presentata entro il 2014 e terrà conto in particolare dei seguenti elementi:

- valutazione delle soglie minime di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che si applicheranno a decorrere dal 2017;
- le misure adottate dagli Stati membri per il conseguimento dell'obiettivo del 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti con relativa

valutazione in merito al rapporto costo-efficacia delle misure da attuare; la possibilità di realizzare tale obiettivo, garantendo nel contempo la sostenibilità della produzione di biocarburanti nella Comunità e nei paesi terzi, e considerando l'impatto economico, ambientale e sociale, compresi gli effetti e l'impatto sulla biodiversità, nonché la disponibilità commerciale dei biocarburanti di seconda generazione; l'impatto dell'attuazione dell'obiettivo sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili; la disponibilità commerciale degli autoveicoli a motore elettrico, ibrido e a idrogeno nonché della metodologia scelta per calcolare la quota di energia rinnovabile nel settore dei trasporti:

- un'analisi dell'attuazione della presente direttiva, con riguardo ai meccanismi di cooperazione, per garantire che gli Stati membri possano continuare ad avvalersi dei regimi di sostegno nazionali e, nel contempo, conseguire tramite tali meccanismi gli obiettivi nazionali sulla base del migliore rapporto costi-benefici, degli sviluppi tecnologici e delle conclusioni da trarre per raggiungere l'obiettivo europeo del 20%.

Sulla base di tale relazione la Commissione presenta, se del caso, le proposte al Parlamento europeo e al Consiglio riguardanti gli elementi illustrati e in particolare adeguati aggiustamenti delle misure di cooperazione previste.

Termini per il recepimento

La direttiva (fatto salvo quanto previsto dall'art. 4: *cfr. supra*) dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 5 dicembre 2010.

DIRETTIVA 2009/29/CE (QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA)

La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concerne la revisione del sistema comunitario di scambio delle emissioni di gas a effetto serra (ETS) per il post-2012. A tal fine essa modifica la direttiva 2003/87/CE (recepita nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 216/2006) allo scopo di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nella nuova cornice temporale.

Secondo quanto indicato nel 5° considerando della direttiva “per ottemperare in maniera economicamente efficiente all’impegno di abbattere le emissioni di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di emissione assegnate a tali impianti dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 21% rispetto ai livelli di emissione registrati per detti impianti nel 2005”.

La direttiva provvede quindi a riscrivere l’art. 10 della direttiva 2003/87/CE prevedendo un sistema di aste, dal 2013, per l’acquisto delle quote di emissione, i cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni e di adattamento al cambiamento climatico.

Viene altresì previsto (attraverso la riscrittura dell’art. 9 della direttiva 2003/87/CE) che il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisca in maniera lineare, a partire dall’anno intermedio del periodo 2008-2012, di un fattore pari all’1,74% rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012.

Tra le altre novità inserite nel testo della direttiva 2003/87/CE si segnala il nuovo art. 10-ter recante “Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell’eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”.

Il termine per il recepimento nell’ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva 2009/29/CE è fissato al 31 dicembre 2012.

DIRETTIVA 2009/30/CE (SPECIFICHE RELATIVE A BENZINE, COMBUSTIBILE DIESEL E GASOLIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA)

La direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (che modifica la direttiva 98/70/CE - per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE), per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, fissa nuove specifiche tecniche per i carburanti.

Ai sensi della direttiva, le emissioni di gas serra prodotte dal ciclo dei combustibili dovranno essere abbattute di almeno il 6% entro il 2020.

L'obiettivo, imposto dalla direttiva, sarà assicurato tramite il divieto di commercializzazione di benzine e combustibili diesel con tenore di zolfo e additivi superiori ai nuovi limiti sanciti dalla direttiva in parola e alle nuove caratteristiche che i biocombustibili dovranno avere. Per la fabbricazione di questi ultimi sarà infatti vietato l'impiego di materie prime che può cagionare danni all'agricoltura e l'utilizzo di terreni che mediante la conversione a fonte di produzione possano provocare una perdita di carbonio non compensabile.

La direttiva, che dovrà essere trasposta nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2010, si applica a veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto.

DIRETTIVA 2009/31/CE (STOCCAGGIO GEOLOGICO DI BIOSSIDO DI CARBONIO)

Nel 5° considerando della direttiva 2009/31/CE, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, viene ricordato che secondo le stime preliminari effettuate per valutare l'impatto della direttiva stessa si potrebbero stoccare 7 milioni di tonnellate di CO₂ entro il 2020 e fino a 160 milioni di tonnellate entro il 2030: le emissioni di CO₂ così evitate nel 2030 corrisponderebbero al 15% circa delle riduzioni richieste nell'UE.

La direttiva 2009/31/CE prevede quindi l'istituzione di un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di biossido di carbonio (CO₂) con la finalità di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici (art. 1).

Gli articoli da 4 a 11 disciplinano la scelta dei siti di stoccaggio e la procedura per il rilascio, il rinnovo e l'eventuale revoca delle autorizzazioni allo stoccaggio. Viene altresì disciplinata (artt. 12-20) la gestione, la chiusura e la fase post-chiusura dei siti di stoccaggio.

Gli articoli da 31 a 37 recano una serie di modifiche di coordinamento alle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE, nonché del regolamento (CE) 1013/2006.

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri scade il 25 giugno 2011.

DIRETTIVA 2009/33/CE (PROMOZIONE DI VEICOLI PULITI E A BASSO CONSUMO ENERGETICO NEL TRASPORTO SU STRADA)

La direttiva 2009/33, il cui termine di recepimento è fissato al 4 dicembre 2010, si inserisce nel quadro delle iniziative comunitarie volte a ridurre i livelli di inquinamento derivante dalla circolazione dei veicoli stradali.

In particolare, la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 *Una politica energetica per l'Europa*, prevede un impegno dell'Unione europea a ridurre entro il 2020 le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai valori del 1990. Inoltre, sono stati proposti obiettivi vincolanti per migliorare ulteriormente, entro la stessa data, l'efficienza energetica del 20%, includendo una quota del 20% di energia rinnovabile e una quota del 10% di energia rinnovabile nel settore dei trasporti nella Comunità.

Con la comunicazione del 7 febbraio 2007, *Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO₂ delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri*, la Commissione ha delineato una strategia per consentire all'Unione di conseguire entro il 2012 l'obiettivo di 120 g/km per le emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove.

Va inoltre ricordato che nel Libro verde della Commissione del settembre 2007 *Verso una nuova cultura della mobilità urbana*, si sottolinea l'esigenza di favorire l'immissione di veicoli puliti ed efficienti, promuovendone l'acquisto da parte delle amministrazioni e dei soggetti competenti in materia di trasporto pubblico

La direttiva mira pertanto a stimolare e influenzare il mercato dei veicoli standard prodotti su larga scala come autovetture, autobus, pullman e autocarri, garantendo una domanda di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico.

A tal fine, si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici di servizi di trasporto debbano tenere conto, al momento dell'acquisto dei veicoli, dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale ad essi imputabili, con specifico riguardo al consumo energetico e all'emissione di CO₂ e di articolato. Le amministrazioni dovranno quindi inserire la valutazione dei predetti impatti fra i criteri destinati a determinare l'aggiudicazione degli appalti per i servizi di trasporto.

La direttiva stabilisce nel dettaglio la metodologia di calcolo che dovrà essere utilizzata per valutare i costi di esercizio imputabili al consumo energetico dei veicoli per l'intero periodo di utilizzo.

Quanto alla platea dei destinatari, la direttiva si applica ai veicoli adibiti al trasporto su strada acquistati dalle amministrazioni aggiudicatrici, sia pubbliche che private, e ha per oggetto l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada utilizzati per la prestazione di servizi pubblici di trasporto passeggeri in virtù di un contratto di servizio pubblico; gli Stati membri conservano peraltro la facoltà di escludere dal rispetto della normativa in esame gli acquisti di modesta entità.

Per quanto riguarda la compatibilità della direttiva con la disciplina degli aiuti di Stato, si ricorda che la possibilità di un sostegno pubblico per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada a basso consumo energetico è riconosciuta nella *Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale* e nel regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che prevede alcune specifiche categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato.

La Commissione dovrà elaborare ogni due anni una relazione sull'applicazione della direttiva, e sulle iniziative dei singoli Stati volte a promuovere l'acquisto di veicoli a basso consumo energetico.

**DIRETTIVA 2009/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 6 MAGGIO 2009 CONCERNENTE I SISTEMI DI REGOLAMENTO TITOLI E I
CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA**

La direttiva 98/26/CE - modificata dalla direttiva in esame - ha creato un regime che garantisce il carattere definitivo dei regolamenti nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, istituendo regole comuni per gli effetti giuridici prodotti dagli ordini di trasferimento e stabilendo una serie di norme che contribuiscono al funzionamento efficace dei meccanismi transfrontalieri di pagamento e di operazioni in titoli facilitando la libera circolazione dei capitali nel mercato interno.

In una relazione del 2006 la Commissione europea ha osservato che nel settore dei sistemi di pagamento sono in atto importanti cambiamenti, legati soprattutto all'interoperabilità tra sistemi finanziari nazionali e alla sempre più ampia connessione tra loro *online*. Essa ha quindi ritenuto opportuno adeguare la direttiva 98/26/CE agli ultimi sviluppi del mercato estendendone l'ambito di applicazione a tutte le fasi del ciclo lavorativo del sistema (in particolare ai regolamenti notturni), a tutti gli operatori, nonché ampliando la definizione di 'sistemi interoperabili', dato che nel mercato degli strumenti finanziari, anche per effetto dell'attuazione della direttiva 2004/39/CE (cd. Mifid '*Market in financial instrument directive*') i sistemi sono destinati a diventare sempre più interconnessi e ad agire in modo coordinato. La vigilanza sull'adozione e applicazione di regole comuni e coordinate tra sistemi è affidata alle autorità nazionali di vigilanza e alle banche centrali. Vengono adottate definizioni più ampie per 'partecipanti' e 'partecipanti indiretti' nonché per le operazioni soggette alla direttiva. Vengono soprattutto introdotte nuove garanzie per salvaguardare gli effetti degli ordini di trasferimento nel caso di apertura di procedure di insolvenza di un partecipante. A tal fine la direttiva impone anche l'introduzione di regole certe per fissare il momento di 'immissione nel sistema' delle varie operazioni e determinarne la validità giuridica.

Gli Stati membri possono ai sensi della presente direttiva stabilire alcune norme sull'estensione delle garanzie per i creditori e devono vigilare attraverso le autorità bancarie che i sistemi finanziari adottino le norme di comportamento richieste dalla direttiva. Essi debbono altresì designare i sistemi e i rispettivi operatori che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva e notificarli alla Commissione europea.

La seconda direttiva citata nel titolo, 2002/47/CE, ha creato un quadro giuridico comunitario uniforme per l'uso transfrontaliero delle garanzie finanziarie abolendo la maggior parte dei requisiti formali tradizionalmente imposti ai contratti di garanzia.

Tra le tipologie di garanzia per le operazioni sono stati introdotti - dal 2007 - i crediti. Ciò amplia le garanzie disponibili, contribuisce a creare condizioni di parità tra gli enti creditizi in tutto il mercato interno, facilita i consumatori e può portare ad una maggiore concorrenza e a una maggiore disponibilità di credito.

Per favorire questi risultati la direttiva vole favorire la rimozione di eventuali norme nazionali amministrative (obblighi di registrazione o di notificazione, per esempio) che renderebbero complessa o impossibile la cessione dei crediti. Gli stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della direttiva i crediti per i quali il debitore è un consumatore, una microimpresa o una piccola impresa. L'ambito di applicazione della presente proposta si limita ai crediti idonei come garanzia per le operazioni di credito delle banche centrali, il che in linea di principio esclude i crediti dei singoli consumatori.

DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 GIUGNO 2009 SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI³⁶

La direttiva in esame reca norme per la sicurezza e la libera circolazione dei giocattoli nell'Unione europea, riscrivendo il concetto di "giocattolo" e stabilendo i requisiti essenziali di sicurezza, nonché gli obblighi per gli operatori economici e per gli Stati membri.

Quanto alla definizione di "giocattolo", con tale termine la direttiva intende qualsiasi prodotto progettato o destinato ad essere utilizzato per fini di gioco nella fascia di età tra 0 e 14 anni. L'allegato I elenca dettagliatamente tutti gli oggetti che non rientrano più in tale definizione, tra cui: decorazioni o addobbi per feste; prodotti destinati a collezionisti adulti; attrezzature sportive come pattini a rotelle o skateboard; biciclette con un'altezza di oltre 435 millimetri e monopattini; puzzle di oltre 500 pezzi; fucili e pistole a gas compresso; fuochi d'artificio; giochi con proiettili appuntiti; prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stirio; prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche; apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco o accessori di moda per bambini. Vengono invece inclusi nei giochi i gadget vari come portachiavi di peluche, matite e penne particolari (ad esempio quelle luminose o con pupazzi), oltre agli zainetti e agli astucci a foggia di animale o personaggio dei cartoon.

In materia di sicurezza la direttiva stabilisce che i giocattoli, e le sostanze chimiche in essi contenute, non devono compromettere la sicurezza e la salute degli utilizzatori e dei terzi, e che occorre tenere conto dell'abilità dell'utilizzatore e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi. I requisiti particolari di sicurezza sono illustrati nel dettaglio nell'allegato II. In particolare, è previsto, tra l'altro, che: i giocattoli e i relativi imballaggi non debbano presentare rischio di strangolamento o di asfissia; i giocattoli, e i loro componenti, destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi, devono avere dimensioni tali da prevenire l'ingestione o l'inalazione; i giocattoli destinati a produrre suono dovranno essere progettati in modo tale che il suono non danneggi l'udito dei bambini. Sono vietati i giocattoli contenuti in alimenti, legati a questi ultimi in modo così indissolubile da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedervi. Per quanto concerne le sostanze chimiche, viene precisato che i giocattoli debbono essere conformi alla normativa generale sui prodotti chimici, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). L'allegato II vieta poi l'impiego di sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche ed elenca, al punto 11, 55 fragranze allergizzanti vietate. Sono ammesse tuttavia alcune deroghe, per alcune di esse, che si applicheranno

³⁶ Scheda a cura del Servizio degli Affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

ai giocattoli di cosmesi tipo rossetti e fard per bambine e per bambole, ai giochi olfattivi da tavolo ed ai giochi gustativi.

Relativamente agli obblighi degli operatori economici, la direttiva prevede che i fabbricanti di giocattoli siano responsabili della conformità dei loro prodotti alle disposizioni della direttiva. A tal fine, prima di immettere un giocattolo sul mercato, dovranno effettuare delle prove in tema di sicurezza, realizzare una valutazione della conformità, e conservare la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione del gioco sul mercato. Dovranno inoltre apporre il marchio CE, l'eventuale pittogramma che faccia capire l'inadeguatezza per la fascia di età tra 0 e 3 anni, ed istruzioni ed avvertenze scritte in una lingua od in lingue facilmente comprese dai consumatori. Dovranno poi indicare sul giocattolo il numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione nonché la loro denominazione commerciale registrata, il loro marchio e l'indirizzo dove possono essere contattati. Qualora un fabbricante ritenga che un giocattolo immesso sul mercato non soddisfi più i requisiti di sicurezza, la direttiva impone l'obbligo di prendere le iniziative necessarie per rendere il giocattolo conforme a tali requisiti o eventualmente ritirarlo dal commercio. Quanto agli importatori, ad essi spetta il compito di immettere sul mercato comunitario solo giocattoli conformi e di verificare il rispetto, da parte del fabbricante, della procedura di valutazione della conformità. Anche gli importatori dovranno indicare il loro nome, il marchio o l'indirizzo al quale essere contattati. Per quanto riguarda i distributori, la direttiva impone che prima di immettere un giocattolo sul mercato, essi verifichino che il giocattolo in questione rechi l'apposito marchio e che sia accompagnato dai documenti del caso e dalle istruzioni in materia di sicurezza. Qualora il distributore reputi che il prodotto non sia conforme alle norme UE, non lo mette sul mercato finché questo non sia reso conforme, o eventualmente ritirarlo. Quanto agli obblighi per gli Stati membri, la direttiva prevede che essi, mediante le autorità di vigilanza, effettuino la sorveglianza dei giocattoli immessi sul mercato, in base alle regolamento 2008/765/CE. Qualora le suddette autorità ritengano che un giocattolo rappresenti un rischio per la salute, effettueranno una valutazione che riguarda tutte le prescrizioni della direttiva, al termine della quale potranno richiedere all'operatore economico interessato di adottare le misure correttive del caso.

Il termine fissato per il recepimento della presente direttiva da parte degli Stati membri è il 20 gennaio 2011.

**DIRETTIVA 2009/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 18 GIUGNO 2009, RIGUARDANTE LE SOCIETÀ DI MEDIE DIMENSIONI**

La direttiva riduce gli oneri amministrativi per le società di medie dimensioni. Le originarie regole comunitarie in materia di contabilità per le società piccole e medie si basavano sulle Direttive n. 78/660/CE e 83/94/CE, successivamente affiancate dal regolamento CE n. 1606/2002 che, in linea con i principi internazionali di informativa finanziaria denominati IFRS, esentava da una serie di obblighi le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di uno Stato membro. Mentre per le piccole società provvedeva in tal senso già la Direttiva 78/660/CE, per le società medie si è reso necessario un intervento mediante la Direttiva 2009/49/CE, rilevante anche ai fini dello Spazio Economico Europeo (SEE) di cui fanno parte pure tre Paesi non appartenenti all'Unione Europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Gli Stati membri sono chiamati a recepire la Direttiva 2009/49/CE entro il 1° gennaio 2011.

**DIRETTIVA 2009/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 18 GIUGNO 2009, SULLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DATORI DI
LAVORO CHE IMPIEGANO EXTRACOMUNITARI**

La direttiva introduce sanzioni contro datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi privi di permesso di soggiorno, ed è volta a contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale, senza tuttavia configurare sanzioni verso gli immigrati.

I datori di lavoro sono obbligati a chiedere ai cittadini di paesi terzi il permesso di soggiorno e a dichiararne l'avvenuta assunzione entro una settimana. Qualora non osservino tali obblighi, devono essere fatti oggetto di sanzioni finanziarie per ogni persona impiegata illegalmente, e sono tenuti a pagare le retribuzioni arretrate e i contributi previdenziali non versati. Nel caso in cui il datore di lavoro sia un'impresa o comunque una persona giuridica, sono previste misure che vanno dal divieto di ricevere sovvenzioni pubbliche all'esclusione dalle gare di appalto, fino alla chiusura degli stabilimenti.

Il mancato rispetto degli obblighi elencati dalla direttiva costituisce reato qualora il datore di lavoro abbia ripetuto la medesima violazione per la terza volta in due anni, abbia impiegato illegalmente più di quattro cittadini di paesi terzi, abbia imposto condizioni di lavoro degradanti o abbia impiegato vittime della tratta di esseri umani.

Gli Stati membri sono chiamati a creare le condizioni perché i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente possano denunciare i rispettivi datori di lavoro, ivi inclusa la possibilità, per chi abbia lavorato in condizioni di particolare sfruttamento, di avvalersi delle disposizioni della direttiva 2004/81/CE, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno in caso di cooperazione con le autorità nazionali. Essi devono altresì provvedere, mediante ispezioni, a controllare ogni anno almeno il 10% dei datori di lavoro collocati sul proprio territorio.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al **20 luglio 2011**.

**DIRETTIVA 2009/53/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 18 GIUGNO 2009, SULLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN
COMMERCIO DEI MEDICINALI**

La presente direttiva modifica due direttive del 6 novembre 2001: la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

Tali direttive prevedono che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali nella Comunità possano essere concesse in base a procedure comunitarie armonizzate e che i termini delle autorizzazioni possano essere successivamente modificati in seguito, ad esempio, a un cambiamento del processo di fabbricazione o dell'indirizzo del fabbricante. Esse hanno, pertanto, conferito alla Commissione il potere di adottare un regolamento di esecuzione per quanto concerne le successive modifiche delle autorizzazioni: il regolamento (CE) n. 1084/2003, relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro.

La maggior parte dei medicinali per uso umano o veterinario attualmente in commercio è stata tuttavia autorizzata in base a procedure nazionali e di conseguenza non rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento, in quanto le modifiche delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate secondo procedure nazionali sono soggette a norme nazionali. Le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE vengono, pertanto, modificate e vengono inseriti, rispettivamente, gli articoli 27-ter e 23-ter, con la previsione che le modifiche di ogni tipo di autorizzazione all'immissione in commercio dovranno essere soggette a norme armonizzate. Inoltre, al fine di semplificare le procedure amministrative, qualora la Commissione adotti i provvedimenti opportuni per esaminare le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio, essa dovrà impegnarsi a rendere possibile la presentazione di una domanda unica per una o più modifiche identiche.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **20 gennaio 2011** e dovranno comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

**DIRETTIVA 2009/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 18 GIUGNO 2009, SULLE ACQUE MINERALI NATURALI (RIFUSIONE)**

La Direttiva n. 2009/54/CE prende il posto della precedente Direttiva 80/777/CEE e successive modificazioni, la quale è abrogata. La norma mira soprattutto a tutelare la salute dei consumatori, evitare inganni ai loro danni ed assicurare la lealtà delle operazioni commerciali. La Direttiva 2009/54/CE interessa anche le acque minerali estratte dal suolo di un Paese terzo, ma non le acque medicinali (materia disciplinata dalla Direttiva 2001/83/CE), né le acque utilizzate a fini curativi negli stabilimenti termali o idrotermali. Inoltre, la Direttiva in esame non si applica alle acque minerali naturali destinate all'esportazione fuori dall'Unione Europea.

Il testo rileva anche ai fini dello Spazio Economico Europeo (SEE) di cui fanno parte pure tre Paesi non appartenenti all'Unione Europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Trattandosi essenzialmente di rifusione di normativa in vigore da tempo, non sono indicati termini per il recepimento della nuova Direttiva da parte degli Stati membri.

**DIRETTIVA 2009/69/CE DEL CONSIGLIO, DEL 25 GIUGNO 2009,
SULL'EVASIONE DELL'IVA**

La presente Direttiva n. 2009/69/CE affronta il problema dell'evasione dell'IVA modificando la precedente Direttiva n. 2006/112/CE, la quale a suo tempo è stata recepita dall'Italia con legge n. 34/2008 (c.d. legge comunitaria 2007). La Direttiva 2006/112/CE, originariamente, concedeva l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto concernente l'importazione di beni ceduti o trasferiti ad un soggetto passivo in un altro Stato membro usando una formulazione che l'esperienza ha dimostrato essere difettosa, poiché è stata sfruttata dagli operatori per evitare taluni obblighi tributari. L'attuale Direttiva n. 2009/69/CE, pertanto, aggiunge un paragrafo all'articolo 143 del vecchio testo, disponendo che l'esenzione in questione si applichi solo se l'importatore fornisca alle autorità competenti almeno le informazioni identificative e le prove che la nuova norma provvede ad indicare. Gli interventi sugli articoli 22 e 140 della Direttiva datata 2006 sono di coordinamento formale con la modifica recata all'articolo 143.

Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla Direttiva 2009/69/CE con effetto al **1° gennaio 2011**.

**DIRETTIVA 2009/71/EURATOM DEL CONSIGLIO DEL 25 GIUGNO 2009
CHE ISTITUISCE UN QUADRO COMUNITARIO PER LA SICUREZZA NUCLEARE
DEGLI IMPIANTI NUCLEARI**

La Direttiva in esame è volta a stabilire un quadro comunitario volto a mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, e ad assicurare che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari. Essa si applica a qualsiasi impianto nucleare civile che operi in base a licenza. Gli Stati membri sono tenuti a istituire e fornire i mezzi a un'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Termine per il recepimento della presente direttiva è il **22 luglio 2011**.

**DIRETTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 13 LUGLIO 2009, RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO
INTERNO DELL'ENERGIA**

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica nella Comunità europea. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza. Essa abroga la direttiva 2003/54/CE, relativa "a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE". Termine ultimo per gli Stati membri per uniformarsi alla presente direttiva è il **3 marzo 2011**.

**DIRETTIVA 2009/73/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 13 LUGLIO 2009, RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO
INTERNO DEL GAS NATURALE**

La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi. Le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovere rispetto del principio di sussidiarietà, sono tenuti ad assicurare che, salvo talune eccezioni, le imprese di gas naturale siano gestite secondo i principi della direttiva medesima, al fine di realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, astenendosi da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi. Termine per il recepimento è il **3 marzo 2011**.

DIRETTIVA 2009/81/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 LUGLIO 2009, RELATIVA AGLI APPALTI NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA

Con la direttiva 2009/81/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza, l’Unione europea ha delineato un quadro regolamentare unitario per il settore degli appalti nella difesa europea.

In attesa del recepimento della direttiva, il cui termine finale è fissato al **21 agosto 2011**, ai contratti pubblici aggiudicati dalle autorità nel settore della difesa rimane applicabile la direttiva 2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (corrispondente all’ex art. 296 del trattato CE). L’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente agli Stati membri di esentare gli appalti pubblici relativi ad armi, munizioni e materiale bellico dalle norme dell’Unione, se detta esenzione è necessaria per la tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia formatasi sull’art. 296 del trattato CE, l’esenzione è limitata alle “*ipotesi eccezionali, chiaramente delimitate*” e non si presta “*ad un’interpretazione estensiva*” (C. giust., 16 settembre 1999, causa C-414/97, *Commissione/Spagna*, punto 21). Tuttavia, molti Stati membri dell’Unione hanno esentato *tout court* tali contratti dall’applicazione delle norme dell’Unione europea, utilizzando a motivazione dell’esclusione proprio l’art. 296 del trattato CE.

Secondo la Commissione europea, le deroghe, che dovrebbero, secondo il trattato e la giurisprudenza della Corte, costituire un’eccezione, sono divenute, in pratica, la regola. Tale prassi è stata più volte censurata dalla Corte di giustizia. Per quanto riguarda l’Italia, ad esempio, la Corte di giustizia ha statuito che “*in forza dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, a condizione, tuttavia, che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari*”. “*Dal tenore di tale disposizione emerge che i prodotti in questione devono essere destinati a fini specificamente militari. Ne consegue che l’acquisto di attrezzature la cui destinazione a fini militari sia dubbia deve necessariamente rispettare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici*”. Per tali motivi, la Corte di giustizia ha accertato la violazione da parte dell’Italia delle regole in materia di

appalti pubblici di forniture relativamente all'acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (C. giust., 2 ottobre 2008, causa C-157/06, *Commissione/Repubblica Italiana*, e C. giust., 8 aprile 2008, causa C-337/05, *Commissione/Repubblica Italiana*).

Questi casi specifici dimostrano come la direttiva 2004/18/CE, nonostante i miglioramenti apportati rispetto alle disposizioni di coordinamento precedentemente in vigore, non è in grado di rispondere alle esigenze specifiche che il settore della difesa pone per la sicurezza nazionale e gli interessi dei singoli Stati membri, che infatti hanno sovente eccepito, prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'art. 296 del trattato CE. È per questi motivi che la maggioranza dei contratti nel settore della difesa nell'Unione è aggiudicata sulla base delle norme nazionali in materia di appalti e non già secondo le norme europee. Ciò è funzionale a preservare i legittimi interessi degli Stati membri, ma può ostacolare la concorrenza all'interno dell'Unione e ha un impatto negativo sia sulla competitività del relativo settore industriale che sulla spesa pubblica.

Con la direttiva 2009/81/CE si introduce quindi un nuovo strumento giuridico adeguato alle specificità degli acquisti nei settori in esame, individuati come "sensibili" e per i quali l'aggiudicazione degli appalti comporta esigenze e precauzioni particolari. Gli Stati membri disporranno allora di un quadro comune di norme di aggiudicazione che garantiranno al tempo stesso l'applicazione dei principi dei trattati e la presa in considerazione delle specificità di tali acquisti, come la sicurezza dell'informazione, la sicurezza dell'approvvigionamento e la necessaria flessibilità delle procedure. Inoltre, viene circoscritto a casi eccezionali il ricorso alle deroghe previste dal trattato e dalla direttiva 2004/18/CE, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ma rispettando al contempo gli interessi della sicurezza degli Stati membri.

La direttiva si applica agli appalti pubblici sensibili di forniture, lavori e servizi nei settori della difesa e della sicurezza. Si ispira alla direttiva 2004/18/CE, anche se presenta un certo numero di specificità. Tali specificità riguardano, da un lato, una maggiore flessibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e, dall'altro, delle salvaguardie necessarie per garantire la sicurezza dell'informazione e dell'approvvigionamento.

Gli appalti aggiudicati ai sensi della direttiva hanno come oggetto: la fornitura di materiale militare e loro parti, componenti e/o sottoassiemi; la fornitura di materiale sensibile e loro parti, componenti e/o sottoassiemi; lavori, forniture e servizi direttamente legati al predetto materiale per ognuno e tutti gli elementi del suo ciclo di vita; lavori e servizi per fini specificamente militari, o lavori per servizi sensibili. Sono esclusi, tra gli altri, gli appalti aggiudicati in base a norme internazionali, gli appalti per i quali l'applicazione delle disposizioni della direttiva obbligherebbe uno Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza, gli appalti per attività di *intelligence* e gli appalti aggiudicati da un governo ad un altro governo e concernenti la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile.

Le disposizioni più rilevanti si riferiscono innanzitutto alle procedure di aggiudicazione. Non è prevista la procedura aperta, che è stata ritenuta non adeguata alle specificità e alle esigenze di riservatezza e di sicurezza dell'informazione connesse a tali appalti. È invece possibile utilizzare la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, la procedura ristretta, il dialogo competitivo e, in presenza di circostanze eccezionali, la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

Per quanto concerne la sicurezza dell'approvvigionamento, oggetto di esigenze specifiche degli Stati membri, sono previste disposizioni particolari, sia a livello dei requisiti contrattuali che dei criteri di selezione dei candidati.

Sono anche previste disposizioni specifiche per quanto concerne la sicurezza dell'informazione. Ciò poiché il carattere spesso riservato delle informazioni connesse agli appalti pubblici sensibili nel campo della difesa e della sicurezza impone alcune cautele. La direttiva prevede che agli offerenti e ai subappaltatori possa essere richiesto l'impegno a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate in loro possesso.

Infine, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2007/66/CE (c.d. direttiva ricorsi), la direttiva 2009/81/CE detta tutta una serie di regole che offrono la possibilità di contestare la procedura di aggiudicazione prima della firma del contratto, le aggiudicazioni dirette illegali e i contratti stipulati in violazione della direttiva. Tuttavia, nel caso di aggiudicazioni illegittime, la direttiva lascia facoltà agli Stati membri di prevedere la possibilità di mantenere fermi gli effetti del contratto per il rispetto di esigenze imperative legate ad un interesse generale, connesso in primo luogo agli interessi di difesa e/o di sicurezza.

La direttiva, come detto, deve essere recepita entro il **21 agosto 2011**.

DIRETTIVA 2009/90/CE (SPECIFICHE TECNICHE PER L'ANALISI CHIMICA E IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLE ACQUE)

La direttiva stabilisce specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 2000/60/CE, fissando i criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi usati dagli Stati membri.

I metodi di analisi utilizzati ai fini dei programmi di monitoraggio chimico, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e *on line*, dovranno essere convalidati e documentati ai sensi della norma EN ISO/IEC -17025 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.

Il termine di recepimento della direttiva è il **20 agosto 2011**.

**DIRETTIVA 2009/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 16 SETTEMBRE 2009 RELATIVA AI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA E
DI SALUTE PER L'USO DELLE ATTREZZATURE DA PARTE DEI LAVORATORI**

La direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro ha subito diverse e sostanziali modificazioni: per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione si è ritenuto opportuno di procedere alla codificazione attraverso la nuova direttiva, che abroga la suddetta precedente direttiva del 1989. Un intero Capo è dedicato agli Obblighi del datore di lavoro. In particolare si richiede che il datore di lavoro che si procura o mette a disposizione dei lavoratori attrezzature entro specifiche date di riferimento, debba assicurarsi che esse soddisfino i requisiti minimi di sicurezza previsti nel nuovo allegato I della Direttiva. Viene comunque anche previsto che gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, possano fissare le modalità con cui raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi che vengono stabiliti dall'allegato II della Direttiva.

Ulteriori precisazioni riguardano poi la verifica delle attrezzature di lavoro che dovrà svolgersi dopo l'installazione, prima della messa in esercizio e dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente. Particolari accortezze vanno mantenute per attrezzature di lavoro che presentino un rischio specifico. Vengono altresì presi in considerazione principi ergonomici all'atto dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute. Viene inoltre raccomandata adeguatezza nella informazione e formazione dei lavoratori che operano sulle attrezzature di lavoro, con particolare attenzione a i rischi specifici dei macchinari. Non è ovviamente previsto un termine di recepimento, bensì l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla direttiva in esame.

**DIRETTIVA 2009/107/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 16 SETTEMBRE 2009, RELATIVA ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI
BIOCIDI**

La direttiva 98/8/CE ha armonizzato le procedure comunitarie in materia di autorizzazione dei prodotti biocidi, con la previsione di un periodo transitorio durante il quale doveva essere operata una revisione delle sostanze attive, ad uso biocida, presenti sul mercato alla data del 14 maggio 2000 (data ultima per l'attuazione della direttiva medesima). Nel corso del suddetto periodo transitorio, stabilito originariamente in dieci anni decorrenti dal 14 maggio 2000, gli Stati membri potevano continuare ad applicare le disposizioni nazionali relative ai prodotti ricompresi nell'ambito dei biocidi (articolo 16); tale periodo era stato concesso in quanto la revisione delle sostanze attive era propedeutica alla successiva fase di autorizzazione dei prodotti biocidi.

L'Unione europea ha preso atto che tale programma di revisione non potrà essere completato entro il 14 maggio 2010; pertanto la direttiva in esame ha previsto la proroga al **14 maggio 2014** (termine ultimo per il recepimento) del programma di lavoro decennale per consentire il completamento del riesame dei principi attivi.

DIRETTIVA 2009/111/CE (ENTI CREDITIZI COLLEGATI A ORGANISMI CENTRALI, TALUNI ELEMENTI DEI FONDI PROPRI, GRANDI FIDI, MECCANISMI DI VIGILANZA E GESTIONE DELLE CRISI)

La direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.

Fra gli obiettivi della presente direttiva rientrano l'introduzione di norme riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale degli enti. In particolare si prevede innanzitutto l'istituzione di collegi delle autorità nazionali di vigilanza al fine di agevolare e promuovere la cooperazione tra le autorità incaricate della sorveglianza degli enti creditizi transfrontalieri.

Nel regolamentare l'esposizione degli enti creditizi verso un unico cliente al fine di premunirsi contro il rischio di perdite insostenibili imputabili al mancato rimborso di un prestito, la direttiva prevede che una banca non potrà esporsi, nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti, per oltre il 25% dei propri fondi.

Al fine di garantire che un istituto che lancia un investimento mantenga un interesse reale sul rendimento dell'investimento proposto, si prevede che questo interesse deve essere pari almeno al 5% del valore totale delle esposizioni cartolarizzate.

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il **31 ottobre 2010**; l'applicazione delle disposizioni ivi contenute negli Stati membri decorre dal 31 dicembre 2010.

DIRETTIVA 2009/119/CE (SCORTE DI PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI)

La direttiva 2009/119/CE del 14 settembre 2009 contiene in dettaglio i metodi di calcolo per le scorte di sicurezza comunitarie e delle scorte specifiche di uno o più prodotti petroliferi. Essa sostituisce la direttiva 2006/67/CE, che indicava soltanto un livello minimo di scorte di prodotti petroliferi equivalenti almeno a novanta giorni del consumo interno medio giornaliero nel precedente anno civile.

I nuovi metodi per il calcolo sostanzialmente tengono conto degli standard fissati dall'AIE (Agenzia internazionale dell'energia). La direttiva stabilisce in allegato che possono entrare nel computo delle scorte detenute i quantitativi presenti nei serbatoi delle raffinerie, nei terminali di carico, nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti, nelle chiatte, nelle navi cisterna di cabotaggio per i prodotti petroliferi, nelle navi cisterna che si trovano nei porti, nei serbatoi delle navi della navigazione interna, nei fondi delle cisterne, ma anche quelli presenti sotto forma di scorte mercantili, oppure quelli di proprietà di importanti consumatori in virtù di obblighi imposti dalla legge o di altre direttive dei poteri pubblici. La direttiva stabilisce che gli Stati membri dovranno mantenere una parte delle scorte di sicurezza in forma di scorte detenute dallo Stato o da una agenzia: gli Stati membri dovranno rendicontare alla commissione, a cadenza annuale, la consistenza delle scorte.

Il termine per l'adeguamento degli Stati membri è fissato al **31 dicembre 2012**.

DIRETTIVA 2009/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, SULL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

La direttiva in oggetto è volta a colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza con cui, il 23 ottobre 2007, la Corte di giustizia ha annullato la Decisione quadro 2005/667/GAI, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi, che rappresentava l'integrazione e il completamento del quadro legislativo tracciato dalla direttiva 2005/35/CE in tema di inquinamento provocato dalle navi e di sistemi sanzionatori (Causa C-440/05).

Secondo la direttiva madre, gli scarichi in mare di idrocarburi o sostanze liquide in violazione al diritto comunitario costituiscono un'infrazione penale, cui possono imporsi sanzioni di tipo penale o amministrativo laddove le persone interessate siano riconosciute colpevoli di aver agito intenzionalmente o per negligenza.

L'incriminazione ha luogo quando gli scarichi vengono effettuati nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro; nelle acque territoriali di uno Stato membro; negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella Convenzione ONU del 1982 sul diritto del mare (cosiddetta Convenzione MARPOL); nella zona economica esclusiva di uno Stato membro; in alto mare. La direttiva si applica agli scarichi di sostanze inquinanti di tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, fatta esclusione per le navi militari o gestite da uno Stato esclusivamente per fini non commerciali.

Il divieto di scarico di sostanze inquinanti resta comunque soggetto a eccezioni e non si applica, in particolare, quando lo scarico si renda necessario al fine di garantire la sicurezza di una nave o del suo equipaggio. Sono previste forme di collaborazione tra Stati membri nel caso in cui una nave abbia effettuato uno scarico illegale in una zona che dipenda da uno di essi e sia poi approdata in un porto di altro Stato membro.

Le integrazioni previste dalla Direttiva 2009/123/CE sono volte a introdurre sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono applicarsi a ogni persona giudicata responsabile (il proprietario della nave, il proprietario del carico e qualunque altra persona coinvolta).

Gli Stati membri devono prevedere pene detentive per i casi più gravi, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi agli ecosistemi coinvolti, o la morte o lesioni gravi a persone. Essi devono altresì provvedere affinché l'istigazione a commettere gli atti penalmente perseguitibili oggetto della direttiva, o il favoreggiamiento e il concorso nel commetterli, siano considerati anch'essi alla stregua di reati penali.

Gli Stati membri devono infine adottare le misure necessarie a garantire la responsabilità delle persone giuridiche per reati commessi a loro vantaggio da persone fisiche che agiscano a titolo individuale o in rappresentanza, o per

carenza di sorveglianza e controllo. La responsabilità della persona giuridica non deve escludere azioni penali contro le persone fisiche che abbiano commesso il reato di inquinamento.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al **16 novembre 2010**.

DIRETTIVA 2009/131/CE (INTEROPERABILITÀ DEL SISTEMA FERROVIARIO COMUNITARIO)

La Direttiva 2009/131/CE del 16 ottobre 2009 modifica l'Allegato VII della Direttiva 2008/57/ CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

L'Agenzia Ferroviaria Europea ha riesaminato l'Allegato VII poiché l'elenco dei parametri da controllare per la messa in servizio di veicoli non conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) è un elemento fondamentale per realizzare l'interoperabilità dei sistemi ferroviari, in particolare per quanto riguarda i veicoli esistenti. La precedente parte 1 dell'Allegato VII della direttiva 2008/57/CE conteneva infatti elementi che non costituivano parametri di veicoli: nel nuovo Allegato VII figurano ora i parametri del veicolo non conforme alle specifiche tecniche di interoperabilità da sottoporre a controllo nel quadro dell'autorizzazione di messa in servizio e della classificazione delle norme nazionali, comprendendo anche i parametri di altri sottosistemi che fanno parte del veicolo stesso.

Il termine per conformarsi alla presente direttiva scade il **19 luglio 2010**.

Ultimi dossier del Servizio Studi

180	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 591, 874, 970, 1387, 1579, 1905 in materia di università
181	Dossier	Atto del Governo n. 155 Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo"
182	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1790-B Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) - Il testo modificato dalla Camera
183	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 1880-A "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"
184	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1956 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile
185	Documentazione di base	QATAR
186	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1955 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
187	Dossier	La riforma della legislazione portuale. Testo unificato dei disegni di legge nn. 143, 263 e 754
188	Dossier	Codice dell'Ordinamento militare e Testo Unico delle disposizioni regolamentari. Schema di D.Lgs n. 165 e Schema di D.P.R. n. 166 (ex L. 246 del 2005)
189	Dossier	Riordino della normativa sull'attività agricola. Schema di D.Lgs. n. 164 (art. 14, L. 246/2005) Schema di D.P.R. n. 168
190	Dossier	Atto del Governo n. 177. Schema di decreto legislativo recante: "Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".